

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
DIFESA (IV)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	114
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	128
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	141

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 3.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-MAIE- Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto+ Europa-Centro Democratico: Misto+ E-CD; Misto-Noi con l'Italia: Misto-NcI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	153
AFFARI SOCIALI (XII)	»	167
AGRICOLTURA (XIII)	»	182
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	196
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	203

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 13 novembre 2018.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.35 alle 13.50, ha avviato l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo e C. 725 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 765</i>).	4
ALLEGATO (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	16

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.05.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo e C. 725 Colletti.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 765*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge C. 1189 recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Avverte che, a seguito dell'ampliamento dell'ambito dell'intervento normativo alla materia della prescrizione, deliberato nella seduta dell'8 novembre scorso, la proposta di legge Andrea Colletti C. 765, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati, è stata riassegnata alle Commissioni riunite I e II ed è stata abbinata al disegno di legge C. 1189.

Avverte inoltre che l'emendamento Lucaselli 1. 3 è stato erroneamente riferito all'articolo 1 mentre deve intendersi riferito all'articolo 6. Sarà pertanto rinumerato con il numero 6. 6 e ricollocato dopo l'emendamento Costa 6. 3. Avverte altresì che l'emendamento Alaimo 7. 8 è stato ritirato dai presentatori.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, prima di procedere all'esame delle proposte emendative presentate sia opportuno che le Presidenze svolgano il vaglio di ammissibilità su tutti gli emendamenti. Rammenta, infatti, che sia le Presidenze, sia il Presidente della Camera dei deputati, nella lettera trasmessa alle Commissioni riunite il 7 novembre scorso, hanno ritenuto che il tema della prescrizione sia attinente a quello oggetto del disegno di

legge in discussione e che nella seduta dell'8 novembre scorso, si è deliberato l'allargamento del perimetro dell'intervento legislativo del provvedimento. In proposito, ritiene che tale allargamento si riverberi necessariamente sulla valutazione che i parlamentari devono effettuare su ciascun emendamento e sul complesso del provvedimento. Osserva, quindi, a titolo di esempio, che nel provvedimento viene proposta, alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1, l'innalzamento delle pene previste per il reato di corruzione di cui all'articolo 318 del codice penale. Nel rammentare che la prescrizione si calcola sulla base della pena massima prevista per il reato, ritiene sia necessario conoscere la posizione della maggioranza sul tema della prescrizione prima di valutare proposte emendative che innalzino o diminuiscano tale pena. Chiede, pertanto, che i relatori esprimano intanto il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10 e che, prima di procedere alla votazione degli emendamenti, le Presidenze si pronuncino in ordine all'ammissibilità su tutte le proposte emendative presentate. Ricorda, quindi, di aver chiesto che, alla luce dell'ampliamento del perimetro normativo del provvedimento, le Presidenze rivalutassero anche la declaratoria sull'ammissibilità dell'emendamento a sua firma 2.5, precedentemente dichiarato inammissibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel precisare che le Presidenze si esprimeranno in ordine alla declaratoria sull'ammissibilità di tutte le proposte emendative che verranno presentate sul tema della prescrizione, nonché in merito alla richiesta del deputato Costa di rivedere la declaratoria di inammissibilità sul suo emendamento 2.5, fa presente che i relatori non hanno ancora terminato l'istruttoria necessaria all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10. Nel rammentare che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato all'unanimità l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire dalla

giornata di lunedì 19 novembre prossimo, e che pertanto le Presidenze sono tenute a organizzare i lavori in modo da assicurare il rispetto di tale termine, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, tenutosi l'8 novembre scorso, si è convenuto che le Commissioni riunite avrebbero proceduto all'esame degli emendamenti presentati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, a partire dalla seduta odierna.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia il suo ruolo di segretaria all'interno dell'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia e ribadisce la sua assoluta contrarietà a certificare, nel predetto ruolo, le modalità e l'esito della votazione circa proposta di ampliamento del perimetro di intervento legislativo nella seduta dell'8 novembre scorso.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) rammenta di aver avanzato formalmente, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, nel corso della riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltasi l'8 novembre scorso, una richiesta di dati al Governo.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo per un richiamo al Regolamento, considera inaccettabile che le Commissioni riunite si apprestino a votare il provvedimento in titolo « per sezioni ». Nel ritenere che non sia possibile avviare l'esame delle proposte emendative riferite ad una sola parte del provvedimento stesso, insiste affinché le Commissioni non avviino l'esame degli emendamenti prima che le Presidenze abbiano svolto la declaratoria sull'ammissibilità di tutti gli emendamenti presentati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare al deputato Sisto di aver risposto in merito a tale richiesta, già formulata dal deputato Costa.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel rettificare la propria richiesta, chiede che le Commissioni riunite differiscano l'avvio dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, a fronte di un impegno assunto da parte dei parlamentari a recuperare il tempo non utilizzato in queste ore nel prosieguo dell'esame del provvedimento stesso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ricordare ulteriormente ai colleghi che la Conferenza dei capigruppo ha previsto unanimemente l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea nella giornata di lunedì 19 novembre prossimo, ribadisce la necessità che le Commissioni riunite procedano già dalla seduta odierna all'esame delle proposte emendative presentate al fine di rispettare tale termine.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel rilevare che non è ancora presente il rappresentante del Governo, chiede che il Ministro della Giustizia venga a riferire alle Commissioni riunite, stigmatizzando come nella seduta dell'8 novembre scorso, mentre le Commissioni lavoravano, i parlamentari abbiano dovuto apprendere da un comunicato postato dal Guardasigilli su *Facebook* che la maggioranza aveva raggiunto un accordo in ordine al tema della prescrizione. Nel prendere, quindi, atto dell'arrivo del Sottosegretario Ferraresi, ritiene comunque che il comportamento del Ministro della Giustizia, del quale rammenta, nella scorsa legislatura, le battaglie per il rispetto del ruolo del Parlamento, costituisca uno « schiaffo » all'istituzione parlamentare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che si farà portavoce della richiesta avanzata dal deputato Zanettin.

Enrico COSTA (FI) sollecita i relatori a svolgere la valutazione relativa alle proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10, al fine di consentire alle Commissioni riunite di procedere prima all'esame del capo secondo del provvedimento in titolo. Ritiene, inoltre, che la responsabilità della

lentezza con la quale stanno procedendo i lavori delle Commissioni riunite non debba essere attribuita alle opposizioni, bensì a quelle di maggioranza, che non sono pronte ad esaminare il provvedimento nella sua totalità, in quanto evidentemente non hanno ancora raggiunto un accordo politico sullo stesso.

Carmelo MICELI (PD) si associa, preliminarmente, alle richieste dei colleghi Sisto e Costa. Stigmatizza quindi il metodo utilizzato dalle Presidenze nella conduzione dei lavori. Ritiene infatti che una volta stabilito che il tema della prescrizione è connesso a quello del disegno di legge in oggetto non sia possibile procedere all'esame solo di alcune parti del provvedimento prescindendo dalla declaratoria sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla prescrizione, il cui termine di presentazione non è ancora scaduto. Ritiene quindi che le Presidenze, nel tentativo di tutelare un delicato equilibrio politico nella maggioranza, stiano forzando la tecnica normativa fino al punto da non consentire ai componenti delle Commissioni di valutare il provvedimento in esame nel suo complesso. Nel precisare quindi che la previsione di proseguire l'esame del provvedimento nel corso del prossimo fine settimana non debba certo costituire una preoccupazione per i parlamentari, sottolinea la necessità che i deputati siano posti nelle condizioni di svolgere una completa valutazione sul disegno di legge in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea come la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite non sia condizionata al mantenimento di un equilibrio politico, bensì al rispetto di una decisione assunta nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Propone quindi di avviare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, accantonando quelle riferite all'articolo 1, ma preso atto della circostanza che non vi è accordo su tale proposta, riconosce la legittimità della posizione di contrarietà al provvedimento assunta dai parlamen-

tari dell'opposizione, invitandoli comunque a non assumere condotte ostruzionistiche.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel contestare le considerazioni del Presidente Brescia, sottolinea che l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite è conseguente alla mancanza di accordo all'interno della maggioranza e non certo ad atteggiamenti ostruzionistici delle opposizioni. Ciò premesso, interviene per un richiamo all'articolo 79 del Regolamento, rammentando come il deputato Costa e il deputato Vitiello abbiano avanzato una richiesta di dati al Governo. Sottolinea quindi come tale richiesta non abbia ancora ricevuto una risposta e che, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 79, le Commissioni non possano procedere nel prosieguo dell'esame se il Governo non risponde alla richiesta, a meno che le Presidenze non si assumano la responsabilità di dichiarare che l'oggetto della richiesta non sia essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa.

Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI fornisce alle Commissioni documentazione in merito ai procedimenti prescritti e all'incidenza percentuale sui definiti per tipo di ufficio (*vedi allegato*).

Carmelo MICELI (PD), nel rammentare come nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri, alcuni dei soggetti auditi hanno sottolineato l'importanza che le Commissioni riunite acquisiscano i dati relativi all'impatto della recente riforma del processo penale, cosiddetta riforma Orlando, sui tempi del processo, chiede se tali dati siano ricompresi tra quelli testé forniti dal rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI rileva come i dati richiesti dal deputato Miceli non siano al momento disponibili, in quanto la citata riforma Orlando, stante la sua recente entrata in vigore, non ha ancora prodotto effetti.

Enrico COSTA (FI) rammenta di aver chiesto, già dalla seduta del 4 ottobre

scorso, che il Governo, per il tramite della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, fornisse alcuni elementi in merito al reato di abuso d'ufficio che riteneva necessari per la predisposizione di proposte emendative sul tema. Sollecita pertanto il rappresentante del Governo a fornire tali dati prima che le Commissioni procedano ad esaminare gli emendamenti al provvedimento in titolo.

Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede precisazioni in merito ai dati forniti dal Sottosegretario Ferraresi, che non ritiene chiari ed evidenzia di non trovare in essi riscontro di quanto affermato nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri dal presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, che ha precisato come la maggior parte dei procedimenti si prescriva nella fase delle indagini preliminari.

Alfredo BAZOLI (PD), pur ringraziando il rappresentante per i dati forniti, osserva che essi non appaiono organizzati in modo tale da renderli comprensibili. Rileva inoltre che da tali dati emergerebbe in ogni caso la conferma di quanto già prospettato dagli auditi in ordine ad una maggiore incidenza della prescrizione prima della sentenza di primo grado, a testimonianza dell'inutilità di un intervento riformatore volto invece ad interrompere la prescrizione dopo tale sentenza di primo grado. Chiede inoltre al rappresentante di Governo di chiarire quali siano effettivamente i dati relativi agli effetti dispiegati dalla riforma approvata in materia di prescrizione nella precedente legislatura. Al riguardo, ritiene che quella riforma approvata dal precedente Governo, avendo avuto ad oggetto un istituto di diritto penale sostanziale, non può che aver dispiegato effetti successivamente alla sua entrata in vigore, con conseguenze che potranno essere comprese soltanto tra diversi anni. Considera necessario, dunque, che il rappresentante del Governo, qualora non intenda fornire quei dati, dica chiara-

mente di non poterli avere a disposizione. Ciò dimostrerebbe, a suo avviso, che l'Esecutivo non ha piena cognizione degli effetti dispiegati dalla precedente riforma, ammettendosi implicitamente la natura irragionevole dell'intervento normativo che intende portare avanti con il provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, esauriti gli interventi dei deputati che si sono già iscritti a parlare, si inizierà con l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Giovanni DONZELLI (FdI) ritiene che i dati forniti dal Governo siano fuorvianti e non chiariscano l'effettiva incidenza della prescrizione, considerato peraltro che, a suo avviso, per i valori in percentuale, si sarebbe dovuto far riferimento al totale di ogni specifico grado o livello giurisdizionale considerato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che ci sarà tempo per approfondire in modo adeguato i dati forniti dal Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) avanza la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che i dati forniti dal Governo siano incomprensibili e, così come elaborati, rappresentino una presa in giro delle Commissioni. Ritenendo, sulla base della sua esperienza professionale, che i dati in possesso del Ministero siano da considerare in difetto, non essendo aggiornati, si sarebbe aspettata piuttosto che il Governo raccogliesse direttamente tali informazioni dai presidenti delle diverse Corti, diversificando tali dati quantomeno per grandi aree geografiche, anche al fine di comprendere eventuali difficoltà organizzative di singoli uffici. Chiede, dunque, che tali dati siano integrati in modo più dettagliato. Fa rife-

rimento, in particolare, ai dati sul Tribunale ordinario, in relazione alla sezione dei gip – gup, chiedendo che tali informazioni siano disaggregate in modo da distinguere le diverse fasi processuali prese a riferimento, chiarendo, ad esempio, se si tratti di prescrizioni intervenute a seguito di una opposizione al decreto penale di condanna o nell'ambito di un rito alternativo o ancora se si tratti di archiviazioni « camuffate », che nascondono in realtà delle prescrizioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che i dati testé messi a disposizione dal Governo siano adeguati a fornire utili elementi di conoscenza.

Carmelo MICELI (PD) ritiene che i dati del Governo non forniscano un quadro chiaro sull'incidenza della prescrizione, non essendo peraltro distinti per fase processuale e non individuando in modo chiaro gli uffici coinvolti. Nutre anche dubbi sulle statistiche percentuali totali, evidenziando una parte residua che sembra non risultare in nessun campo. Si chiede poi su quali basi il Governo parli di mancata incidenza della riforma in materia di prescrizione approvata nella scorsa legislatura, dal momento che quella riforma, avendo riguardato norme di diritto sostanziale che non sono più favorevoli al reo, non può che aver dispiegato effetti per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore, determinando conseguenze la cui rilevanza potrà essere compresa solo in futuro. Ritiene dunque impossibile che il Ministero disponga di dati aggiornati riguardanti gli effetti prodotti da quella riforma.

Michele BORDO (PD), giudicando parziali e insufficienti i dati forniti dal Governo, ritiene che l'intervento normativo in esame in materia di prescrizione sia disorganico ed irragionevole, non basandosi su una valutazione razionale dello stato attuale della normativa. Dopo aver fatto notare che per avere un quadro chiaro degli effetti dispiegati dalle norme introdotte in materia nella scorsa

legislatura occorrerà attendere diversi anni, invita la maggioranza ad agire con cautela, evitando inutili strappi.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritiene che i dati forniti dal Governo siano insufficienti e poco chiari, mancando una disaggregazione per fase processuale che non consente, ad esempio, di valutare esattamente il momento in cui è intervenuta la prescrizione. Con riferimento ai dati relativi al tribunale ordinario, in ordine alla sezione dei gip – gup, non appare chiara, a suo avviso, l'incidenza delle prescrizioni intervenute, ad esempio, dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che dopo gli interventi dei deputati Sisto e Ferri, ultimi iscritti a parlare, si inizierà con l'esame e la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che il Governo manchi di rispetto alle Commissioni, fornendo, con un documento anonimo che non reca neanche la provenienza dell'ufficio che lo ha elaborato, dati ingannevoli, che non consentono di procedere con consapevolezza lungo l'*iter* di esame. Ciò dimostra, a suo avviso, l'inutilità dell'intervento normativo realizzato esclusivamente per ragioni di propaganda elettorale. Manifesta un forte disappunto per la parzialità dei dati forniti, chiedendo che essi siano integrati in modo che l'incidenza percentuale sia collegata alla diversa distribuzione geografica, alle varie fasi processuali nonché a più chiari riferimenti temporali. Chiede che tali dati siano forniti ai sensi dell'articolo 79, commi 5 e seguenti, facendo presente che, in caso contrario, sarebbe quantomeno necessario, per ragioni di economia procedurale, accantonare gli emendamenti che risultino connessi con il tema della prescrizione.

Cosimo Maria FERRI (PD) rileva anch'egli l'incompletezza dei dati forniti dal Governo, in particolare sotto il profilo della mancata disaggregazione degli stessi

su base geografica, anche alla luce delle considerazioni svolte nel corso delle audizioni informali dal Presidente emerito della Corte di Cassazione Canzio, il quale ha riferito come la maggiore incidenza delle prescrizioni riguardi le Corti d'appello di Roma, Milano, Torino e Venezia. Osserva dunque come l'integrazione dei dati, nei termini indicati, sia opportuna al fine di valutare se sia necessaria l'adozione, in luogo di interventi normativi, di misure organizzative.

Comprende l'esigenza, richiamata dalla Presidenza, di proseguire l'esame del provvedimento, ma rileva come i temi affrontati siano meritevoli, data la loro delicatezza, di un attento approfondimento. Osserva come la materia della prescrizione non possa essere adeguatamente affrontata se non nell'ambito di un disegno complessivo di riforma del processo penale e rileva come non sia ancora chiaro se l'accordo politico raggiunto dalla maggioranza si tradurrà o meno in un testo normativo che condizioni l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla prescrizione nel 2020 all'approvazione della riforma del processo penale.

Richiama l'attenzione delle Commissioni sul rischio, evidenziato dal Presidente Canzio in sede di audizione informale, di violazione del principio del *favor rei*, laddove nel caso di reato continuato si prevede la decorrenza della prescrizione dalla cessazione della continuazione, nonché sui possibili profili di illegittimità costituzionale, in particolare con riferimento agli articoli 3 (in relazione alla differenziazione delle posizioni dei soggetti condannati e di quelli assolti), 27 e 111 della Costituzione. Richiama altresì l'attenzione sul tema del rilancio dei riti alternativi, ritenendo opportuna anche con riferimento a tale ambito un'integrazione dei dati forniti dal Governo, e sulla necessità di un costante monitoraggio degli effetti della cosiddetta « riforma Orlando » di cui alla legge n. 107 del 2017.

Ritiene conclusivamente necessario completare l'istruttoria sul provvedimento, con riferimento agli aspetti evidenziati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come i dati siano stati forniti dal Governo a seguito di una richiesta in tal senso formulata dai gruppi di opposizione. Prende atto che tali dati sono ritenuti, da parte dei medesimi gruppi, non esaustivi, ma osserva come ogni ulteriore integrazione fornita dal Governo sarebbe con ogni probabilità pregiudizialmente ritenuta, da parte dei gruppi di opposizione, parimenti non esaustiva. Ritiene che, qualora non vi sia accordo in merito, le Commissioni potrebbero essere chiamate a pronunciarsi circa il carattere esaustivo o meno dei dati forniti.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo per richiamo al Regolamento, con riferimento all'articolo 79, ritiene che il Presidente non possa chiamare la Commissione a pronunciarsi su tale aspetto, ma, a fronte di una richiesta di relazione tecnica, debba convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, perché decida con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 23 del Regolamento, salvo non voglia assumersi la responsabilità di decidere discrezionalmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva come siano stati richiesti al Governo dei dati e come essi siano stati forniti dal Governo; pertanto non si versa in questa fase nella diversa ipotesi, disciplinata dall'articolo 79, comma 6, in cui l'Ufficio di Presidenza o il Presidente della Commissione possono giudicare la richiesta di dati non essenziale per l'istruttoria legislativa.

Giusi BARTOLOZZI (FI) replica affermando che non sono stati richiesti dei dati, bensì una relazione tecnica, e che i dati forniti, riportati peraltro su un foglio non firmato, non possono essere considerati una relazione tecnica. Ribadisce che la Presidenza deve convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ovvero assumersi la responsabilità di ritenere la relazione tecnica superflua.

Chiede, inoltre, che sia convocato il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e che il rappresentante del Governo riferisca, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Regolamento, circa l'esecuzione della cosiddetta « riforma Orlando » di cui alla legge n. 107 del 2017.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come le richieste di audire rappresentanti del Governo ovvero di riferire sull'attuazione di leggi sono formulate dalle Commissioni e presuppongano pertanto un consenso in merito in seno alle Commissioni stesso, rilevando quindi il carattere ostruzionistico degli interventi in atto.

Jole SANTELLI (FI), dopo aver stigmatizzato come il ruolo dei gruppi di opposizione sia ridotto a quello di un mero orpello, invita la Presidenza a chiedere al Governo di mettere a disposizione gli elementi e i dati acquisiti nell'ambito dell'istruttoria legislativa svolta sui provvedimenti in materia di prescrizione a partire dalla scorsa legislatura. Quanto all'ipotesi, avanzata dal Presidente, di chiamare le Commissioni a pronunciarsi sull'esattività dei dati forniti, rileva come un voto di maggioranza non possa sanare una scorrettezza procedurale. Dichiarata di considerare i dati forniti non esaustivi, nega che gli interventi in corso abbiano natura ostruzionistica e richiama la Presidenza al dovere di garantire il corretto svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Ritiene che il Governo dovrebbe aver svolto un'istruttoria sulle proposte emendative in materia di prescrizione, le cui risultanze chiede di mettere a disposizione, salvo che sia veritiera la ricostruzione di alcuni organi di stampa secondo la quale si è trattato di una proposta estemporanea volta a dare soddisfazione alle istanze dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, ma dichiara di rifiutarsi di credere a tale ricostruzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva il carattere ostruzionistico dell'intervento della deputata Santelli.

Jole SANTELLI (FI) nega con forza che il suo intervento abbia avuto carattere ostruzionistico e ribadisce la richiesta di porre a disposizione le risultanze dell'istruttoria condotta dal Governo in materia di prescrizione.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo per fatto personale ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, dichiara di essersi sentito intaccato nella propria condotta dall'affermazione, precedentemente resa dal Presidente Brescia e di cui nega la fondatezza, secondo la quale, a fronte di eventuali ulteriori dati forniti dal Governo, l'opposizione li considererebbe comunque pregiudizialmente non esaustivi. Assicura come da parte della propria parte politica non vi sia alcuna volontà di impedire a priori la discussione del provvedimento e invita la Presidenza a non mettere in dubbio la correttezza dei gruppi.

Giudica del tutto insoddisfacente il contributo all'istruttoria fornito dal Governo e ritiene indubitabile la necessità di un'integrazione di tale contributo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce come la conduzione dei lavori da parte delle Presidenze debba necessariamente tenere conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea. Ciò premesso, chiede se il rappresentante del Governo intenda intervenire chiarendo se sia nella possibilità di fornire ulteriori dati in tempo utile per garantire il rispetto della predetta programmazione.

Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI dichiara come al momento non siano disponibili ulteriori dati rispetto a quelli forniti, in considerazione della tempistica del provvedimento. Per quanto concerne gli effetti della cosiddetta « riforma Orlando » rileva come essi verranno a determinarsi nei prossimi anni. Dichiara, infine, di non avere difficoltà a fornire i dati relativi ai procedimenti penali per il reato di abuso d'ufficio, richiesti dal deputato Costa, che saranno pertanto messi a disposizione quanto prima.

Alfredo BAZOLI (PD), dopo aver rilevato come i dati forniti dal Governo non siano a suo avviso esaustivi, chiede al Sottosegretario Ferraresi l'impegno a fornire quanto meno i dati disaggregati per distretto di Corte d'appello, in considerazione del fatto che, nel corso delle audizioni informali, è emerso che le principali criticità per quanto concerne la prescrizione riguardano alcuni specifici distretti di maggiori dimensioni. Ritiene che un impegno di questo genere sarebbe accolto positivamente dalle opposizioni e contribuirebbe a creare un clima più sereno nel prosieguo dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel precisare di aver compreso il contenuto della proposta avanzata dal deputato Bazoli, evidenzia come fino a questo momento le richieste avanzate abbiano avuto ben altro oggetto. Con riferimento alle considerazioni della deputata Bartolozzi, precisa altresì che è certamente nella facoltà della Presidenza di porre in votazione una proposta procedurale relativa alla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite.

Ciro MASCHIO (FdI), nel respingere le considerazioni del Presidente Brescia in merito all'atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, evidenzia che nelle scorse settimane le Commissioni riunite sono state costrette ad attendere per giorni che la maggioranza raggiungesse un accordo in materia di prescrizione. Nel sottolineare come già nella giornata di ieri si sarebbe potuto avviare l'esame dell'Assemblea sul testo originario del disegno di legge, rileva che l'atteggiamento assunto dalle opposizioni nella giornata odierna è la diretta conseguenza del fatto che elementi nuovi sono stati introdotti tardi e male nel provvedimento in esame. Evidenzia a tale proposito come non si sarebbero verificate le richieste odierne, se la materia della prescrizione fosse stata inserita fin dall'inizio nel disegno di legge in esame o se al contrario tale argomento non fosse mai stato introdotto. Si associa inoltre alle considerazioni dei colleghi in merito alla

carezza dei dati forniti dal Governo, che non permettono di mettere in evidenza come, essendo le disfunzioni in tema di prescrizione localizzate soltanto in alcune Corti d'Appello, il problema sia esclusivamente organizzativo. Nel rilevare infatti come il cinquanta per cento dei reati vengano prescritti nel corso delle indagini preliminari, evidenzia come sia del tutto marginale l'intervento proposto dalla maggioranza che interrompe la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Ribadisce che i dati relativi ai reati prescritti confermano la necessità di intervenire sull'organizzazione del sistema giustizia, incrementando le risorse umane e materiali. Tutto ciò premesso, chiede al Presidente di stralciare dal provvedimento in esame la materia della prescrizione, procedendo all'espressione dei pareri da parte dei relatori sul Capo II del provvedimento.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede di conoscere la fonte dei dati messi a disposizione dal Governo, considerato che manca qualsiasi indicazione circa l'ufficio del Ministero della giustizia che li ha elaborati.

Carmelo MICELI (PD), nell'associarsi alla richiesta del deputato Migliore, segnala che le osservazioni avanzate dai diversi gruppi di opposizione sono volte a tutelare le istituzioni e non sono certo ispirate da atteggiamenti ostruzionistici, considerato che sarebbe mortificante per il Ministero della Giustizia se fossero resi pubblici i dati messi a disposizione delle Commissioni riunite. Con riferimento all'acquisizione di elementi di conoscenza volti verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni in esame, espressamente prevista dall'articolo 79 del Regolamento della Camera, lamenta che il Presidente Brescia non consideri necessario che il Governo fornisca i dati richiesti. Richiamando altresì il comma 2 dell'articolo 41 del medesimo Regolamento, chiede che della questione venga informato il Presidente della Camera.

Evidenzia infine due ordini di problemi. Ritiene infatti anomalo che il Sot-

tosegretario Ferraresi affermi l'impossibilità di fornire dati sulla prescrizione che invece tutti i soggetti auditi nella giornata di ieri hanno considerato di pubblico dominio. In secondo luogo, esprime la convinzione che i dati richiesti siano assolutamente indispensabili per capire se in tema di prescrizioni siamo di fronte ad una patologia procedurale o organizzativa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 richiamato dal deputato Miceli, il Presidente della Commissione è tenuto ad informare il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni, qualora una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorga nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa. Con riferimento invece alla richiesta di ulteriori dati statistici in tema di prescrizione, ribadisce che il Governo ha già risposto, dichiarando di non essere in grado di fornire le informazioni richieste in tempi utili per consentire la conclusione dell'esame del provvedimento nei termini previsti.

Enrico COSTA (FI), sempre con riferimento agli ulteriori dati richiesti al Governo, evidenzia che lo schema riassuntivo già realizzato dagli uffici del Ministero della Giustizia in data 7 maggio 2016 contiene tutte le informazioni necessarie, aggregate per singolo circondario. Pertanto ritiene che il Governo, sulla base del modello già elaborato in quell'occasione, possa facilmente disaggregare i dati forniti nella seduta odierna. Ricorda inoltre che i soggetti auditi dalle Commissioni riunite hanno evidenziato come la maggior parte dei casi di prescrizione intervengano in quattro Corti di Appello, dimostrando che il problema è di natura esclusivamente organizzativa. Rileva altresì come l'introduzione della materia della prescrizione operata in «zona Cesarini» per una precisa scelta politica della maggioranza non possa diventare il pretesto per la mancata trasmissione delle informazioni richieste.

Circa la richiesta avanzata in merito dai alcuni colleghi, precisa che gli effetti della riforma Orlando potranno essere valutati soltanto tra qualche anno. In conclusione, chiede che venga messa in votazione la proposta di non passare ora all'esame del Capo I del provvedimento, procedendo invece all'esame del Capo II.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che la questione dei dati è già risolta, avendo il Governo dichiarato di non essere in grado di fornirli in tempi utili per l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che non sia di poco conto la notizia che il Governo non possiede in tema di prescrizione dati disaggregati per distretto. Evidenzia inoltre il fatto che si chieda all'opposizione di esprimersi in materia di prescrizione, pur non essendo a conoscenza di elementi utili per chiarire i termini della patologia. Rileva a tale proposito che, se fosse confermato che la gran parte delle prescrizioni avviene in soli quattro distretti, se ne dovrebbe ricavare necessariamente che si tratta di un problema organizzativo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che il Governo non ha dichiarato di non avere i dati, ma di non poterli fornire in tempo utile per concludere l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) chiede di sapere se il Governo abbia o meno a disposizione i dati richiesti, evidenziando due distinte ipotesi. Ritiene infatti che se il Governo avesse a disposizione i dati e non li fornisse alle Commissioni riunite, ciò tradirebbe l'intento di nasconderli all'opposizione. Rileva che, se invece il Governo non avesse i dati, ciò vorrebbe dire chiedere alle opposizioni di votare sulla prescrizione in assenza di informazioni sostanziali.

Carmelo MICELI (PD) chiede di parlare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa di non poter dare ulteriormente la parola al collega Miceli, essendo stato concluso l'argomento con la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva come il Governo non abbia fornito alcuna risposta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che la risposta del Governo sia stata esaustiva. Invita comunque i deputati a un comportamento più consono.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca i motivi per i quali non è in grado di fornire i dati richiesti.

Jole SANTELLI (FI) stigmatizza il fatto che il Presidente voglia impedire alle opposizioni di esercitare le loro prerogative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ribadire ancora una volta che il Governo ha fornito una risposta, segnala alla deputata Santelli di non avergli ancora dato la parola.

Jole SANTELLI (FI) chiede di sapere se il Governo abbia o meno i dati richiesti, ritenendo che i gruppi di opposizione non siano posti nelle condizioni di esaminare adeguatamente il provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, richiama all'ordine la deputata Santelli.

Carmelo MICELI (PD) interviene sull'ordine dei lavori, stigmatizza come i dati richiesti, pur essendo nelle disponibilità del Ministero della Giustizia, non potranno essere forniti in tempo utile per concludere l'esame del provvedimento. Chiede pertanto al Sottosegretario di riferire in questa sede i contenuti dei dati richiesti, posto che ne deve essere necessariamente a conoscenza. Ritiene infatti che tali informazioni siano determinanti per l'esame della materia della prescrizione.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) chiede al Sottosegretario Ferraresi di intervenire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che né il Presidente di Commissione né la deputata Bartolozzi o qualunque altro deputato possano costringere il Sottosegretario a intervenire. Nel precisare inoltre di aver preso atto della richiesta di ascoltare il Ministro Bonafede, ritiene tuttavia che tale richiesta possa condizionare il prosieguo dei lavori. Precisa altresì che, essendo stati già espressi i pareri dei relatori, si procederà all'esame delle singole proposte emendative riferite all'articolo 1.

Ciro MASCHIO (FdI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.1, volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, ritenuta troppo vessatoria. Chiede pertanto che venga riconsiderato il parere espresso su di esso.

Alfredo BAZOLI (PD) esprime l'opinione che l'emendamento 1.1 proponga un intervento utile, in linea con le esigenze evidenziate nel corso delle audizioni. Ricorda a tale proposito che molti soggetti auditi hanno sottolineato la necessità di rivedere il nostro procedimento penale con riguardo alla durata dei processi, evidenziando come l'ingolfamento del sistema sia determinato dalla combinazione tra l'enorme numero di fattispecie di reato, pari a quasi 10.000, e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Sottolinea come si possa intervenire su diversi fronti per deflazionare il sistema, attenuando per quanto possibile il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in linea con l'introduzione, proposta dal Partito democratico, del criterio della tenuità del fatto, depenalizzando alcuni reati, nonché prevedendo per casi specifici che l'azione penale venga avviata soltanto in presenza di querela da parte della persona offesa. Ciò premesso, ritiene che il provvedimento in esame vada nella direzione esattamente opposta, trasformando i reati punibili su querela in reati procedibili d'ufficio. Chiede pertanto

che venga riconsiderato il parere sull'emendamento Lucaselli 1.1.

Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene sull'emendamento Lucaselli 1.1, il quale offre l'occasione di ragionare sul reato del traffico di influenze, che giudica una condotta evanescente, con una perimetrazione legale non sufficientemente dettagliata. Esprime pertanto preoccupazione per il suo inserimento nel provvedimento in esame, ritenendo che il traffico di influenze non possa sussistere nel nostro ordinamento in assenza di una disciplina delle attività di *lobbying*. Ritiene pertanto molto opportuno l'emendamento Lucaselli 1.1, volto ad espungere dal testo la previsione che i delitti di cui agli articoli 320, 321 e 346-*bis* del codice penale siano perseguibili in assenza della richiesta del Ministro della giustizia o della querela della persona offesa. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole all'emendamento Lucaselli 1.1, di cui condivide la logica di sistema.

Carmelo MICELI (PD) precisa preliminarmente che la *ratio* dell'articolo 9 del codice penale è quella di graduare la possibilità di perseguire reati commessi all'estero, prevedendo in particolare al secondo comma che, se si tratta di un delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale inferiore ai 3 anni, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Evidenzia pertanto che, salvo che non si voglia tornare alle previsioni del codice Rocco, l'introduzione delle eccezioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame privano di efficacia il citato secondo comma dell'articolo 9 del codice penale. Ritiene pertanto più coerente, se si vuole « usare il manganello » per legge, sopprimere il secondo comma dell'articolo 9. Nell'esprimere la convinzione che la disposizione della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento comporterà l'intasamento dei tribunali, introducendo ulteriori elementi di confusione di cui il Governo

porterà tutta la responsabilità, ritiene indispensabile procedere con una riflessione più seria, quando si tratta di principi fondamentali. Esprime la convinzione che, anche in assenza delle previsioni della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, il Ministro Bonafede avvierà comunque con solerzia le procedure atte a consentire la persecuzione dei reati di cui all'articoli 320, 321 e 346-*bis* del codice penale commessi all'estero. Nel caso in cui invece qualcuno, all'interno della maggioranza,

dubiti della solerzia del Ministro, sollecita i colleghi ad intervenire ricorrendo tuttavia ad una tecnica normativa degna di tale nome.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 1.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo e C. 725 Colletti.

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Procedimenti prescritti e incidenza percentuale sui definiti per tipo di ufficio

TIPO DI UFFICIO	procedimenti prescritti						incidenza prescrizioni					
	2015	% sul totale	2016	% sul totale	2017	% sul totale	1 sem. 2018	% sul totale	2015	2016	2017	1° sem. 2018
Corte di Cassazione	677	1%	768	1%	670	1%	n.d.	-	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%
Corte di Appello	24.326	19%	25.748	19%	28.125	22%	15.845	25%	24,0%	23,4%	25,7%	24,8%
Tribunale ordinario - dibattimento	32.367	25%	31.216	23%	27.436	22%	14.557	23%	9,3%	8,0%	8,8%	8,0%
Tribunale ordinario - gli p.p. (noti)	69.877	54%	75.905	55%	66.904	53%	31.462	50%	8,0%	8,3%	8,4%	8,1%
Giudice di pace	2.961	2%	3.251	2%	2.429	2%	1.313	2%	3,7%	3,2%	3,7%	3,3%
totale	130.208	100%	136.888	100%	125.564	100%	63.177	100%	8,9%	8,7%	9,4%	9,4%

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) .. 17

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Emendamenti C. 1201-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 32

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato, in qualità di relatore, il contenuto del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) chiede alla Presidenza quali siano gli spazi di lavoro a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come l'esame del provvedimento sia previsto nelle sedute di oggi, di domani e di giovedì, ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare; il provvedimento sarà altresì esaminato nel corso

della prossima settimana, per concludersi in tempo utile in vista dell'avvio della discussione su di esso in Assemblea, previsto per venerdì 23 novembre prossimo.

Emanuele FIANO (PD) chiede se la Presidenza abbia già ipotizzato quando fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato per venerdì 16 novembre prossimo, ovvero, al più tardi, per lunedì 19 novembre.

Emanuele FIANO (PD) in tale quadro organizzativo, si chiede quando sarà possibile svolgere audizioni sull'intervento legislativo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, con riferimento alla questione testé posta dal deputato Fiano ricorda che al Senato sono state svolte oltre 50 audizioni e che quindi sarebbe preferibile utilizzare gli elementi di informazioni già raccolti in quella sede ai fini dell'istruttoria legislativa.

Gennaro MIGLIORE (PD) non ritiene che gli elementi raccolti presso l'altro ramo del Parlamento possano essere automaticamente riproposti in questa sede, considerando invece necessario che la Commissione svolga alcune audizioni anche in considerazione della rilevanza e vastità dei temi affrontati dall'intervento legislativo. Reputa, peraltro, che tale esigenza potrebbe venire meno laddove il Governo chiarisse che non si intende modificare ulteriormente il provvedimento, ponendo su di esso la questione di fiducia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, non ritiene, al momento, che considerato anche l'impegno della Commissione nell'ambito dell'esame, in congiunta con la II Commissione, del disegno di legge C. 1189,

sussistano spazi sufficienti per ipotizzare un ciclo di audizioni. Ribadisce, pertanto, come la strada più logica sarebbe quella di utilizzare le risultanze del ciclo di audizioni svolte dalla 1^a Commissione del Senato sul provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) ritiene che le questioni organizzative circa le modalità di esame del provvedimento potrebbero più opportunamente essere discusse in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Ritiene, comunque, inutile procedere ad un ulteriore ciclo di audizioni, considerando invece preferibile utilizzare il materiale raccolto dalla 1a Commissione del Senato, svolgendo quindi un'ulteriore riflessione sull'organizzazione dell'esame del provvedimento, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Gennaro MIGLIORE (PD) rileva come non sia mai accaduto che l'attività istruttoria su un provvedimento si limiti alla mera raccolta dei documenti acquisiti in audizione dal Senato, rilevando come le opposizioni abbiano il diritto di richiedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni anche in questa sede. Sottolinea quindi come l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge debba concludersi il termine di conversione del medesimo decreto-legge, mentre non sussiste alcun termine cogente entro il quale debba concludersi l'esame del disegno di legge C. 1189: ritiene, pertanto, che, in tale contesto, si debba posticipare l'avvio della discussione in Assemblea di quest'ultimo disegno di legge, ampliando in tal modo gli spazi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene di formulare una proposta di compromesso, nel senso di prevedere un ciclo di audizioni ristretto, circoscritto a pochi soggetti, evitando di duplicare il lavoro già svolto al Senato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ritiene che le tematiche organizzative

sollevate potranno essere affrontate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per domani. Chiede quindi se ci siano richieste di intervento sul merito del provvedimento.

Gennaro MIGLIORE (PD) si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso della seduta di domani, dopo aver valutato il materiale istruttorio raccolto in audizione dalla 1^a Commissione del Senato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 1334, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per le parti di propria competenza.

Al riguardo rammenta che la riforma della legge di contabilità e finanza pub-

blica, recata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile e che ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonomia evidenza contabile.

In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Rileva come, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse siano individuate, con riferimento ad entrambe le

sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio. Per quanto riguarda la I Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 2) contenute nella seconda sezione.

Evidenzia quindi come l'esame in questa sede del disegno di legge dovrà concludersi con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Sottolinea che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Rileva altresì, secondo quanto emerge dal documento citato, che il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della I Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione e trasmessi con essa alla Commissione Bilancio, dove saranno nuovamente esaminati assieme agli emendamenti presentati direttamente in quella sede, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo

di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Rileva che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la I Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi siano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia: tale valutazione non avrà peraltro carattere di definitività. Infatti, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, nonché quelli approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla V Commissione, saranno comunque sottoposti in quella sede, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

In tale contesto ricorda inoltre che, come convenuto in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tenutasi il 7 novembre scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione è fissato alle ore 14 di oggi.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, illustrando il disegno di legge C. 1334, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con riferimento agli ambiti di pertinenza della I Commissione, l'articolo 25 reca un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di 3

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, istituito dall'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è destinato al finanziamento delle seguenti iniziative: accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali; istruzione degli stranieri ed educazione interculturale; centri di accoglienza; misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all'inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri; stanziamento per la Commissione per le politiche di integrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito, segnala come il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, di attuazione del testo unico sull'immigrazione, stabilisca, all'articolo 58, che una quota pari all'80 per cento dei finanziamenti dell'intero Fondo sia destinata a interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati. La restante quota pari al 20 per cento dei finanziamenti è destinata, invece, a interventi di carattere statale. La medesima disposizione prevede che il riparto delle somme sia effettuato con decreto ministeriale. Le note integrative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che il Fondo è volto a sostenere l'azione 'di sistema' per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. Esso è alimentato annualmente attraverso il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Lo stanziamento del fondo è recato dal capitolo 3783 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale capitolo non reca somme a legislazione vigente.

L'articolo 28, autorizza, al comma 5, per il triennio 2019/2021, il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale do-

tazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

Tale autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell'amministrazione dell'interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area funzioni centrali;

250 unità nell'area III posizione economica F1;

450 unità nell'area II posizione economica F2.

Si prevede che le relative procedure concorsuali possono essere bandite anche in deroga a quanto disposto in materia di mobilità volontaria e di mobilità collettiva che si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. L'articolo 30 al comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organiche.

Le assunzioni sono finalizzate, come espressamente indicato, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione tecnica, «rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria». Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019). Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione fa salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, agli articoli 703 e 2199. Il citato articolo 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata. L'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare prevede inoltre che, in deroga alle percentuali fissate dall'articolo 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Una ulteriore deroga è stabilita dal comma 7-bis: fino al 31 dicembre 2018 i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

Tali disposizioni, unitamente a quanto disposto dall'articolo 31 per le assunzioni straordinarie nel Corpo dei vigili del fuoco, si pongono in linea di continuità con le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) che ha previsto l'assunzione straordinaria, dal 1° ottobre di ciascun anno, di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, di cui 1.300 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'arco del quinquennio 2018-2022 (articolo 1, comma 287); le assunzioni sono state finanziate con un fondo istituito dalla stessa legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 299) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Come si legge nella relazione tecnica, le nuove assunzioni previste consentirebbero di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva. Il comma 2 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario. Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1° marzo 2019 (anziché dal 1° ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1). Si tratta, in primo luogo, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 287). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali

previste per il 2019 ai sensi della disciplina del turn-over vista sopra (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 66, comma 9-bis). Il predetto comma 2 dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per le amministrazioni con organico superiore a 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 3 stabilisce che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare. Il comma 4 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5. La tabella 2, allegata al disegno di legge, riporta il riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri. Il comma 5, stabilisce gli incrementi del fondo per le assunzioni nella Polizia penitenziaria. Il comma 6 stabilisce uno stanziamento specifico per le ulteriori assunzioni nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). Il comma 7 dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 31 autorizza assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco incrementando di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco attingendo alle graduatorie esistenti (con esaurimento di quella a valere sul concorso del 2008).

In particolare viene stabilito un incremento di 650 unità non prima del 10 maggio 2019; di 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 non prima del 1° aprile 2020. La Tabella A, allegata al decreto-legge, determina la dotazione organica complessiva del Corpo nazionale in 37.481 unità. Di queste, 32.710 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che svolge funzioni tecnico-operative e di queste ultime, 20.066 sono le unità complessivamente annoverate dal ruolo dei vigili del fuoco. L'articolo prevede altresì una duplice riserva di posti. La prima, valida sia per la copertura dei nuovi posti, dei quali si incrementa la dotazione organica, è in favore dei componenti la graduatoria del concorso a vigile del fuoco del 2008, fino al suo esaurimento: a tale fine la validità di tale graduatoria è prorogata fino al 31 dicembre 2019. Una volta esaurita tale graduatoria si attiva una seconda riserva di posti, valida solo per la copertura dei nuovi posti conseguenti all'incremento della dotazione organica e dunque non per le assunzioni ordinarie. Tale riserva aggiuntiva opera in favore dei componenti la graduatoria dei concorsi del 2016 e del 2017. In particolare, la riserva attinge per il 70 per cento dei posti dalla graduatoria del concorso del 2016 e per il restante 30 per cento dalla graduatoria del concorso del 2017. L'autorizzazione di spesa per le predette assunzioni è determinata in 20,4 milioni, per il 2019, 56,3 milioni, per il 2020; 63,1 milioni, per ciascun anno del

triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024; 64,2 milioni per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni per il 2029; 54,6 milioni per il 2030 e 64,7 milioni a decorrere dal 2031.

La disposizione reca anche un'autorizzazione di spesa ulteriore per le spese di funzionamento (inclusi mense e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie, pari a 200.000 euro per il 2019 e a 1 milione a decorrere dal 2020. L'articolo 36, ai fini del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2020, del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (il cui disegno di legge di conversione – C. 1346 è attualmente in corso esame presso la I Commissione della Camera dei deputati), finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Nel Fondo sono allo stato « cristallizzate » le residue risorse finanziarie già previste dall'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta incrementate di un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro annui disposto dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 113 del 2018. Relativamente alle richiamate risorse finanziarie, nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia (Atto del Governo n. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018) viene evidenziato come siano disponibili 30.120.313 euro per il 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 a decorrere dal 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 177 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia. Segnala, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 è stato approvato un emendamento, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che delega il Governo per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo. Nell'ambito dell'articolo 57, recante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, il comma 2, dispone che il Ministero dell'interno provveda alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti.

Come ricordato dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, il sistema dell'accoglienza coinvolge sia le amministrazioni centrali (principalmente il Ministero dell'interno) sia quelle locali, anche se la maggior parte della spesa grava sul bilancio statale che poi trasferisce i fondi agli enti territoriali.

Nell'apposito approfondimento del giudizio dedicato alla « spesa per l'immigrazione » (volume I), la Corte ha rilevato che la spesa imputabile alla gestione dell'immigrazione (relativa alla missione 27 del Bilancio dello Stato, intitolata « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » e comprendente gran parte della spesa per la gestione del fenomeno migratorio) si è attestata, per il 2017, a 3,3 miliardi di euro. La Corte ha evidenziato un incremento piuttosto rilevante a decorrere dal 2014, pari a circa 2,3 miliardi.

Il comma 2 dell'articolo 57 prevede, al contempo, interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Con riferimento alla prima accoglienza, i dati raccolti dalla Corte dei conti nella Relazione sulla prima accoglienza degli immigrati per il triennio 2013-2016 (Deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G) evidenzia come al riguardo la maggior

parte delle regioni, per l'annualità 2015, ha registrato costi calcolabili in un *range* giornaliero oscillante tra i 30 e i 35 euro pro capite. Per quanto concerne, le dimensioni del fenomeno migratorio, richiama come i dati reperibili sul sito del Ministero dell'interno indicano che dal 1° gennaio al 5 novembre 2018 risulta sbarcato un numero di migranti inferiore dell'86,19 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo dell'anno 2016 e inferiore dell'80,55 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo del 2017. La razionalizzazione deve determinare risparmi connessi alla « attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari ». Ancora il comma 2 dispone che dalla realizzazione di tale insieme di interventi – previa estinzione dei debiti pregressi – debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021. Eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle predette soglie, e annualmente accertati con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno. Per essi si prevede l'istituzione di un apposito fondo nel programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » del Ministero medesimo. Il comma 3 dell'articolo 57 dispone che le somme accertate ai sensi del comma 2 e iscritte sul fondo siano ripartite tra i capitoli di funzionamento del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro medesimo, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale del bilancio.

Il comma 16 dell'articolo 57, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 408 del 1994, è invece volto a diminuire il numero delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rap-

presentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione.

Il citato articolo 4 del decreto-legge n. 408 disciplina il procedimento di determinazione degli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea che hanno diritto di esprimere il voto per l'elezione del Parlamento europeo nelle sedi diplomatiche e consolari. Tale procedimento prende avvio dai comuni, i quali comunicano alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, i dati necessari per la formazione, la revisione e la conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero. In questo contesto, ai sensi del comma 5 del citato articolo 4 – che la disposizione del disegno di legge mira a modificare – la medesima Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltre ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. Anche i successivi adempimenti per consentire il diritto di voto ai singoli elettori sono a cura della stessa Direzione centrale. Il disegno di legge intende aumentare il numero massimo di elettori da assegnare a una medesima sezione, portandoli da 1.600 a 5.000. Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge mette in luce che la modifica si rende opportuna in ragione della bassa percentuale di votanti costantemente registrata all'estero e dell'incremento significativo (oltre il 22 per cento) degli elettori registrati in altri paesi dell'Unione europea. Essa comporterebbe – nell'ipotesi, ritenuta verosimile, di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto – la

necessità di approntare, nel 2019, un totale di 298 sezioni invece delle 932 necessarie a normativa vigente. Si stima un conseguente risparmio pari a 2 milioni di euro. La Relazione tecnica afferma altresì che la riduzione « non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto ». L'articolo 75, recante riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, interviene sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

A tale fine si dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, sentita la Conferenza Stato-regioni, rideterminino secondo il metodo del calcolo contributivo, ove non abbiano già provveduto, tale disciplina. In caso di inadempienza, è prevista la decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, esclusi i trasferimenti destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è erogata a condizione che esse, con le modalità previste dal proprio ordinamento, provvedano a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di: presidente della regione; consigliere regionale e assessore regionale. Ricorda che in precedenza il decreto-legge n. 174 del 2012 (all'articolo 2, comma 1, lettera *m*) ha abrogato l'istituto degli « assegni vitalizi » per i consiglieri regionali e ha previsto il passaggio al sistema contributivo, in aderenza con il decreto-legge n. 138 del 2011, quale misura indispensabile per non in-

correre nel mancato trasferimento di risorse erariali. L'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del citato decreto-legge n. 138 del 2011 ha infatti disposto il passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha escluso dall'ambito di applicazione della norma i « trattamenti già in erogazione » a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La disposizione in esame include invece i « trattamenti già in essere ». Sono espressamente esclusi dall'eventuale riduzione i trasferimenti destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. I termini per la rideterminazione dei trattamenti sono fissati in 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1° maggio 2019). Qualora siano necessarie modifiche statutarie, il termine è invece di 6 mesi (1° luglio 2019).

Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge indica che « Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili ».

Il comma 2 dell'articolo 75 indica le modalità di rideterminazione dei trattamenti in essere che dovranno essere ricalcolati secondo il metodo contributivo, previo parere della Conferenza Stato-regioni entro il 31 marzo 2019.

Il comma 3 stabilisce che entro i 15 giorni successivi all'adempimento, le regioni documentano l'adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro i successivi 15 giorni, comunica al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti in caso di inadempimento. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

Viene dunque posto in capo al Dipartimento per gli affari regionali un potere di « verifica » della rispondenza dei provvedimenti adottati dalle regioni – a statuto ordinario e a statuto speciale – rispetto alle prescrizioni del presente articolo, verifica che rileva ai fini del successivo trasferimento dei trasferimenti erariali.

Ai sensi del comma 4, alla regione che non adegui il proprio ordinamento a quanto disposto entro i termini stabiliti, è assegnato il termine di 60 giorni per provvedervi, ai sensi della disciplina sul potere sostitutivo dello Stato (articolo 8 della legge n. 131 del 2003).

Passando ad esaminare la Sezione II del disegno di legge, le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinven- gono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).

Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricom- presi nello stato di previsione del Mini- stero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2).

In particolare, per quanto riguarda l'articolato della predetta Sezione II, l'ar- ticolo 98 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del- l'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (di cui alla Tabella n. 8).

Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce « Entrate de- rivanti da servizi resi dalle amministra- zioni statali ») sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al Programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell'ambito della Missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2019. Tali somme sono destinate alle spese

per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazio- nale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Mi- nistero dell'interno individua le spese del- l'amministrazione della pubblica sicu- rezza per le quali si possono fare pre- levamenti nel 2019 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (capitolo 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,4 milioni di euro nel 2019).

Il comma 4 autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Mini- stro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo 2313 (Missione 5, Programma 5.1), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del ter- rorismo e le risorse iscritte nel capitolo 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.

Il comma 5 autorizza il Ministro del- l'economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previ- sione del Ministero dell'interno, per il 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e de- stinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 6 autorizza, per il 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni com- pensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed as- sistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (di cui all'articolo 14-ter del citato decreto legi- slativo n. 286 del 1998).

Il comma 7 conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia

delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia 1° dicembre 2010, che disciplina il cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.

Il comma 8 autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018), al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla citata Tabella n. 8), il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 24.272,7 milioni di euro nel 2019, a 24.258,7 milioni di euro per il 2020 e 23.281 milioni di euro per il 2021.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 24.715,4 milioni di euro nel 2019, a 24.334,2 milioni di euro nel 2020 e a 23.299,4 milioni di euro nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente nel triennio 2019-2021.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in lieve riduzione rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 119,4 milioni di euro (0,5 per cento).

Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di una riduzione delle spese di parte corrente pari a 545 milioni di euro e di aumento delle spese di parte capitale pari a circa 426 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari al 3,8 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 24.549,3 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una riduzione delle spese finali del Ministero di 259,3 milioni di euro, determinata da una riduzione di 441,3 milioni spesa in conto corrente e da un aumento di 182 milioni di spesa in conto capitale.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 101,8 milioni di euro, dal lato sia della spesa corrente (-33,8 milioni) che in conto capitale (-68 milioni di euro): si tratta di rimodulazioni (-81,8 milioni di euro per il 2019) e definanziamenti (-20 milioni di euro per il 2019) operati dal disegno di legge.

Le misure legislative introdotte dall'articolo della Sezione I determinano nel

complesso un effetto negativo di 157,6 milioni di euro (−407,5 milioni di euro in conto corrente e +250 milioni in conto capitale).

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 24.290 milioni per il 2019.

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 94,4 per cento delle spese finali del Ministero.

Più in dettaglio, la spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016.

Anche nel 2019, la maggior entità del risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 44 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.592,4 milioni) tale missione registra un incremento complessivo di circa 199 milioni di euro (+2 per cento), che riguarda esclusivamente il Programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10) ed è dovuto in particolare ad interventi contenuti nella Sezione I, che determinano un aumento complessivo pari a circa 221 milioni di euro.

A fronte di tali disposizioni, si registra una riduzione, pari a circa 21 milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate dalla Sezione II con definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente.

La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca i programmi relativi alle politiche di Ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.141,3 milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento finale

della missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II) risulta pari a 8.103,5 milioni, con una lieve riduzione in termini assoluti, di circa 38 milioni di euro (−0,5 per cento). Tali risorse assorbono il 33 per cento della spesa complessiva del dicastero.

In tale ambito, con riferimento al Programma 3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8), segnala, nella sezione II, rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una lieve riduzione, per complessivi 55,4 milioni di euro, relativi in particolare a spese per il potenziamento e l'ammodernamento della Polizia di Stato.

Quanto al Programma 3.3, *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia* sono invece previsti rifinanziamenti di autorizzazioni legislative che determinano un incremento di 23,2 milioni di euro. A tali rifinanziamenti va aggiunto un intervento, contenuto nella Sezione I del disegno di legge (all'articolo 30, comma 7), che prevede l'istituzione di un fondo per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie delle forze di polizia previste dal medesimo articolo del disegno di legge di bilancio, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per il 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

La Missione 4 – Soccorso civile rappresenta il 9,6 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.342,3 milioni di euro), tale missione registra nel complesso una riduzione di 2,3 milioni di euro nel 2019, che riguarda in misura prevalente il Programma 4.2. «*Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*» (8.3).

In tale programma segnala, nella Sezione II, rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una riduzione per complessivi 25,7 milioni di euro relativi a spese per il potenziamento e l'ammodernamento del Corpo dei vigili del fuoco.

Al contempo, il programma registra un aumento determinato dalla Sezione I del disegno di legge (articolo 31), pari a 20,6 milioni di euro per il 2019, determinato dal previsto incremento di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico Programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 2.673,3 milioni di euro per il 2019.

Al riguardo ricorda che, nell'ambito degli interventi disposti dalla Sezione I del disegno di legge viene, in particolare, demandato al Ministero dell'interno di provvedere alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio, e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. Dalla realizzazione di tali interventi – previa estinzione dei debiti pregressi – è previsto che debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (articolo 57, commi 1-3).

La Sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un definanziamento pari a 3,9 milioni di euro nel 2019.

All'esito degli interventi previsti dalla manovra, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 2.268,7 milioni di euro nel 2019, facendo registrare una riduzione complessiva di circa 400 milioni (-15 per cento) rispetto al bilancio a legislazione vigente. Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 9,3 per cento. Le previsioni di spesa della missione scendono a 1.921,8 milioni di euro nel 2020 e a 1.813,2 milioni di euro nel 2021.

La Missione 1 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio,

la quale reca il Programma relativo all'attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, non presenta variazioni di rilievo rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 606,4 milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II) risulta infatti di 606,1 milioni, con una lieve riduzione in termini assoluti, pari a 0,3 milioni di euro. Tali risorse assorbono il 2,5 per cento della spesa complessiva del dicastero. La Missione 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche evidenzia una riduzione di circa 13 milioni di euro (-7 per cento), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2019 (193,6 milioni di euro). La variazione è determinata da interventi di definanziamento operati direttamente in Sezione II che incidono prevalentemente sul Programma 6.1 « *Indirizzo politico* » (-13 milioni sul Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti – cap. 1086). Le disposizioni recate dalla Sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla Missione. Sempre con riferimento alle competenze della I Commissione, assumono rilevanza, per quanto attiene alla Sezione II, anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2). Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. In particolare, gli stanziamenti di competenza della Missione a legislazione vigente (BLV) ammontano a 2.239 milioni di euro per il 2019. All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lettera a) né variazioni in aumento (determinate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Accanto a ciò, si registra un

incremento di 40 milioni di euro per il Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, dovuto ai seguenti interventi contenuti nella Sezione I del disegno di legge:

istituzione di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati («InvestItalia»), per la quale è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 18);

rifinanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementando di 5 milioni di euro le risorse stanziare per l'anno 2019 e per l'anno 2020 (da 5 a 10 milioni per il 2019 e da 10 a 15 milioni per il 2020), ed assegnando 15 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 76);

finanziamento del Fondo nazionale per la montagna (capitolo 7469) per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 77).

Viene, altresì, in evidenza la Missione n. 6 – Soccorso civile che presenta, rispetto ai dati della legge di bilancio 2018, un leggero decremento a legislazione vigente di 106 milioni di euro, pari al 2,9 per cento.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente si registra, invece, un consistente aumento della missione per 881,5 milioni (pari al 24,8 per cento), di cui 460 milioni nella Sezione II, e 421,5 milioni per gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019, indicati nella Sezione I, imputabile ai programmi 6.1 «*Interventi per pubbliche calamità*» e 6.2 «*Protezione civile*». Nello specifico, gli interventi della Sezione II, che incidono per il programma 8.4, prevedono una riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni per il capitolo 8006 per la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e un rifinanziamento di 50 milioni

per il capitolo 7459 per il fondo per la prevenzione del rischio sismico. Per il Programma 6.2, è previsto un rifinanziamento pari a 60 milioni che vanno al capitolo 7441 per il fondo per le emergenze nazionali. Nella Sezione I per il citato programma 6.1 è previsto uno stanziamento pari a 61,5 milioni a favore del citato capitolo 8006, come disposto dall'articolo 79, comma 4 del disegno di legge di bilancio 2019, per gli effetti determinati dalla proroga fino al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016. Per il citato Programma 6.2 è invece previsto uno stanziamento di 360 milioni per il citato capitolo 7441, disposto dall'articolo 79, comma 3, del disegno di legge di bilancio 2019, per la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016.

Stefano CECCANTI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'accurata relazione svolta dalla collega Bilotti, ricorda che la I Commissione è tenuta a esaminare i provvedimenti anche sotto il profilo della costituzionalità. A tale proposito chiede che la relatrice chiarisca la sua posizione in merito alle osservazioni rilasciate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e circa i rilievi contenuti nella lettera che il Presidente della Repubblica ha indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione dell'autorizzazione della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio di cui oggi la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, ricordando che l'esame dovrà concludersi entro l'ora di pranzo di giovedì 15 novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Emendamenti C. 1201-A Governo.

(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, informa che è stato trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati in Assemblea.

Rileva quindi come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 33

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 45

ALLEGATO (*Proposta di deliberazione di rilievi*) 47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai

sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, rammenta che ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni

derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Evidenzia che, in questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarato dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Osserva, inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, che le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Segnala che per quanto riguarda la Commissione Giustizia, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione (2, 5, 8, 10) contenute nella seconda sezione.

Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la mag-

gioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Rammenta che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Avverte che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la

prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, precisa, preliminarmente, di soffermarsi, nel corso della relazione, sui soli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Al riguardo, per quanto concerne la sezione I del disegno di legge di bilancio, segnala che l'articolo 28, comma 4, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il comma 4, per il triennio 2019-2021, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

Precisa che le finalità dell'intervento risiedono nell'esigenza: di potenziare e garantire la funzionalità degli uffici giudiziari; prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti; di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute

madri; far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni.

Osserva che le assunzioni programmate dal comma 4 riguardano: 903 unità di Area II nel 2019, 1000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021, reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*; 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II) per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinate ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile.

Fa presente che alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.

Segnala che il comma 7 dell'articolo 28 autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere per il triennio 2019-2021 un contingente di personale pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. In particolare, tale comma autorizza, per il triennio 2019-2021 l'Avvocatura dello Stato, all'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami (affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM), un contingente di personale di 91 unità così suddivise: 85 unità di livello non

dirigenziale (35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche); 6 unità di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica dell'Avvocatura è incrementata di 91 unità.

Rammenta che le suddette assunzioni e le relative procedure concorsuali avvengono per titoli ed esami: in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; in deroga a quanto previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013 (che dispone, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità); senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.

Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, fa presente che viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi. Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame. Il minor onere per l'anno 2019 deriva dai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali e dalla conseguente impossibilità di assumere il personale (verosimilmente) prima del giugno 2019. Entro detto termine, le assunzioni riguarderanno le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Rileva che l'articolo 28, al comma 8, al fine di migliorare la funzionalità della

giustizia amministrativa, autorizza per il triennio 2019-2021, l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over. Per le stesse finalità il comma 9 prevede l'assunzione di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021. Per agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, è autorizzata l'assunzione, anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali e con conseguente incremento della dotazione organica, di: Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 8); nel triennio 2019-2021, un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale (comma 9). Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per gli anni 2020 e 2021, 5,6 milioni per il 2022, 5,9 milioni per gli anni 2023 e 2024, 6 milioni per il 2025, 6,1 milioni per il 2026 e 7 milioni dal 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020. Per le assunzioni del personale amministrativo è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e 1,12 milioni dal 2020; per tali assunzioni, si configura l'obbligo, per l'amministrazione, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

Rammenta che l'articolo 29 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. L'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, au-

torizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti. In particolare, l'articolo 29 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame (comma 1). Segnalo che analoga disposizione era contenuta nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, co. 478). Il comma 2 autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2019; 25,04 milioni per il 2020; 27,38 milioni per il 2021; 27,92 milioni per il 2022; 35,42 milioni per il 2023; 35,63 milioni per il 2023; 36,27 milioni per il 2025, 37,02 milioni per il 2026; 37,66 milioni per il 2027; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2028. La Relazione tecnica chiarisce che si tratta del concorso per 360 posti, bandito con decreto ministeriale del 19 ottobre 2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 160 del 2006, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018. Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre/31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al *turn over* per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente (pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità. Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del *turnover*. Il comma 3 dell'articolo 29 aumenta di 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è quindi autorizzato, dal 2019 assumere tramite

concorso un contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La rideterminazione delle piante organiche è demandata ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Osserva che l'articolo 30 autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione di ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con la disposizione in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la dotazione organica delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva. Il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica. Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale. Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019). Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008). Come si legge nella relazione tecnica del presente provvedimento, le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentirebbero di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva.

Rammenta che il comma 2 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario. Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1° marzo 2019 (anziché dal 1° ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1). Si tratta, in primo luogo, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 287). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del *turn-over* vista sopra (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 66, comma 9-*bis*). Il comma 2 in commento dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del

fabbisogno di personale; emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 3 prevede che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare. Il comma 4 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5.

Segnala che il comma 5, prevede che, per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro: 17.830.430 per l'anno 2019; 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 22.434.840 per l'anno 2022; 14.957.840 per l'anno 2023; 15.392.240 per l'anno 2024; 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.

Osserva che una copertura specifica è prevista dal comma 6 per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere *b*) e *c*). A tal fine il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro: 338.410 per l'anno 2019; 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 4.340.520 per l'anno 2022; 11.817.520 per l'anno 2023; 12.160.720 per l'anno 2024; 12.229.360 a decorrere dal 2025. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

Ricorda che l'articolo 35 prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell'Ispettorato nazio-

nale del lavoro e l'elevamento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro, con la definizione delle destinazioni delle entrate. Inoltre, l'articolo reca, al comma 5, una norma finanziaria relativa all'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato. L'incremento è inteso a rafforzare le attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e quelle di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 dispone un incremento, al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie. L'elevamento concerne: la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (si ricorda che la sanzione – la quale non concerne il datore di lavoro domestico – è distinta da quella relativa alla prima violazione dell'obbligo di comunicazione); la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del limite di durata dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno ventiquattro ore consecutive per i medesimi periodi; la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite; la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero; le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste (ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8) per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro; le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato; le sanzioni amministrative pecuniarie in ma-

teria prevenzionistica e le somme che l'Ispettorato nazionale del lavoro ammette a pagare, in sede amministrativa, in caso di adempimento delle prescrizioni indicate in sede di accertamento di violazioni di norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Per queste ultime sanzioni e somme (in materia prevenzionistica e di sicurezza sul lavoro), l'elevamento di cui al comma 2 è pari al 15 per cento, mentre per tutte le altre sanzioni (penali ed amministrative) summenzionate l'elevamento è pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione. Tali incrementi, percentuali o in valore assoluto, sono raddoppiati qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, fosse stato ammesso, per i medesimi illeciti, al pagamento di somme in misura ridotta (comma 3). Per i casi in cui la suddetta misura ridotta derivasse dall'adempimento successivo ad una diffida, il pagamento delle somme in esame è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione della situazione oggetto di diffida. Ai sensi del comma 4, le somme in esame (versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale, dirigenziale e non dirigenziale, al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata al summenzionato incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ispettorato medesimo, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, « secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa ». Sembrerebbe opportuno chiarire quale sia

l'oggetto del rinvio ai suddetti criteri – criteri che, secondo la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge, riguarderebbero l'utilizzo delle risorse destinate ai fondi per la contrattazione integrativa. Il comma 5 riguarda la destinazione di entrate derivanti da ipotesi di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato da parte di propri funzionari. Esse, nella disciplina finora vigente, confluiscono nella dotazione finanziaria complessiva dell'Ispettorato. Il comma 5 prevede che una quota di tali entrate, nella misura massima annua di 500.000 euro, sia destinata ad incentivare l'attività summenzionata di rappresentanza in giudizio.

Fa presente che l'articolo 43 estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario prevista dalla legge n. 103 del 2017. In particolare, la Relazione tecnica segnala che una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10 milioni annui a decorrere dal 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile. La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria – all'azione « Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie », capitolo 1773. Peraltro, si segnala che il Fondo, in base ad un intervento nella Sezione II del Bilancio risulta, per il 2019, defanziato di 10 milioni di euro. Analogo defanziamento di 10 milioni di euro riguarda il 2010 e il 2021.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 57, comma 14 ridetermina l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere il processo di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell'attuazione progressiva di tale processo; prevede, inoltre, che il Ministero della

Giustizia debba tempestivamente comunicare alla Presidenza del consiglio le unità di personale riqualificate e la relativa spesa a regime. In particolare, il comma 14 interviene sull'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha previsto la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario (articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014).

Rammenta che tale disposizione autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa nel limite di 25,79 milioni di euro, che vengono prelevati dal fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. Il disegno di legge di bilancio ridetermina tali risorse nei seguenti termini: 25,79 milioni per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; 19,95 milioni per il 2019; 19,90 milioni per il 2020; 19,61 milioni per il 2021; 19,59 milioni per il 2022; 24,99 milioni a decorrere dal 2023.

Precisa che la Relazione tecnica chiarisce che l'originaria autorizzazione per 25,79 milioni di euro è stata parametrata sulla base dei differenziali stipendiali tra la II° e la III° area, tenendo conto dell'intera platea di possibili beneficiari della riqualificazione, ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale. Ad oggi, però, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808. Rimangono da riqualificare 4.576 unità. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a riqualificazione completata, che viene individuato in 24,99 milioni di euro (in luogo degli attuali 25,79). Conseguentemente, la Relazione tecnica qualifica come risparmi (con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica) i minori importi prelevati dal fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. Inoltre, con l'inserimento all'articolo 21-*quater* del comma 5-*bis*, il disegno di legge prevede che il Ministero della giustizia debba comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al

Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015 e la relativa spesa a regime.

Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge, nel rinviare per una più dettagliata analisi del contenuto ai *dossier* di documentazione degli Uffici, segnala che l'articolo 95 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il comma 2 dell'articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Precisa che si tratta delle spese comprese nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Segnala che il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 8.565,1 milioni di euro nel 2019, a 8.550,2 milioni di euro per il 2020 e 8.373,1 milioni di euro per il 2021. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.936,9 milioni di euro nel 2019, a 8.550,9 milioni di euro nel 2020 e a 8.373,1 milioni di euro nel 2021. Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021

espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2019 e progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 219,3 milioni di euro (+3,7 per cento). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 219,3 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 88 milioni di euro. Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari all'1,3 per cento della spesa finale del bilancio statale, in continuità rispetto agli esercizi precedenti. Per quanto concerne le spese per l'anno 2019, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 8.565,1 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 40 milioni di euro, di cui 10 milioni di spesa in conto capitale e 30 milioni di spesa in conto corrente. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione di spesa pari a circa 57,2 milioni di euro.

Rileva che le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 17,1 milioni di euro, interamente ascrivibili alla parte corrente. Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 8.565,1 milioni per il 2019.

Osserva che la spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è « Giustizia », che rappresenta circa il 97 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. In

termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione sono pari a 8.342,4 milioni di euro per il 2019. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.379,5 milioni), tale missione registra una diminuzione di circa 37 milioni di euro, che riguarda principalmente i Programmi Amministrazione penitenziaria e Giustizia civile e penale. In particolare, il programma Amministrazione penitenziaria registra un definanziamento di 12 milioni di euro, dovuto ad interventi di Sezione II.

Segnala, in particolare, la riduzione di 10 milioni di euro del fondo da destinare al finanziamento di interventi connessi alla Riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile, cap. 1773.

Quanto al Programma Giustizia civile e penale, rileva che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II. In particolare, si evidenziano: la riduzione di 5 milioni per le spese di gestione e funzionamento del sistema informativo (cap. 1501); la riduzione di 10 milioni per le spese relative al personale comandato non gestito da Noi PA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (cap. 1455); la riduzione di 10 milioni per le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari (cap. 1550); la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative a progettazione e ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (cap. 7233); il definanziamento di 4,2 milioni del fondo per l'efficienza del sistema giudiziario (cap. 1536).

Osserva che il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso «orizzontale» (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti.

Nel passare, quindi, ad esaminare le ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10), in primo luogo ricorda che lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2019. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2016 il capitolo registrava 263,4 milioni di euro (nel 2015, 222,9 milioni di euro; nel 2014, 190,5 milioni di euro; nel 2013, 78,5 milioni di euro; nel 2012, 162,8 milioni); nel rendiconto del bilancio 2017 141,1 milioni di euro (di cui 103,3 milioni derivanti da confische).

Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tab. 2), evidenzia che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia. In particolare, relativamente al *Programma 6.5: Giustizia tributaria*, segnala che il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze è competente per il programma 6.5, Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 198,0 milioni di euro in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2017 (224,8 milioni di euro). In particolare, tra i capitoli di maggior interesse evidenzia: 1262, Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: 3,4 milioni di euro; 1268, *Spese di funzionamento delle Commissioni tributarie*: 17,6 milioni. Il capitolo registra un definanziamento di 2,7 milioni; 1269, Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie: 82,5 milioni.

In relazione al *Programma 6.7: Giustizia amministrativa*, rammenta che il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per il programma Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 175,1 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso esercizio. Il programma registra effetti di Sezione I (+6 milioni di euro)

derivanti dall'articolo 28, commi 8 e 9, che prevede l'assunzione di personale di magistratura amministrativa. In particolare, lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 173,1 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (cap. 2181).

Relativamente al *Programma 6.8: Autogoverno della magistratura*, segnala che il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per il programma n. 6.8, Autogoverno della magistratura, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 34,5 milioni di euro. Non sono previsti effetti né di I né di II sezione.

Tra gli ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della II Commissione, evidenzia che il cap. 2118, relativo alle somme da assegnare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, registra uno stanziamento nel bilancio integrato pari a 2,2 milioni di euro. Sul capitolo è operato un definanziamento di 56 mila euro. Il cap. 2134, relativo alla Commissione adozione internazionali, rispetto al bilancio a legislazione vigente, che prevedeva 25 milioni di euro, registra un definanziamento pari a 678 mila euro; il bilancio integrato di questo capitolo prevede dunque 24,3 milioni di euro.

Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tab. 8), segnala, anzitutto, il capitolo 2341, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2019 uno stanziamento di 17,8 milioni di euro. Il capitolo è defanziato per circa 158 mila euro.

Evidenzia, in fine, che per quanto concerne gli stanziamenti nello stato di pre-

visione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia). Tale disposizione ha, infatti, stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2019 il capitolo è finanziato con 70 milioni di euro (invariato rispetto all'assestamento 2018 e al bilancio a legislazione vigente).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel riservarsi di intervenire compiutamente nel corso della prossima seduta, dichiara di non potersi esimere da alcune brevi considerazioni. Nel ricordare le promesse fatte dal Ministro Bonafede il 20 settembre scorso a Bari, con riguardo alle risorse finanziarie da destinare al settore della giustizia, rileva come ancora una volta il Guardasigilli sia costretto a ridimensionare le proprie pretese. Evidenzia infatti come il disegno di legge in esame preveda per il triennio 2019-2021, oltre a un definanziamento pari a 10 milioni di euro del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, l'incremento della dotazione organica di sole 3.000 unità di personale amministrativo e di sole 600 unità di magistrati ordinari. Nel ritenere che la maggioranza stia mentendo per l'ennesima volta al popolo italiano e al Parlamento, si domanda come sia possibile dare attuazione alla riforma del processo penale con risorse così limitate.

Carmelo MICELI (PD), nel condividere le considerazioni della collega Bartolozzi, lamenta che nel provvedimento in discus-

sione viene fatto soltanto un generico riferimento alla magistratura onoraria, manifestando la speranza che a ciò sia posto rimedio nella redazione della nota integrativa. Nel rilevare, inoltre, che è stato avviato un tavolo tecnico sul tema, ritiene che tale procedimento costituisca il modo migliore per rallentare la risoluzione della questione. Rammaricandosi, inoltre, per il generico richiamo agli assistenti giudiziari senza alcun riferimento allo scorrimento delle relative graduatorie, chiede, in merito, precisazioni al Governo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI nel manifestare il proprio imbarazzo di fronte alle pretestuose considerazioni dei colleghi, precisa, preliminarmente, che al tavolo tecnico, strumento utilizzato ampiamente dalla maggioranza della scorsa legislatura, si è ricorso su richiesta dei soggetti interessati. Sottolinea come nessun esecutivo, negli ultimi dieci anni, abbia mai destinato così tante risorse al settore della giustizia. Quanto al rilievo di aver previsto definanziamenti del Fondo per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, osserva che le corrispondenti risorse sono state destinate all'edilizia carceraria. Con riferimento al numero dei magistrati, osserva che si è proceduto ad ampliare la pianta organica degli stessi, per la prima volta dal 2001, e che le assunzioni previste per il triennio sono in linea con l'andamento degli anni precedenti. Per quanto riguarda, da ultimo, il personale amministrativo, fa presente che l'attuale Governo in un solo anno ha previsto assunzioni per un numero di unità tre volte superiore a quanto ha fatto il precedente Esecutivo in cinque anni, a fronte di una totale assenza di interventi da parte dei governi di centro destra.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) sottolinea che le 3000 assunzioni di personale amministrativo previste nel disegno di legge di bilancio si riferiscono al triennio 2019-2021.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ritenere che le critiche sollevate dai

colleghi non abbiano ragion d'essere, ritiene che l'opposizione dovrebbe mostrare apprezzamento per la portata degli investimenti previsti per il settore della Giustizia. Con riguardo agli assistenti giudiziari, precisa, inoltre, che il tenore delle disposizioni contenute nel provvedimento consentirà all'Esecutivo di modulare gli interventi sulla base delle effettive necessità dell'amministrazione giudiziaria.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel replicare al sottosegretario Ferraresi, precisa che l'organico tabellare della magistratura ammonta a circa 11 mila unità e che risulta attualmente scoperto di circa 1000 unità. Ritiene che sia inutile aumentare la pianta organica senza prevedere contestualmente l'assunzione di ulteriori unità di magistrati. Rammenta, inoltre, che anche nella scorsa legislatura è stato disposto un ampliamento dell'organico tabellare e, in proposito, ricorda di essere intervenuto anche in tale occasione per sottolineare l'inutilità di un intervento in tal senso, se non accompagnato anche dall'incremento del numero delle assunzioni. Ritiene, inoltre, che la previsione contenuta nel provvedimento in discussione di incrementare l'organico della magistratura ordinaria di 600 unità, e al contempo l'autorizzazione al Ministero della giustizia a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti, non sia sufficiente neanche a coprire il numero di pensionamenti previsti.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto del Governo 51).

A tale riguardo, rammenta che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha destinato ad una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale quindicennale dal 2017 al 2032. La successiva legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017) ha rifinanziato il Fondo per ulteriori 35,53 miliardi di euro. Complessivamente le risorse stanziare per il periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro. Tali stanziamenti sono stati successivamente ridotti con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 per un importo complessivo pari a 585 milioni per il periodo 2018-2029 in favore degli interventi urgenti per la città di Genova (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029).

Segnala che, come stabilito dalla norma istitutiva, l'utilizzo del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione (decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere).

Avverte che, per quanto riguarda lo schema al nostro esame, il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo è fissato al 31 ottobre 2018. Il parere delle commissioni parlamentari deve essere invece espresso entro il 22 novembre 2018.

Segnala, quindi, che lo schema di decreto in questione suddivide le risorse totali (come detto ammontanti a 35,53 miliardi di euro) tra i seguenti settori di spesa: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 lo schema di decreto dispone, la ripartizione del Fondo investimenti tra le Amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai citati settori di spesa, come da elenco allegato al provvedimento. Nell'ambito di ciascun settore di spesa, l'elenco riporta la quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Osserva che nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Mini-

steri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che al Ministero della giustizia sono assegnate risorse per le seguenti finalità: 0,5 milioni di euro per ricerca di cui, rispettivamente, 0,1 milioni per il 2018, 0,2 milioni per il 2019, 0,2 milioni per il 2020; 419,5 milioni di euro per l'edilizia pubblica di cui, rispettivamente, 7,9 milioni per il 2018, 26,1 milioni per il 2019, 37,4 milioni per il 2020 e 348,2 milioni per gli anni 2021-2033; 65,8 milioni di euro per la digitalizzazione di cui, rispettivamente, 2,6 milioni per il 2018, 2,7 milioni per il 2019, 3,7 milioni per il 2020 e 65 milioni per gli anni 2021-2033; 25 milioni di euro per prevenzione del rischio sismico di cui, rispettivamente, 1,6 milioni per il 2018, 0,6 milioni per il 2019, 1,6 milioni per il 2020 e 21,3 milioni per gli anni 2021-2033; 210,3 milioni di euro per potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, di cui, rispettivamente, 9 milioni per il 2018, 8,5 milioni per il 2019, 8,6 milioni per il 2020 e 184,3 milioni per gli anni 2021-2033; 5 milioni di euro per eliminazione delle barriere architettoniche di cui, rispettivamente, 1 milione per il 2018, 1 milione per il 2019, 1 milione per il 2020 e 2 milioni per gli anni 2021-2033.

Rileva che il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

Segnala che i commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Relativamente al riparto delle risorse tra i diversi ministeri, segnala, in fine, che la maggior parte di esse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37, 2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (10,2 per cento). Al Ministero della giustizia è assegnato il 2 per cento delle risorse complessive (22, 1 milioni di euro per il 2018, 39 milioni per il 2019, 52,5 milioni per il 2020, 611,8 milioni per gli anni 2021-2033).

Ciò premesso, presenta una proposta di valutazione favorevole con un rilievo sul provvedimento in discussione (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la proposta di valutazione testé avanzata dal relatore sarà posta in votazione nella seduta di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in oggetto, recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto del Governo 51);

premesso che:

tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha destinato ad una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale quindicennale dal 2017 al 2032. La successiva legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017) ha rifinanziato il Fondo per ulteriori 35,53 miliardi di euro. Complessivamente le risorse stanziare per il periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro. Tali stanziamenti sono stati successivamente ridotti con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 per un importo complessivo pari a 585 milioni per il periodo 2018-2029 in favore degli interventi urgenti per la città di Genova (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029);

l'utilizzo del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione;

lo schema di decreto in questione suddivide le risorse totali tra i seguenti settori di spesa: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche;

lo schema di decreto in esame, nel ripartire circa 35 milioni di euro, assegna al Ministero della giustizia: 0, 5 milioni di euro per la ricerca (0,1 per il 2018, 0,2 per il 2019, 0,2 per il 2020); 419,5 milioni di euro per edilizia pubblica (7, 9 per il 2018, 26,1 per il 2019, 37, 4 per il 2020 e 348, 2 per gli anni 2021-2033); 210 milioni di

euro per il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso (9,0 per il 2018, 8,5 per il 2019, 8,6 per il 2020 e 184, 3 per gli anni 2021-2033); 5 milioni di euro per l'eliminazione di barriere architettoniche (1,0 per il 2018, 1,0 per il 2019, 1,0 per il 2020 e 2,0 gli anni 2020-2032);

al Ministero della giustizia è assegnato il 2 per cento delle risorse complessive, ripartite tra i vari dicasteri;

ritenuto che:

con particolare riferimento al triennio 2018-2020, andrebbero incrementate le risorse assegnate al Ministero della giustizia per l'edilizia carceraria; ciò al fine sia di realizzare nuovi edifici, sia di

garantire l'adeguata manutenzione e messa in sicurezza di quelli già esistenti;

in riferimento al medesimo periodo, appare, inoltre, opportuno incrementare le risorse destinate all'informaticizzazione dell'amministrazione giudiziaria, anche al fine di implementare il sistema delle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

con il seguente rilievo:

siano sensibilmente incrementati gli stanziamenti per l'edilizia pubblica e per la digitalizzazione delle amministrazioni statali previsti a favore del Ministero della giustizia, con particolare riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con la Presidente della Commissione esteri della *Verkhovna Rada*, Hanna Hopko . 49

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 49

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 13 novembre 2018.

Incontro con la Presidente della Commissione esteri della *Verkhovna Rada*, Hanna Hopko.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.15 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. In particolare, ai sensi della nuova disciplina, i contenuti dei due disegni di legge di stabilità e di bilancio sono oggi oggetto di un unico provvedimento composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono, invece, indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sottolinea che, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con

lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni, nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Rileva che, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio. Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione.

Sottolinea che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Segnala che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Osserva che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui rinvia integralmente, rileva che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda, infine, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concer-

menti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Alberto RIBOLLA, *relatore*, in via preliminare, trattandosi del primo provvedimento di questa tipologia per la legislatura in corso, richiama brevemente il quadro normativo di contabilità pubblica all'interno del quale s'inseriscono le disposizioni.

Ribadendo quanto già segnalato dalla presidente Grande, segnala che, con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La I Sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità; la II Sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Rileva che l'integrazione in un unico documento dei contenuti di quelli che erano i disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva allora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Nell'illustrazione della I Sezione, preannuncia che darà conto solo del contenuto degli interventi di rilievo per gli ambiti di competenza della III Commissione, senza soffermarsi sul complesso delle misure economico-finanziarie, per l'analisi delle quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

In primo luogo, osserva che viene rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica: l'articolo 28, comma 13, demanda infatti ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi se-

condo la procedura prevista per l'adozione dei decreti per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, la rimodulazione, sulla base dei fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica. La relazione tecnica precisa opportunamente che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante che la rimodulazione in parola dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

In proposito ricorda che la legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato l'indizione del concorso annuale in questione e che l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018: tale misura è stata ulteriormente prorogata al 2019 dalla legge di bilancio per il 2018.

Evidenzia che l'articolo 57, comma 15, prevede una riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 35,4 milioni di euro per il 2019 e a 32,4 milioni di euro a decorrere dal 2020. È, altresì, previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali delle quali è parte.

Segnala che la norma riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, incidendo sullo stanziamento di cui al capitolo 3393, *Contributi ad organismi internazionali*, dello stato di previsione del MAECI, che passa nel 2019 da 434 a 398,7 milioni e da 434 a 401,7 milioni a partire dal 2020.

Con riferimento al 2018 ricorda che l'Italia ha interamente versato il contributo di 80,2 milioni di euro, previsto in forza dell'applicazione della chiave di contribuzione del 3,7 per cento al totale delle spese ONU, disposta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ricorda, altresì, che il nostro Paese si trova nella lista dei dieci maggiori contributori al bilancio delle missioni di pace

delle Nazioni Unite, che costituisce un distinto canale di finanziamento dell'ONU, avendo versato per queste operazioni 273,9 milioni di dollari per il 2016-2017, 255 milioni di dollari per il 2017-2018 e 250,7 milioni di dollari per il 2018-2019.

Sul piano normativo, segnala che interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia – sono già stati disposti in passato e segnatamente dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016.

Da ultimo fa presente che l'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria », il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo alle Nazioni Unite, per un eguale importo.

Con riferimento al primo periodo del comma in esame, chiede al rappresentante del Governo di esplicitare meglio le tipologie di contributi oggetto di riduzione a partire dall'esercizio 2019, atteso che il capitolo 3393 dello stato di previsione del MAECI appare generalmente destinato all'erogazione di contributi alle Nazioni Unite.

Inoltre, con riferimento all'obbligo, posto in capo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di rinegoziare « i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazio-

nali di cui l'Italia è parte » ritiene necessario valutare l'opportunità di chiarire a quale specifico accordo internazionale la disposizione in esame intenda fare riferimento.

Proseguendo rileva che l'articolo 57, comma 16, del provvedimento in titolo dispone una diminuzione delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione. La Relazione tecnica mette in luce che la modifica si rende opportuna in ragione della bassa percentuale di votanti costantemente registrata all'estero e dell'incremento significativo – oltre il 22 per cento – degli elettori registrati in altri Paesi UE. Essa comporterebbe – nell'ipotesi, ritenuta verosimile, di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto – la necessità di approntare, nel 2019, un totale di 298 sezioni invece delle 932 necessarie a normativa vigente. Si stima un conseguente risparmio pari a 2 milioni di euro. La Relazione tecnica afferma, altresì, che la riduzione « non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto ».

Segnala altresì che il disegno di legge di bilancio dispone, all'articolo 19, comma 2, lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo. Sottolinea che la condivisibile finalità dell'intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane.

Venendo ai contenuti della II Sezione, concernente la parte contabile del provvedimento, osserva che essa riveste un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o

riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.

Sulla base di quanto detto, rileva che nella II Sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi o tra fattori legislativi e fabbisogno; dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Sottolinea che alle previsioni di entrata e di spesa della II Sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella I Sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio « integrato », che costituirà l'unità di voto.

Osserva che l'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della II Sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella I Sezione.

Rileva che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla Tabella 6. Nell'analisi per missioni e programmi, peraltro, invita a considerare anche la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale.

Evidenzia che lo stato di previsione del MAECI si articola in due missioni e quattordici programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell'azione amministrativa del Ministero, che riguardano per il 2019 in ambito europeo, la gestione del fenomeno migratorio, della difesa comune e dell'integrazione dell'area balcanica; in ambito mediterraneo, l'interlocuzione con i Paesi di provenienza o transito dei flussi migratori, la stabilizzazione dell'area ed il contrasto al terrorismo; nel campo della sicurezza e della promozione dei diritti umani, la prosecuzione dell'azione diplomatica volta a risolvere le crisi nel vicinato meridionale e orientale e in Africa; sul fronte della « diplomazia per la crescita », la promozione degli interventi per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese; sul versante delle sfide globali, la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese; in tema di aiuto allo sviluppo, l'impegno ad un graduale riallineamento all'obiettivo dello 0,7 per cento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) rispetto al reddito nazionale lordo (RNL) come indicato nel Documento di economia e finanza; in campo amministrativo, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse; riforma dell'azione amministrativa, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Segnala che per lo stato di previsione del MAECI, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 2.733 milioni di euro nel 2019, a 2.693,7 milioni di euro per il 2020 e 2.645,8 milioni di euro per il 2021. In termini di cassa, le spese finali del MAECI sono pari a 2.739,4 milioni di euro nel 2019, a 2.693,8 milioni di euro nel 2020 e a 2.645,8 milioni di euro nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MAECI, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente in misura più intensa nell'anno 2019 (+124,1 milioni), meno pronunciato nella proiezione per il 2020 (+84,7 milioni) e ancor minore nella proiezione 2021 (+36,8 milioni).

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, rileva che il disegno

di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 124,1 milioni di euro (4,7 per cento). Tale differenza positiva è imputabile quasi totalmente all'aumento delle spese di parte corrente, pari a 121,7 milioni di euro, laddove le spese di conto capitale aumentano di 2,4 milioni di euro.

Evidenzia che gli stanziamenti di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale, in linea con il dato degli esercizi precedenti. L'effetto finanziario è ascrivibile alle misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I, che determinano nel complesso un effetto negativo di 37,3 milioni di euro esclusivamente di parte corrente.

Sottolinea che il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione propone stanziamenti per il MAECI pari a 2.733 milioni di euro per il 2019.

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma anche per il 2019, rispetto alla legge di bilancio 2018, la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 98,9 per cento delle spese finali del Ministero.

Segnala che le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2019, residui presunti pari a 37,19 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.739,39 milioni. La massa spendibile (residui più competenza) ammonta pertanto a 2.770,22 milioni; pertanto il coefficiente di realizzazione — che dà conto della capacità di spesa — si attesta sul valore di 98,88 per cento. Le autorizzazioni di cassa condizionano, infatti, la possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza e dei residui, con rilevanti conseguenze sull'andamento dell'esercizio finanziario.

Sottolinea che, come già accennato, la spesa complessiva del MAECI è allocata su due missioni. La missione L'Italia in Europa e nel mondo, articolata in dodici programmi, assorbe la quasi totalità, 96,9

per cento, delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) si compone di due programmi ed è dotata del restante 3,1 per cento delle risorse.

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, rileva che le spese finali della missione L'Italia in Europa e nel mondo sono pari a 2.647,91 milioni di euro per il 2019. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.685,27 milioni), tale missione registra un decremento di 37,35 milioni di euro, che riguarda principalmente il programma Promozione della pace e sicurezza internazionale (-35,35 milioni) e, in misura assai minore, il programma Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (meno 2 milioni). In particolare, il programma Promozione della pace e sicurezza internazionale registra un decremento dovuto ad un intervento nella I Sezione (articolo 57, comma 15 del disegno di legge di bilancio) consistente nella riduzione del contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite nella misura di 35,35 milioni di euro nel 2019, a valere sul capitolo 3393 (Contributi a organismi internazionali).

Quanto al Programma Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, segnala che la riduzione di 2 milioni di euro sul capitolo 1613 (Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria) deriva da un intervento nella I Sezione consistente nella richiamata riduzione dei seggi da istituire presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione delle elezioni europee previste nel 2019 (articolo 57, comma 16 del disegno di legge di bilancio).

Sebbene le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione si rinvercano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), segnala che altre poste di bilancio che assumono rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione compaiono

anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

La principale delle due missioni è la Missione 4 (L'Italia in Europa e nel mondo) che con un'autorizzazione di spesa pari a 2.647,9 milioni di euro rappresenta il 96,9 per cento del totale delle autorizzazioni riportate nello stato di previsione del MAECI. Nell'ambito della Missione 4 la parte più consistente dei finanziamenti è ascrivibile al programma Cooperazione allo sviluppo per un importo pari a 1.178,1 milioni di euro nel 2019 (a fronte dei 1.049,3 milioni del 2018), cui seguono il programma Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini ed alle imprese, con stanziamenti per 594,1 milioni rispetto ai 586,1 milioni previsti dal bilancio 2018, il programma Promozione della pace e sicurezza internazionale, con risorse per 428 milioni contro 466 milioni previsti l'anno scorso, il programma Promozione del sistema Paese, con importi pari a 200,7 milioni rispetto ai 188,7 previsti nel 2018, il programma Presenza dello Stato attraverso le strutture diplomatico-consolari, con risorse per 79,6 milioni contro i 72,8 del 2018 ed il programma Italiani nel mondo e politiche migratorie con un incremento, poiché passa dai 63,3 milioni del 2018 agli 82,3 milioni del nuovo bilancio.

In conclusione, richiama il quadro delle risorse programmate per il 2019 a supporto di due importanti ambiti d'intervento di grande interesse per la Commissione, quali la cooperazione allo sviluppo e la partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali.

Osserva che, con l'entrata in vigore della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

Per quanto concerne quest'ultima, segnala che le risorse totali ammontano a 513,4 milioni laddove, come accennato, lo

stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato degli esteri registra, a carico dell'intero Programma 4.2, 1.178,1 milioni di euro per il 2019.

Rileva che utili indicazioni vengono inoltre all'apposito allegato allo stato di previsione del MAECI che riporta, secondo quanto opportunamente previsto dall'articolo 14 della già richiamata legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

Evidenzia che un esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Rileva che nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che espone un totale riferito ad interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo pari a 2.052,62 milioni, si segnalano, in particolare, nell'Allegato, i seguenti capitoli: capitolo 2351/2 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo di 1.300 milioni con una significativa riduzione di 350 milioni di euro rispetto al 2018; capitolo 2352, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 197 milioni, con un'ulteriore riduzione di 2,55 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente; capitolo 2353, fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 149,59 milioni, con un decremento di 20,41 milioni rispetto all'anno 2018.

Sottolinea che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta nel 2019 a 2.012,26 milioni, si segnalano i seguenti capitoli: capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), 1.296,77 milioni, con un incre-

mento di 232,86 milioni rispetto al 2018; capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, 452 milioni, con un aumento di 12,36 milioni rispetto alla dotazione 2018; capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, 116,37 milioni, con un aumento di 12,36 milioni rispetto all'esercizio precedente; capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, 106,7 milioni, con un incremento di 56,7 milioni rispetto al 2018.

Ricorda inoltre che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo nel 2019, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Ambiente, 16,57 milioni; Sviluppo economico, 1,17 milioni; Istruzione, università e ricerca, 19,35 milioni; Infrastrutture e trasporti, 0,11 milioni; Salute, 14,73 milioni.

Il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – competenza, bilancio integrato 2019 – raggiunge la somma di 5.077,47 milioni.

Rileva che un altro rilevante fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia è quello previsto dalla legge n. 145 del 2016 che ha introdotto una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiane alle missioni internazionali. Ai sensi dell'articolo 4 della nuova normativa è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo

presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Nello stato di previsione – disegno di legge di bilancio integrato 2019 – del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 5.8) sono state appostate, interamente nel capitolo 3006, risorse per 997,24 milioni di euro, risultanti già peraltro a legislazione vigente.

Conclusivamente, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sui provvedimenti in titolo, riservandosi di integrarne il testo sulla scorta delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito e di farsi latore di eventuali proposte emendative.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO sottolinea che nel disegno di legge di bilancio in esame vengono finanziati interventi che sono giudicati imprescindibili per garantire il buon funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, manifestando apertura per le proposte virtuose che potranno emergere dal dibattito parlamentare. Segnala che i fondi aggiuntivi a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo (FES), rappresentando una mera partita di giro, non rappresentano un incremento reale del bilancio della Farnesina. Con riferimento alla riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a 35,4 milioni di euro per il 2019 e a 32,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, precisa che si tratta di una valutazione previsionale, dal momento che l'entità della riduzione è soggetta a fattori mutevoli. Riguardo ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle sezioni elettorali presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli italiani residenti all'estero, ribadisce che tale ridimensionamento non comporterà disagi per gli elettori.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	57
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	66
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame rinvio</i>)	66

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Gen. D. Guglielmo Luigi Miglietta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51)	67
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due

disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni, nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come chiarato dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la Commissione Difesa, oltre alle disposizioni di propria

competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche la Tabella 11, relativa allo stato di previsione del dicastero della difesa, contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Evidenzia, poi, che la Commissione potrà esaminare eventuali emendamenti o ordini del giorno riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con fina-

lità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Infine, con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione Difesa, è stato fissato alle ore 18 di domani, mercoledì 14 novembre e che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio, entro le ore 16 di giovedì 15 novembre.

Infine, ricorda che le Commissioni di settore dovranno concludere il proprio esame in tempo utile per consentire alla Commissione Bilancio di concludere l'esame in sede referente e iniziare la discussione in Assemblea nell'ultima settimana di novembre.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, osserva che, come ha già ricordato dalla Presidente, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferito a un periodo triennale ed articolato in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Si sofferma, quindi, sui profili di competenza della Commissione Difesa conte-

nuti nella prima sezione, evidenziando innanzitutto che l'articolo 30 autorizza, nel quinquennio 2019-2023, l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organiche. Segnala, quindi, che secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, con la disposizione in esame, la dotazione organica delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva.

Osserva, poi, che le assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale. In particolare, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri è prevista l'assunzione di 427 unità per ciascun anno del quinquennio per un totale di 2.135 unità, anche se la relazione tecnica precisa che «rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria».

Sottolinea, quindi, che il comma 1 fa salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, richiamando espressamente gli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare.

Il comma 3 prevede poi che alle assunzioni si provveda mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare.

Fa presente, quindi, che l'articolo 34 determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego, pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal

2021, stabilendo, altresì, al comma 6, che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. Qualora i predetti provvedimenti negoziali non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è previsto che il suddetto importo annuale sia destinato, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Rileva che l'articolo 36 interviene sul Fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto « decreto sicurezza e immigrazione ») per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, incrementandone la dotazione finanziaria di 70 milioni di euro dal 2020, al fine di consentire l'apporto di correzioni ed integrazioni ai decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 29 maggio 2017.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 ha istituito un Fondo finalizzato all'adozione dei richiamati provvedimenti integrativi e correttivi dei citati decreti legislativi che hanno disposto il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nel quale sono allo stato « cristallizzate » le risorse finanziarie residue già previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 15.089.182 di euro per l'anno 2018 e a 15.004.387, a decorrere dal 2019. Tali risorse saranno incrementate di un ulte-

riore stanziamento di 5 milioni di euro annui, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2018, in corso di conversione.

Ricorda, peraltro, che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 è stato approvato un emendamento all'articolo 1 che prevede una delega al Governo per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui al presente articolo.

Osserva, quindi, che l'articolo 57, comma 12, reca una novella all'articolo 1, comma 30, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), successivamente modificato dall'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Nello specifico, viene elevato da 5 milioni di euro a 8 milioni di euro, a decorrere dal 2019, il limite della riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni, da parte di alcune imprese beneficiarie, dei finanziamenti a tasso zero erogati in base alla legge n. 808 del 1985, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

Ricorda che, per le somme in restituzione, la legge di stabilità 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, affinché potessero essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla legge n. 808 del 1985.

Sempre l'articolo 57, al comma 15, prevede una riduzione del contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite nella misura di 35,4 milioni di euro per il 2019 e di 32,4 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Segnala, poi, il comma 1 dell'articolo 59 che dispone, da un lato, una riduzione delle spese militari pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2019, senza tuttavia

individuare gli specifici settori oggetto di revisione; dall'altro un'ulteriore riduzione per complessivi 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031, nell'ambito delle risorse destinate ad attività industriali ad alta tecnologia e sostegno all'esportazioni, ai sensi della lettera f) dell'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016).

Nello specifico, sottolinea che il comma 140 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale, di cui quasi 10 miliardi di euro assegnati alla Difesa. In seguito, l'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ha rifinanziato il citato fondo per un totale di 35,53 miliardi di euro, di cui 5.814,8 milioni di euro destinati alla Difesa, secondo quanto previsto dallo schema di riparto attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (A.G. n. 51).

La disposizione prevede, inoltre, che entro il 30 gennaio 2019 – con apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – dovranno essere rideterminati i programmi di spesa oggetto delle previste riduzioni.

Sempre l'articolo 59, dispone – al comma 2 – la riprogrammazione di talune spese per investimenti iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e afferenti alle autorizzazioni di spesa relative ai programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nell'ambito della legge n. 266 del 1997, compreso il programma *European fighter aircraft* (EFA), nonché al programma di sviluppo di unità navali della classe FREMM, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2006

(legge n. 266 del 2005), come rifinanziata dal comma 140 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

La rimodulazione in senso «orizzontale», ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/2021 al triennio 2025/2027), degli stanziamenti relativi ai richiamati programmi è pari a 78 milioni di euro nel 2019 (-38 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e -40 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005), a 95 milioni di euro nel 2020 (-90 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e -5 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005) e a 40 milioni di euro nel 2021 (-40 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e -5 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005).

Passa, quindi, ad illustrare la seconda sezione del provvedimento che contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare, osserva che i prospetti deliberativi di tale sezione riportano: le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa; le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la seconda sezione; gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la prima sezione del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti nella seconda sezione e degli effetti finanziari della prima sezione.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero della difesa, l'articolo 101 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese relative all'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11) che espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 21.689,8 milioni di euro.

Inoltre, l'articolo 101 reca disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione, ovvero determinazioni quantitative, che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2019: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2019; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelievi dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare.

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Da ultimo, il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza » delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Sottolinea, poi, che l'articolo 107 del disegno di legge di bilancio riporta disposizioni diverse tese a confermare alcune forme di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, oltre al comma 6, che prevede la possibilità di utilizzare come residui nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2017 relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale dello Stato, tra cui quello delle Forze armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, rileva che il comma 25 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in posizione extraorganica presso le altre amministrazioni.

Infine, il comma 27 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra i diversi ministeri interessati dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e, in misura minore, in altre forze di polizia e presso il Ministero dell'agricoltura.

Un'ultima disposizione del disegno di legge di bilancio che merita di essere menzionata riguarda il comma 7 dell'articolo 98 – relativo all'autorizzazione delle spese del Ministero dell'interno, Tabella n. 8) – che conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia delle disposizioni relative al cedolino

unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.

Passando alle previsioni per il triennio 2019-2021, osserva che il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 21.426,2 milioni di euro nel 2019, a 21.870,6 milioni di euro per il 2020 e a 21.951,4 milioni di euro per il 2021.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 22.471,6 milioni di euro nel 2019, a 21.620,4 milioni di euro nel 2020 e a 21.580,1 milioni di euro nel 2021.

Dunque, rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone per il Ministero della difesa, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa in leggera crescita.

Con specifico riferimento alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio reca spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, di circa 458,3 milioni di euro. Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento, pari a 917,7 milioni di euro, delle spese di parte corrente e di una diminuzione delle spese di parte capitale pari a 459,4 milioni di euro.

Con riferimento alla spesa finale del bilancio statale, gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari al 3,32 per cento, in leggera diminuzione rispetto al 2018 (3,36 per cento).

Evidenzia, quindi, che rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019, attuata con il disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 254,6 milioni di euro, imputabili interamente alla spesa in conto capitale. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla seconda sezione determinano un decremento della spesa pari a 169,5 milioni

di euro, mentre le misure legislative introdotte dall'articolato della prima sezione determinano nel complesso un effetto negativo di 85 milioni di euro.

Nel complesso, il disegno di legge di bilancio integrato propone, dunque, stanziamenti per il Ministero della difesa pari a 21.426,2 milioni per il 2019.

Rileva, quindi, che la spesa complessiva del Ministero nel 2019 è allocata su 3 missioni e 9 programmi.

La missione principale è la Missione n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio », che rappresenta circa il 92 per cento del valore della spesa finale complessiva ed è pari a 19.760,5 milioni di euro. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 20.015 milioni, tale missione registra una diminuzione delle spese pari a 254,5 milioni di euro. I programmi ridotti sono: « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » (decremento di 240,5 milioni di euro) e « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » (decremento di 14 milioni di euro).

Le altre due missioni sono la missione n. 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » con una spesa pari a circa 467,2 milioni di euro e la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » con circa 1.198,5 milioni di euro. In particolare, con riferimento all'ambito della missione n. 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », ricorda che, a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, il nuovo programma 18.17 « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare » appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia il programma 5.8 cap. 3006/1 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sul quale sono appostati per il 2019 fondi pari a 997,2 milioni di euro.

Con riferimento, invece, al Ministero dello sviluppo economico, ricorda che in tale Dicastero figurano essenzialmente spese per investimenti allocate in massima parte nel programma 11.5 «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» della Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» e destinate alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa.

Il programma, che a legislazione vigente reca spese complessive di 3.215,4 milioni di euro, subisce una riduzione di 118 milioni di euro ascrivibile, per 78 milioni di euro, all'intervento di riprogrammazione al 2025 di spese per investimenti previsto dal comma 1 dell'articolo 59 del disegno di legge di bilancio concernenti i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, compreso il programma *European fighter aircraft* (EFA) e lo sviluppo di unità navali della classe FREMM (di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005) e per i restanti 40 milioni di euro ad interventi che consistono in rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti.

Alberto PAGANI (PD) invita la relatrice ed il Governo a fornire chiarimenti utili a far comprendere meglio la direzione in cui si muove la legge di bilancio per il 2019.

In particolare, ritiene che sarebbe opportuno precisare se le misure riguardanti l'assunzione straordinaria di personale servano ad incrementare le consistenze organiche oppure siano destinate a com-

pensare le uscite previste per i pensionamenti del personale giunto a fine carriera.

In secondo luogo, ricorda come nelle audizioni svolte ad inizio di legislatura tutti i Capi di stato di Forza armata abbiano espresso forte preoccupazione riguardo alla possibilità di continuare ad assolvere ai compiti istituzionali delle varie Forze in un quadro di crescente scarsità di risorse finanziarie. Destano perplessità la progressiva riduzione degli organici del personale militare e civile della Difesa, nonché le decurtazioni delle risorse destinate all'acquisizione dei più importanti programmi d'armamento di cui le Forze armate hanno deciso di dotarsi come, per esempio, il programma delle unità navali FREMM, dei velivoli aerei *Eurofighter*, dei droni P2HH e dei velivoli di quinta generazione *F-35*.

Ritiene che il termine rimodulazione, utilizzato per far slittare negli anni gli impegni di spesa relativi all'acquisto di tali programmi, esprima un concetto troppo vago e generico e domanda, per tale ragione, quale siano le reali intenzioni del Governo riguardo ai principali programmi d'investimento della Difesa.

Elio VITO (FI) condivide il ragionamento del collega del Partito Democratico riguardo alla preoccupazione che il piano di assunzioni straordinarie si riveli insufficiente, anche in considerazione del fatto che nei prossimi anni è atteso un picco nelle uscite del personale militare per raggiunti limiti d'età. Ritiene, infatti, che sarebbe stato necessario predisporre un piano di assunzioni molto più incisivo e di ben più alto profilo.

Evidenzia, poi, come anche le risorse finanziarie messe a disposizione per il riordino delle carriere risultino, alla fine, ben poca cosa, e siano state inserite nella manovra più per dare una dimostrazione simbolica che per rispondere alle esigenze effettive del personale.

Si sofferma, poi, sulle misure recate dal comma 1 dell'articolo 59, sottolineando che – oltre a una prima riduzione generica di 60 milioni di euro delle spese della Difesa – si dispone anche un'ulte-

riore riduzione di spesa di 531 milioni di euro, nel periodo 2019-2031, per i programmi ad alta tecnologia, rinviando ad apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione dei programmi di spesa oggetto delle previste riduzioni. Al riguardo, evidenzia come sia opportuno prevedere che la Commissione difesa possa essere coinvolta esprimendo il proprio parere sullo schema di decreto, tanto più alla luce del fatto che il coinvolgimento parlamentare sui programmi d'armamento è previsto da specifiche disposizioni di legge.

Preannuncia, quindi, l'intenzione di presentare un emendamento che vada in tal senso, auspicando che la Commissione intenda convergere su di esso unanimemente.

Considera di estrema importanza, per la Difesa, mantenere fede agli impegni assunti in sede internazionale nell'ambito delle organizzazioni sovranazionali cui l'Italia aderisce e, pertanto, guarda con preoccupazione ad una politica di tagli che si allontana sempre di più dall'obiettivo di destinare alle spese per la difesa il 2 per cento del PIL, come richiesto in ambito NATO. Sottolinea il ruolo positivo che gli investimenti per la Difesa svolgono sia con riguardo alla sicurezza nazionale, sia con riferimento alla promozione dello sviluppo industriale nazionale evidenziando anche le ricadute civili e sociali che derivano dagli investimenti della Difesa nonché l'importanza di non ridurre il progresso tecnologico.

Formula, quindi, un giudizio fortemente contrario sulle misure contenute nella legge di bilancio riguardanti il mondo militare e sollecita la Commissione a non conformarsi a una logica di riduzione della spesa per la difesa.

Salvatore DEIDDA (FdI) esprime la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia alla contrazione delle spese per la difesa, ricordando che i vertici militari, nelle audizioni svolte ad avvio di legislatura, hanno esposto alla Commissione la loro preoccupazione per la scarsità di risorse finanziarie.

Sottolinea come le misure previste nella legge di bilancio per favorire l'assunzione di personale militare siano poca cosa rispetto a quanto stanziato per il reddito di cittadinanza e anche le risorse destinate al riordino delle carriere risultano assolutamente insufficienti.

Auspica, quindi, che la manovra possa essere migliorata attraverso l'accoglimento di emendamenti presentati dall'opposizione e che non si voglia costringere le nostre Forze armate a operare con mezzi giunti oramai alla fine del loro ciclo operativo.

Emanuela CORDA (M5S) assicura che il Governo e la maggioranza stanno lavorando con grande attenzione per venire incontro alle giuste richieste provenienti dal personale militare e si dichiara fiduciosa che la manovra economica saprà corrispondere alle attese.

Evidenzia come, dopo lungo tempo, si siano finalmente stanziati risorse per il riordino delle carriere del personale e conferma come anche il tema degli investimenti per la difesa stia a cuore delle forze politiche che sostengono il Governo.

Al riguardo precisa come le rimodulazioni previste saranno attuate in modo tale che i programmi avviati possano proseguire in maniera efficiente, dal momento che le riduzioni di spesa programmate sono volte ad incidere esclusivamente sulle sacche di spesa eccessive.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018 — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento ricordando che l'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha istituito – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) – il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, il cui scopo è quello di accrescere la dotazione di capitale materiale e immateriale del Paese, così da aumentare la sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità dei servizi pubblici e rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo.

Inoltre, il fondo contribuisce a rendere la politica economica più orientata al medio e lungo periodo, considerato che le grandi infrastrutture, la sicurezza delle scuole, la tutela del territorio, lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia, l'attività di ricerca, la sicurezza interna ed esterna devono poter contare su risorse preordinate su tempi lunghi.

Ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2017 ha destinato oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale quindicennale, dal 2017 al 2032, a una serie di settori di spesa, tra i quali rilevano – ai fini dell'e-

same dello schema di decreto da parte della Commissione difesa – i settori della ricerca, della difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria, dell'attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, della digitalizzazione delle amministrazioni statali e del potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso.

Ricorda, infine, che l'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, attraverso i quali si provvede anche ad individuare gli interventi da finanziare e i relativi importi.

Ciò premesso, segnala che la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1072) ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per gli anni dal 2018 al 2033, per un totale di 35,53 miliardi di euro, così suddivisi: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni per l'anno 2019, 2.180 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per l'anno 2024 e, infine, 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Tuttavia, poiché il decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto-legge Genova), attualmente all'esame del Parlamento, ha provveduto alla copertura degli oneri finanziari derivanti da diversi articoli – pari a complessivi 585 milioni nel periodo 2018-2029, di cui 83 milioni per il 2018, 195 per il 2019, 37 per il 2020 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 – tramite le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, la quota residuale che lo schema di decreto in esame provvede a ripartire, ammonta a 717 milioni nel 2018, 1.420 nel 2019, 2.143 nel 2020 e a 21.250 milioni per il periodo dal 2021 al 2029.

Sottolinea che, come precisato nella Relazione illustrativa che correda lo

schema di decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo è stata definita, con riferimento a ciascuno dei settori di spesa previsti dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.

Evidenzia, quindi, che considerando il totale delle risorse assegnate negli anni 2018-2033, il settore di spesa a cui sono state attribuite più risorse è quello dei « trasporti e viabilità », che assorbe quasi un quarto delle risorse totali, seguito dal settore « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » che riceve quasi un quinto del totale delle risorse.

Pertanto, dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (10,2 per cento).

In particolare, al Ministero della difesa sono nel complesso assegnati 5.814,8 milioni di euro per il periodo dal 2018 al 2033, di cui, con riferimento alla spesa per il settore ricerca circa 10 milioni di euro; con riferimento alla spesa per il settore difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche 389,8 milioni, circa il 7 per cento; con riferimento alla spesa per l'edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria 1.683,7 milioni, circa il 29 per cento; con riferimento alla spesa per attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni 2305,5 milioni, circa il 40 per cento; con riferimento alla spesa per la digitalizzazione delle amministrazioni statali 524,5 milioni, circa il 9 per cento; infine, con riferimento alla spesa per il

potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso 901,3 milioni, circa il 15 per cento.

Ricorda, poi, che sempre il comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prescrive che debbano anche essere individuati « gli interventi da finanziare ed i relativi importi » di destinazione delle risorse medesime, nonché, « ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi ».

Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto in esame non indica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi e, pertanto, ritengo utile acquisire un quadro informativo più puntuale e dettagliato in merito ai progetti concreti cui la Difesa intende destinare le risorse assegnate e per le quali ha avanzato richiesta. In tale quadro, l'audizione che si svolgerà al termine di questa seduta appare indubbiamente importante al fine di poter poi presentare una proposta di parere nella quale formulare i possibili rilievi da sottoporre alla Commissione bilancio.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 novembre 2018.

Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Gen. D. Guglielmo Luigi Miglietta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (*Esame e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 87

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, segnala che il disegno di legge di bilancio (A.C. 1334), presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Ricorda che la legge di bilancio costituisce l'atto conclusivo e politicamente più

rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di finanza pubblica 2018.

Al riguardo ricorda che nella NADEF il Governo ha rilevato come la politica di bilancio che intende perseguire, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, si caratterizza per un diverso percorso di aggiustamento del saldo strutturale rispetto a quanto previsto nel precedente documento programmatico. In particolare, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, il Governo ha previsto un indebitamento netto nominale del 2,4 per cento del PIL nel 2019, ed in discesa al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamento netto strutturale dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Venendo ai contenuti della manovra di bilancio, segnala quanto segue. In primo luogo essa deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n. 119 del 2018,

essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra.

Il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021.

Nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente. La riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sola sterilizzazione della clausola IVA che avrebbero previsto, senza l'intervento del Governo, un aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 per cento al 24,2 per cento ed un aumento dell'aliquota ridotta dal 10 per cento all'11,5 per cento. Nel biennio successivo si riduce l'incidenza delle minori entrate, le maggiori spese superano i 28 miliardi e, in particolare, cresce il peso delle spese in conto capitale, che nel 2021 rappresentano oltre il 30 per cento dei nuovi interventi.

Nel 2019 la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da maggiore deficit. Le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi.

L'effetto della manovra sui saldi di finanza pubblica è il seguente. Il saldo netto da finanziare è pari a -27,994 miliardi per il 2019, -26,264 miliardi per il 2020 e -30,012 miliardi per il 2021. Il fabbisogno è pari a -22,132 miliardi per il 2019, -26,918 miliardi per il 2020 e -25,632 miliardi per il 2021. L'indebitamento netto è pari a -21.847 miliardi per il 2019, -26,794 miliardi per il 2020 e -25,269 miliardi per il 2021.

Le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici.

Per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici.

Sul fronte delle entrate le risorse a copertura derivano in buona misura dalla soppressione di ACE e IRI, dagli interventi

sulle società di assicurazione dal differimento della deducibilità delle riduzioni di valore dei crediti e della rimodulazione della deducibilità delle DTA sull'avviamento.

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio all'esame della Commissione è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità, in due sezioni. La prima sezione contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.

Per quanto concerne le misure recate nel disegno di legge di bilancio, le stesse possono riepilogarsi articolandole per settori omogenei di intervento, costituiti dai seguenti 15 settori: 1) misure per la crescita anche mediante politiche fiscali; 2) tutela del risparmio; 3) investimenti pubblici e finanza locale; 4) politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno; 5) controllo e razionalizzazione della spesa pubblica; 6) politiche sociali e per la famiglia; 7) sanità; 8) scuola, università e ricerca; 9) cultura, spettacolo e sport; 10) giustizia; 11) previdenza, lavoro e occupazione; 12) ambiente, territorio e protezione civile; 13) agricoltura; 14) infrastrutture; 15) amministrazione e pubblico impiego.

Segnala che nel corso della propria relazione si soffermerà sui primi otto settori di intervento, mentre la collega Comaroli illustrerà i settori da 9 a 15.

In merito alle misure per la crescita, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala, in primo luogo, la previsione di un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024

della cosiddetta « Nuova Sabatini », misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 19, comma 1).

Per quanto concerne il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo (articolo 19, comma 2).

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale (articolo 19, comma 3).

È istituito un fondo per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (articolo 19, comma 4).

Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa (articolo 19, commi 5 e 6).

Viene istituito un Fondo di sostegno al *Venture Capital*, con una dotazione di 30

milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital*. Viene contestualmente disposta la chiusura del Fondo Balcani di venture capital e del Fondo per il finanziamento di operazioni di *Start Up* (articolo 19, commi 7-19).

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (*Voucher manager*) (articolo 19, commi 21-23).

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 19, comma 20).

È ampliata la platea dei potenziali destinatari della misura « Resto al Sud », introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, elevando l'età massima da 35 a 45 anni e sopprimendo l'esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (articolo 45).

Nel settore dell'industria aeronautica, si eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (articolo 57, comma 12).

Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico sono peraltro oggetto di rimodulazioni compensa-

tive orizzontali, ai sensi della Sezione II del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (capitolo 7423, piano di gestione 2).

Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della crescita, segnala: la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cosiddette clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi (articolo 2); l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE (articolo 3); l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (articolo 4); l'introduzione di un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5); un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (articolo 6); il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (articolo 7); un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF (articolo 8); l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 metri quadri di superficie (articolo 9); la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio se-

condo gli investimenti effettuati – del cosiddetto iperammortamento, che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (articolo 10); la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 11), nonché della detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde (articolo 12); la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13); la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018 (articolo 14); l'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, articolo 47).

Per quanto riguarda le misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, l'articolo 79, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova.

Un ulteriore gruppo di norme fiscali dispone, tra l'altro, l'incremento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (articolo 80), l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI (articolo 82), la rimodulazione, con un complessivo innalzamento, delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (articolo 86), l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (articolo 88).

Per quanto concerne la tutela del risparmio, l'articolo 38 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.

Al ristoro potranno accedere i risparmiatori che hanno acquistato, avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

La misura del ristoro è pari ad almeno il 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato per il risarcimento del danno nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF rimodulabile a seconda della dotazione del fondo, ma comunque entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF e vengono previste procedure semplificate per i risparmiatori. Viene altresì creato un canale prioritario per i risparmiatori al di sotto della soglia di 35 mila euro di reddito ISEE.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l'incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne l'incremento delle risorse, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021,

così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall'1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.

Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico definito nella NADEF, l'intervento di maggiore portata contenuto nel disegno di legge di bilancio è quello all'articolo 15, che istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è il seguente: 2,9 miliardi di euro per il 2019, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Per quanto attiene al miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, segnala l'articolo 18 del disegno di legge, il quale prevede l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata « InvestItalia », sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l'elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri; l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento. Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

È inoltre prevista l'adozione di specifiche misure per assicurare un efficace

coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche istituita dall'articolo 17 del disegno di legge, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Tra i compiti assegnati a Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l'assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.

Passando poi al settore della finanza locale, fa presente che il disegno di legge contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

Per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali l'intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall'articolo 16, commi da 1 a 3. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito «Fondo»), nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si prov-

vede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di: 3 miliardi di euro il 2019, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo viene destinato, in larga parte, alle finalità di copertura finanziaria di una serie di norme previste dal disegno di legge di bilancio:

dell'articolo 42, comma 2, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;

dell'articolo 60, comma 8, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale norma comporta una riduzione delle risorse del Fondo di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

dell'articolo 61, comma 12, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni

a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione per pari importo di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

dell'articolo 64, comma 2, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Nel disegno di legge di bilancio (seconda sezione), per il triennio 2019-2021 il fondo presenta una dotazione finanziaria, al netto delle coperture finanziarie sopra indicate, pari a 253,8 milioni per l'anno 2019, 250 milioni per l'anno 2020 e di 989 milioni per l'anno 2021.

Infine, segnala l'articolo 27, che innalza l'importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) dal 5 all'8 per cento del loro attivo patrimoniale.

Specifiche misure volte a promuovere la spesa per investimenti degli enti territoriali sono contenute anche all'articolo 65, che introduce la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all'articolo 67, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; agli articoli 70 e 71, che apportano specifiche modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, l'articolo 63 determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali

con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.

Misure di semplificazione degli adempimenti contabili sono introdotte all'articolo 66, il quale prevede, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 68 interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal decreto-legge n. 91 del 2018 (cosiddetto «proroga termini»), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

L'articolo 69 è volto alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del Comune di Roma e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

L'articolo 73 consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un'anticipazione dal Ministero dell'interno nelle more della valutazione dell'istanza da parte della Corte dei Conti.

Infine, l'articolo 51 autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno se-

gnala gli articoli 20, 44 e 45 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la sezione I del disegno di legge, l'articolo 20 (ripropo- nendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i programmi operativi nazio- nali e regionali e quelli operativi comple- mentari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa program- mazione e nel rispetto della normativa euro- pea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Mo- lise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite mas- simo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione dei programmi ope- rativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'articolo 44 interviene sulle modalità di verifica del rispetto del principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordi- nari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popola- zione di riferimento (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e in- clude nell'ambito degli stanziamenti og- getto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vi- genti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana Spa e Anas Spa.

L'articolo 45 modifica la disciplina della misura di sostegno « Resto al sud » (introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove im- prese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu- glia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, con- siste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni. La disposizione amplia la pla- tea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l'età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero profes- sionali.

Per quanto riguarda la sezione II del disegno di legge di bilancio, viene disposto un rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).

Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Viene inoltre disposto un rifinanzia- mento di 30 miliardi per il 2022 e annua- lità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cosiddetto Fondo IGRUE), le cui risorse sono destinate al cofinanzia- mento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una riprogrammazione delle risorse, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legi- slazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022. Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità suc- cessive.

In tema di controllo e razionalizza- zione della spesa pubblica, nell'ambito della sezione I del provvedimento, tra gli

interventi di maggiore impatto figura la riduzione di 2,2 miliardi per il 2019 e il 2020, e di 2,1 miliardi per il 2022, del Fondo povertà, utilizzati ad integrazione delle risorse destinate alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (articolo 21).

Dalla riorganizzazione dei centri per l'immigrazione, affidata al Ministero dell'interno, nonché dalla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti, è previsto che derivino (previa estinzione dei debiti pregressi) risparmi almeno pari a 400 milioni di euro per il 2019, 550 milioni di euro per il 2020, 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (articolo 57, commi da 1 a 3).

È prevista inoltre la rideterminazione, secondo il metodo del calcolo contributivo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale (articolo 75).

Ulteriori risparmi derivano da un insieme di misure con effetti singolarmente meno rilevanti, riguardanti, in particolare, la riduzione del contributo alle spese dell'ONU (articolo 57, comma 15) (35,4 milioni di risparmio nel 2019 e 32,4 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate (articolo 57, comma 17) (22,5 milioni di euro di risparmio nel 2019), la rideterminazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (articolo 57, commi 18-21) (56,5 milioni di risparmio in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), l'abrogazione del Fondo per le cattedre universitarie del merito « Giulio Natta » (articolo 57, comma 22) (22 milioni di risparmio nel 2019 e 70 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), la riduzione del Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al contratto FIT di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (articolo 58) (20,8 milioni di risparmio in ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 45,6 milioni nel 2021), la ridu-

zione dello stanziamento a favore del « Bonus cultura » per i diciottenni (articolo 59, comma 7) (20 milioni di euro nel 2019); la riduzione e riprogrammazione di spese per la difesa (articolo 59, commi 1 e 2) (60 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021).

Per quanto concerne la *spending review* dei Ministeri, nell'ambito della sezione II del disegno di legge si registra una riduzione di 658 milioni di euro, di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale. La riduzione ha interessato la spesa dei Ministeri nella seguente misura: economia e finanze per 290,8 milioni; sviluppo economico per 42,9 milioni; lavoro per 17,2 milioni; giustizia per 47,2 milioni; istruzione per 30,1 milioni; interno per 50 milioni; ambiente per 7 milioni; infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; politiche agricole per 9,5 milioni; salute per 37 milioni.

In tema di politiche sociali e per la famiglia il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l'istituzione di fondi.

Nella sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili (articolo 37).

Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l'occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi Spa). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione. Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo di 9 miliardi di euro

annui della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (articolo 21, comma 1).

A tale previsione si collegano le disposizioni contenute nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Il capitolo 3550, Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito in conseguenza delle previsioni contenute nella stabilità 2016, che hanno poi portato all'erogazione del ReI (si ricorda qui brevemente il percorso normativo: legge delega n. 33 del 2017 e decreto legislativo n. 147 del 2017 istitutivo del ReI). Il capitolo reca le seguenti previsioni iniziali per il triennio di riferimento: 2.545 milioni di euro per il 2019; 2.745 milioni di euro per il 2020 e il 2021.

Date tali risorse, in conseguenza dell'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (capitolo 2780), operata dall'articolo 21, comma 1, della sezione I della legge di bilancio 2019, la quota delle risorse del Fondo povertà corrispondente al limite di spesa annuale per l'erogazione del ReI è stata trasferita nel Fondo di nuova istituzione.

Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi.

Viene disposto un rifinanziamento di 120 milioni (direttamente in sezione II), per ciascun anno del triennio 2019-2021, a favore del Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché un incremento di 100 milioni di euro, riferito al medesimo arco temporale, a favore del Fondo per le non autosufficienze.

Il capitolo 2102, Fondo per le politiche per la famiglia (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia), presenta una previsione di spesa per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente pari a circa 8,1 milioni di euro che, in conseguenza di un robusto rifinanziamento in sezione II di circa 99,8 milioni di euro, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. La dotazione per il Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2018 era, per ciascun anno del triennio 2018-2020, inferiore a 5 milioni di

euro. Come rilevabile dall'Allegato alla relazione tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

In tema di sanità il disegno di legge di bilancio conferma in 114.435 milioni di euro il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento è subordinato al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni – entro il 31 gennaio 2019 – il Patto per la salute per il triennio 2019-2021 definendone le misure. Viene, infine, disposto l'incremento di 10 milioni, come limite di spesa, a decorrere dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all'attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale (articolo 40).

Vengono pertanto incrementati gli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici. Esso dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione (articolo 41).

Viene inoltre prevista un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro – ripartiti con decreto ministeriale adottato previa intesa tra Stato e Regioni – per ciascun anno del triennio 2019-2021, per l'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (articolo 39).

Infine viene disposto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (articolo 42), con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (Fondo istituito dall'articolo 16).

Per quanto riguarda la sezione II il disegno di legge di bilancio 2019-2021

autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.512,9 milioni di euro nel 2019, a 2.541,5 milioni di euro per il 2020 e 2.595,5 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero della salute, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2019 e per il successivo biennio 2020-2021.

Passando poi al settore della scuola, università e ricerca, in materia di scuola, le principali disposizioni della sezione I riguardano la revisione del sistema di reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie, la dotazione organica dei docenti dei licei musicali, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti.

Più nello specifico, con riferimento ai docenti: si ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (articolo 58); si dispone che, dall'anno scolastico 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola (articolo 58); dall'anno scolastico 2019/2020, si incrementa di 400 posti l'organico del personale docente dei licei musicali (articolo 53); per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che pos-

sono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche (articolo 52); si introduce un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5).

Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall'anno scolastico 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall'anno scolastico 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (articolo 54).

Per quanto riguarda gli studenti: si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico in corso, se ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere, pari a 180 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (articolo 57, commi da 18 a 21); si incrementa (da 75 milioni di euro) a 125 milioni di euro per il 2019 lo stanziamento, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola-lavoro (di cui ora, come visto, si propone la ridenominazione), al fine di sostenere la messa a regime del cosiddetto sistema duale (articolo 22).

Con riferimento alle scuole: dal 2019, le risorse stanziare a legislazione vigente per i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato per i nuovi percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento (articolo 57, commi da 18 a 21); si incrementano le risorse da destinare all'acquisto dei servizi di pulizia e di mantenimento del decoro: in particolare, rispetto all'autorizzazione di spesa vigente, si prevede ora che, per il 2019, la stessa passi da 96 milioni di euro a 190 milioni di euro, e, al contempo, si autorizza la spesa di 194 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per il 2021 (articolo 56, comma 1); si specifica che fra le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all'erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, 22,5 milioni di euro delle stesse risorse rimangono acquisiti all'erario (articolo 57, comma 17); si prevede l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione (di strade e) di scuole (articolo 64).

Con riferimento alle università: si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 20 milioni di euro nel 2019 e di 58,63 milioni di euro annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010) a 1.000 ricercatori (articolo 32, comma 1); si abroga il «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico (articolo 57, comma 22); si incrementano le risorse da destinare ai contratti di formazione specialistica dei medici di 22,5 milioni di euro per il 2019, 45 milioni per il 2020, 68,4 milioni per il 2021, 91,8 milioni per il 2022, 100 milioni annui dal 2023 (articolo 41); si ridefiniscono, per il pe-

riodo 2019-2025, i criteri per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Dal 2021, il MIUR stabilisce penalizzazioni economiche per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (articolo 78).

In materia di ricerca: si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta (articolo 32, comma 2); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica (articolo 19, comma 4); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi (articolo 19, comma 20); si modifica la disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo delle imprese, prevedendo l'ab-

bassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 per cento al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 milioni a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede, infine, l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta (articolo 13).

Per quanto riguarda la sezione II, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a 59.344,2 milioni di euro per il 2019, 58.019,4 milioni di euro per il 2020 e 55.329,3 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un aumento di 2.095,7 milioni di euro per il 2019 e di 770,9 milioni di euro per il 2020, e una diminuzione di 1.919,2 milioni di euro per il 2021.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, nel ringraziare il collega Raduzzi per la relazione svolta, illustra i settori di intervento da 9 a 15, segnalando quanto segue.

In materia di cultura, nella sezione I, si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, in deroga ai limiti previsti per le assunzioni, a decorrere da ciascuno dei due anni 2020 e 2021, 500 unità all'anno di personale di qualifica non dirigenziale e, dunque, complessivamente, 1000 unità (articolo 28, comma 14); si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a scorrere, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni, per un numero di posizioni superiore al cento per cento dei posti messi a concorso, le graduatorie relative al concorso, previsto dalla legge di stabilità 2016, per 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte (articolo 28, comma 15); si

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, fra gli altri, al settore della valorizzazione dei beni culturali (articolo 16); si riduce (da 290 milioni di euro) a 270 milioni lo stanziamento disponibile per il 2019 per la cosiddetta *Card* cultura per i diciottenni (articolo 59, comma 7); si riduce di 2.350.000 euro, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, si stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie (articolo 59, comma 8); si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di 1.250.000 euro dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti dalla legge di bilancio 2018 agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio (articolo 59, comma 9).

In materia di spettacolo si prorogano al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre, si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario (articolo 46); si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di 3.965.250 euro dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche dalla legge n. 220 del 2016 (articolo 59, comma 9).

Per quanto riguarda la sezione II, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a euro 2.706,3 milioni per il

2019, euro 2.206,2 milioni per il 2020 e euro 1.954,4 milioni per il 2021. Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un aumento di euro 311,8 milioni per il 2019 e una diminuzione di euro 188,3 milioni per il 2020 e di euro 440,2 milioni per il 2020.

In tema di sport, diverse disposizioni riguardano gli impianti sportivi, quali l'estensione al 2019 del credito d'imposta, già previsto per il 2018, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (cosiddetto sport *bonus*). In particolare, l'agevolazione per il 2019 è prevista, oltre che per le imprese, anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali. Inoltre, si eleva il limite di importo, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate (articolo 47).

Relativamente al finanziamento dell'attività sportiva nazionale e all'assetto del CONI si muta la denominazione della società per azioni « CONI Servizi Spa » in « Sport e Salute Spa » e se ne ridisegna la *governance*, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione (attualmente nominati dal CONI), su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (che assume le competenze attualmente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali), sentito il CONI. Alla stessa società è attribuito il compito di provvedere al finanziamento delle Federazioni sportive nazionali. Si dispone, inoltre, che il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato non sia più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma al 32 per cento delle entrate derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive) in una misura complessiva non inferiore a euro 410 milioni annui, da ripartire fra CONI

(euro 40 milioni) e Sport e salute Spa (euro 370 milioni) (articolo 48, commi da 1 a 4).

In materia di diritti audiovisivi si modifica il sistema di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio, in particolare inserendo il minutaggio dei giovani calciatori italiani nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A e prevedendo che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B e ad altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB (articolo 48, commi 5 e 6).

Un altro gruppo di interventi è relativo al settore della giustizia, nel cui ambito gli stessi mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.

Con riferimento agli interventi sul personale, il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 28, comma 4); ad assumere nel 2019, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. L'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti (articolo 29).

È inoltre autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021 di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi

regionali (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul *turn-over* (articolo 28, comma 8), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (articolo 28, comma 9); di un contingente di personale presso l'Avvocatura Generale dello Stato pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale (articolo 28, comma 7).

Inoltre segnala l'autorizzazione di specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (articolo 30, comma 2).

Con particolare riguardo alla riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria viene rideterminata l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo di riqualificazione, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a processo completato (articolo 57, comma 14).

Un intervento ulteriore concerne l'ampliamento delle finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. Tale Fondo, in base ad un intervento nella sezione II del disegno di legge di bilancio, risulta tuttavia, per il 2019, defanziato di 10 milioni di euro. Analogo defanziamento di 10 milioni di euro riguarda il 2020 e il 2021 (articolo 43).

In materia previdenziale segnala l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attra-

verso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 21, comma 2). L'intervento stanziava le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziata (che ne costituiscono il relativo limite di spesa). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 4100, nell'ambito della Missione 2 « Politiche previdenziali ».

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi Spa). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di Inclusione (articolo 21, comma 1).

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

Infine, viene innalzato l'importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR – Piani individuali di

risparmio a lungo termine, dal 5 all'8 per cento dell'attivo patrimoniale di detti enti (articolo 27).

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, l'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, misure in materia di formazione professionale e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Per quanto riguarda i benefici fiscali e gli sgravi contributivi, viene prorogato l'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (articolo 20).

Viene, inoltre, introdotto un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, otte-

nuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età). L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis* (articolo 50).

Come sopra detto viene istituito il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (articolo 21, comma 1). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 2780, nell'ambito della Missione 3 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ».

Lo stesso articolo 21, al comma 2, istituisce anche, presso il medesimo Ministero, il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020.

In materia di formazione professionale viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (articolo 22).

In materia di ammortizzatori sociali, per far fronte, attraverso l'erogazione del

trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziata, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (articolo 23).

Un altro insieme di interventi riguarda l'ambiente ed il territorio. In materia ambientale, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (articolo 28, comma 6).

Come misura di riduzione della spesa, si prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa all'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni (con contestuale soppressione del contributo dello Stato alla Regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra) (articolo 59, comma 3).

Viene, inoltre, incrementato di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 il Fondo per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania (capitolo 7515 – fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei), con un ulteriore incremento del medesimo

fondo nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra (articolo 59, commi 4 e 5).

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone complessivamente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel triennio di riferimento, un andamento decrescente della spesa, con una diminuzione del 4,5 per cento delle spese finali del Ministero per il 2019 rispetto al 2018, attribuibile per lo più alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale.

In materia di territorio, si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (articolo 11).

Viene inoltre estesa al 2019 la detrazione prevista al 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro (indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi) e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Da ultimo, si prevede la proroga, limitatamente all'anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000

euro) per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 12).

Per quanto riguarda la materia della protezione civile, il disegno di legge contiene alcune disposizioni riguardanti i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo ai quali l'articolo 79 del disegno di legge: proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (comma 3); proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (comma 4).

Tra gli interventi in sezione II relativi al settore della protezione civile segnala, inoltre, un consistente aumento della dotazione della missione 8 « Soccorso civile » per 881,5 milioni di euro (pari al 24,8 per cento) rispetto alla dotazione a legislazione vigente, imputabile (per il programma 8.4 « Interventi per calamità pubbliche ») alle misure di riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni di euro per la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e di rifinanziamento di 50 milioni per il fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché (per il programma 8.5 « Protezione civile ») ad un rifinanziamento pari a 60 milioni di euro del fondo per le emergenze.

Passando agli interventi relativi al settore dell'agricoltura, segnala l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni

agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari (articolo 49, commi da 1 a 3).

Si prevede inoltre l'estensione del finanziamento di 1 milione di euro già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità (articolo 49, comma 4).

Quanto allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, le spese finali, in termini di competenza, sono pari a 927,3 milioni di euro nel 2019, a 893,2 milioni di euro per il 2020 e 822,2 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di 16 milioni di euro, determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di spesa in conto capitale e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa corrente.

In materia di infrastrutture, nella sezione I si interviene con disposizioni volte a favorire i processi di aggregazione e centralizzazione delle committenze, stabilendo che gli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza, in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, coincidono con il territorio provinciale o metropolitano e prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici (articolo 16, comma 4).

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, negli interventi di sezione I si istituisce inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Centrale per la

progettazione delle opere pubbliche quale struttura autonoma di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Alla Centrale sono attribuiti compiti di progettazione di opere pubbliche (ivi inclusi i profili relativi alla direzione lavori e al supporto tecnico-amministrativo), gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. Per il funzionamento della Centrale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (articolo 17).

Sempre nella sezione I, ai fini della promozione degli investimenti si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata « InvestItalia », sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all'analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali e all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (articolo 18).

Con riferimento al settore dei trasporti, nella prima sezione, i principali interventi concernono l'attribuzione di finanziamenti

connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (articolo 79, comma 5).

Ai medesimi fini si attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (articolo 79, commi 7 e 8).

Per quanto concerne da ultimo il settore dell'amministrazione e del pubblico impiego, il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2019-2021.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 1,3 per cento per il 2019; 1,65 per cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (articolo 34).

Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse): l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali; l'ero-

gazione dell'elemento perequativo *una tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro 2016-2018; l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda le assunzioni di personale, viene rifinanziato (nella misura di 130 milioni di euro per il 2019, 320 milioni per il 2020 e 420 milioni dal 2021) il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione. Le suddette assunzioni sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l'altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione eccetera) (articolo 28, commi 1 e 2).

Numerose disposizioni sono volte, poi, a consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente e a valere sulle predette risorse, da parte di determinate amministrazioni ed enti.

Al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro, come per esempio quelle relative al limite di durata dell'orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro eccetera (articolo 35, comma 2).

Infine, per quanto riguarda l'analisi dei profili finanziari del disegno di legge in esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che – rispetto al precedente fascicolo esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 8 novembre – contiene le nuove proposte emendative Claudio Borghi 4.250, Battelli 4.251 e Schullian 15.250.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'emendamento Battelli 4.251. Tale proposta emendativa prevede infatti, tra l'altro, la soppressione del numero massimo di dieci magistrati del pubblico ministero che esercitano le funzioni di procuratore europeo delegato, nonché l'applicazione al magistrato nominato procuratore europeo di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012, ai sensi del quale le norme in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati non riguardano i membri di Governo, le

cariche elettive e i componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

Segnala che la proposta emendativa prevede, altresì, che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non può eccedere il limite di 240.000 euro annui lordi fissato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, evidenzia che la proposta emendativa autorizza la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 a decorrere dall'anno 2021, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In tale quadro, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ciò anche in considerazione del nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021.

Segnala, infine, che gli emendamenti Claudio Borghi 4.250 e Schullian 15.250 non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che la proposta emendativa Battelli 4.251 prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 4, comma 4, del disegno di legge in esame, che reca la copertura finanziaria per l'esercizio della delega.

In particolare, fa presente che la modifica proposta adegua la quantificazione dell'onere per l'anno 2020 e dell'onere annuo a decorrere dal 2021 al previsto aumento da 10 a 26 del numero dei procuratori europei delegati, mentre la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica e conferma la disponibilità delle risorse necessarie sul Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Infine, segnala di non avere rilievi da formulare sugli emendamenti Claudio Borghi 4.250 e Schullian 15.250.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti Claudio Borghi 4.250, Battelli 4.251 e Schullian 15.250.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 97

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare – ai fini della relazione da esprimere alla V Commissione Bilancio – il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni de-

rivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilan-

cio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda

sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e le annesse Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021) e Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021), limitatamente alle parti di competenza.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 1334, recante la legge di bilancio 2019, evidenzia innanzitutto come in quest'ambito saranno illustrati solo gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento.

Con un primo gruppo di norme, il disegno di legge di bilancio 2019 intende

stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale. In particolare si dispone:

la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi. Si determinano quindi minori effetti finanziari – vale a dire minori aumenti di tasse – pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni a decorrere dal 2021 (articolo 2);

l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE – Aiuto economico alla crescita (articolo 3);

l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (articolo 4);

l'introduzione di un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5);

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (articolo 6);

il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (articolo 7);

un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) applicabile alla parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed

effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a Irpef (articolo 8);

l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie (articolo 9);

la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati – del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (articolo 10);

la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 11), nonché della detrazione dal 36 per cento per interventi di sistemazione a verde (articolo 12);

la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13);

la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018 (articolo 14);

l'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, articolo 47).

Per quanto riguarda le misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, l'articolo 79, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e

2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova.

Un ulteriore gruppo di norme fiscali, rivolto essenzialmente alla razionalizzazione della spesa pubblica e alle entrate tributarie, dispone:

la riduzione dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (articolo 59, comma 9);

l'incremento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (articolo 80);

la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (articolo 81);

l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI (articolo 82);

il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (articolo 83);

l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (articolo 84);

la deducibilità, per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, che impone l'adozione di stringenti *standard* prudenziali per quanto riguarda la valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili,

per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi (articolo 85);

la rimodulazione, con un complessivo innalzamento, delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (articolo 86);

l'allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (articolo 87);

l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (articolo 88).

Per quanto concerne la tutela del risparmio, l'articolo 38 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Al ristoro possono accedere i risparmiatori che hanno acquistato, avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, azioni emesse da banche con sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. La misura del ristoro è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato per il risarcimento del danno nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF.

Passando ad illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge di bilancio è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Le azioni sottostanti i programmi di spesa sono 713, ovvero 574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2019 sottolinea che la determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, presentata nei prospetti deliberativi, tiene conto degli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e degli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2018.

Non sono compresi nella legislazione vigente gli effetti del decreto-legge n. 119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale che concorrono, invece, alla manovra.

In tale ambito gli articoli da 91 a 104 recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché, per ciascuno di essi, altre disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Rileva in primo luogo come per il 2019, a legislazione vigente, il saldo netto da

finanziare – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenti un disavanzo di 39,9 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al dato assestato 2019, per circa 4 miliardi.

Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie (che passano dai 504,7 miliardi del 2018 ai 544,8 miliardi nel 2021, grazie alla previsione favorevole del quadro macroeconomico di riferimento, nonché agli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti) si evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 28,8 miliardi nel 2020 e a 13,6 miliardi nel 2021.

Anche in termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostra un miglioramento nel triennio 2019-2021, segnando un disavanzo di oltre 119,2 miliardi di euro nel 2019, di 84,3 miliardi nel 2020 e di 65,9 miliardi nel 2021.

Anche gli altri saldi evidenziano a legislazione vigente un miglioramento nel triennio. In particolare, il risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti, con 4,8 miliardi nel 2019, 19,5 miliardi nel 2020 e 22,7 miliardi nel 2021.

Il miglioramento atteso è spiegato – illustra la Relazione alla II Sezione – dall'incremento previsto per le entrate tributarie.

Con riferimento al complesso della manovra di bilancio, che fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale ad un livello pari al -2,4 per cento del PIL nel 2019, al -2,1 per cento del PIL per il 2020 e a -1,8 per cento del PIL per il 2021, si determina – in coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit – un saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di -68,5 miliardi nel 2019, -56,5 miliardi nel 2020 e -45,5 miliardi nel 2021, in termini di competenza. Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 119 del 2018), comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello

Stato di quasi 28 miliardi nel 2019, di 26,2 miliardi nel 2020 e di 30 miliardi nel 2021.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 91 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 586,2 miliardi nel 2019, a 601,7 miliardi nel 2020 e a 607,4 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione.

Incide, in particolare, nel 2019, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni a decorrere dal 2021.

Il decreto-legge n. 119 del 2018 comporta maggiori entrate tributarie per tutto il triennio, in relazione soprattutto alle disposizioni che prevedono l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate (da cui si stimano maggiori entrate, di competenza e di cassa, pari a 336 milioni di euro per il 2019, 1.356 milioni di euro per il 2020 e 1.912 milioni di euro per il 2021) e alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e delle controversie tributarie (con effetti positivi di gettito in termini di competenza e cassa pari a 126 milioni per il 2019 e a 168 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021).

Di contro, la Sezione I comporta minori entrate, sia tributarie che extratributarie, derivanti dalle disposizioni già illustrate, nonché dalla ridefinizione delle modalità di realizzazione del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, che determinano minori versamenti in entrata, stimati in milioni 2.496 in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Considerando le entrate per categorie economiche, si evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione negativa rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2019 sia dovuta in gran parte alle prospettive di diminuzione degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (-11,3 miliardi), miti-

gate dalle previsioni di aumento del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (+4,7 miliardi circa).

Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2019 integrato con gli effetti della manovra il gettito IRPEF viene indicato in quasi 200 miliardi (+4,7 miliardi rispetto alle previsioni a legislazione vigente), il gettito IRES in 41 miliardi (+3 miliardi), mentre quello IVA è indicato in 156 miliardi (-12 miliardi, a causa dello sblocco delle clausole di salvaguardia).

In questo contesto si ricorda che – ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 – allo stato di previsione dell'entrata è allegato il terzo rapporto annuale sulle spese fiscali (2018), che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Il Rapporto elenca un totale di 513 spese fiscali, rispetto alle 466 del rapporto 2017 suddividendole per 19 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato (la missione 29, politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (115), seguita dalla missione 24, diritti sociali, politiche sociali e famiglia (85), dalla missione 11, competitività e sviluppo delle imprese (62) e dalla missione 26, politiche per il lavoro (45)).

Per l'anno 2019 le 513 spese fiscali ammontano complessivamente a -61,1 miliardi di euro (-59,6 nel 2020 e -58,6 nel 2021).

Nel 2019 la maggior parte delle spese fiscali incide sull'Irpef: -39,2 miliardi di euro (64,3 per cento) e secondariamente sulle imposte di registro, di bollo e ipocatastali: -5,7 miliardi di euro (9,3 per cento).

Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), oggetto dell'articolo 92 del disegno di legge, segnala, per quanto

riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come nel programma 1.3 «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario» risulti incrementata di 495,5 milioni per ciascuna annualità del triennio la dotazione del cap. 7604 relativo al «Fondo di ristoro finanziario in favore dei risparmiatori» in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 38: conseguentemente il cap. 7604 viene ad avere una dotazione di 520,5 milioni per ciascuna annualità del triennio.

Le spese relative al Corpo della Guardia di Finanza sono iscritte:

1) nella missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», per 2.836,6 milioni per il 2019;

2) nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», al programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», per 1.588,2 milioni.

Sommando i due programmi relativi alla Guardia di Finanza le risorse ammontano complessivamente per il 2019 a 4.424,8 milioni.

In tale ambito, segnala che l'articolo 30 del disegno di legge di bilancio autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) prevede uno stanziamento annuale di 2.996,3 milioni, con un definanziamento di 35 milioni per ciascuno anno del triennio.

Per quanto riguarda l'Agenzia del demanio, il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 194,6 milioni, con un incremento di 100 milioni, in conseguenza dell'autorizzazione di spesa – prevista dall'articolo 15, comma 5 – con decorrenza dal 2019, in favore dell'Agenzia del Demanio per gli oneri connessi all'istituzione,

al funzionamento e all'attività della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17.

Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 912,7 milioni, con un definanziamento di 10 milioni per ciascun anno del triennio.

Al Fondo da destinare alla CONSOB per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (capitolo 1599) sono destinati 4,75 milioni di euro, con un incremento di 4,5 milioni per ciascun anno del triennio.

Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF), il capitolo 3845 reca stanziamenti per 32,4 milioni nel 2019 e per circa 217 milioni nel 2020 e nel 2021.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2019 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA. Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.317 milioni. Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanziava risorse per 2.221 milioni per ciascuna annualità.

Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 15.517 milioni.

Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 30.458 milioni nel 2019, a 28.848 milioni nel 2020 e a 28.695 milioni nel 2021.

Con riferimento alle risorse stanziare per il finanziamento dei crediti di imposta, si segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre

attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie), dotato di 4,500 milioni per ciascun anno del triennio.

Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta, tra i quali si segnala il credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato di 1.274 milioni nel 2019, 591 milioni nel 2020 e 974 milioni nel 2021, con un definanziamento pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dotato di 204 milioni nel 2019 e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 74,4 milioni nel 2019, 76,2 milioni nel 2020 e 75,8 milioni nel 2021, con un definanziamento di oltre 60 milioni per ciascun anno del triennio.

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (capitolo 3833), istituito dalla legge di stabilità 2014, nel quale sono destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanza, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, è ridotto di 390,3 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.471 milioni di euro per l'anno 2021. Tali somme, derivanti dall'iscrizione in bilancio delle maggiori risorse destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 (decreto fiscale), vengono utilizzate a copertura parziale degli oneri recati dalla presente manovra di bilancio, in quanto l'articolo 57, comma 1, dispone la soppressione del citato comma 1 dell'articolo 26.

Il capitolo utilizzato per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (2127)

è dotato di 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire, ricordando che l'esame preliminare del provvedimento proseguirà nella seduta di domani mattina alle 10 e che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Finanze è già fissato alle ore 12 di domani stesso.

Matteo COLANINNO (PD) chiede al relatore di chiarire se le imposte differite attive si riferiscano unicamente al sistema bancario o alla generalità delle imprese.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, si riserva di svolgere adeguati approfondimenti; rileva in ogni caso, come peraltro emerso anche nel corso dell'audizione dell'ABI, che la misura in questione è essenzialmente rivolta alle banche.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA (M5S) precisa che la misura richiamata riguarda gli istituti di credito.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Vilarosa.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrut-

turale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione)

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che entro la giornata di domani la Commissione dovrà esprimere i propri rilievi alla V Commissione.

Nadia APRILE (M5S), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto in titolo – del quale la Commissione Finanze avvia l'esame ai fini dei rilievi da esprimere alla V Commissione Bilancio – reca la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A tale riguardo, rammenta che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che ha destinato ad una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro, in un orizzonte temporale quindicennale dal 2017 al 2032. La successiva legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha rifinanziato il Fondo per ulteriori 36,1 miliardi di euro, successivamente ridotti a 35,5 miliardi di euro dal decreto-legge n. 109 del 2018, che ha destinato 585 milioni di euro per il periodo 2018-2029 in favore degli interventi urgenti per la città di Genova. Complessivamente le risorse stanziare per il periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro.

Come stabilito dalla norma istitutiva, l'utilizzo del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Lo schema di decreto all'esame della Commissione suddivide pertanto le risorse totali (come detto ammontanti a 35,5 miliardi di euro) tra i seguenti settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; l) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; m) eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 lo schema di decreto dispone la ripartizione del Fondo investimenti tra le Amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai citati settori di spesa, come da elenco allegato al provvedimento. Nell'ambito di ciascun settore di spesa, l'elenco riporta la quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e dell'ordine pubblico.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Finanze, segnala che al Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate risorse per le finalità di seguito indicate:

476,2 milioni di euro per l'edilizia pubblica, di cui, rispettivamente, 34,8 milioni per il 2018, 36,4 milioni per il 2019,

40 milioni per il 2020 e 365 milioni per gli anni 2021-2033;

1.061 milioni di euro per le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, di cui, rispettivamente, 80 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019, 130 milioni per il 2020 e 751,7 milioni per gli anni 2021-2033;

328,2 milioni di euro per la digitalizzazione delle amministrazioni statali, di cui, rispettivamente, 15,6 milioni per il 2018, 99,8 milioni per il 2019, 160,3 milioni per il 2020 e 52,5 milioni per gli anni 2021-2033;

816,6 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture e i mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso, di cui, rispettivamente, 9,4 milioni per il 2018, 35,9 milioni per il 2019, 40,1 milioni per il 2020 e 731,1 milioni per gli anni 2021-2033.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.

In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Segnala, a tale proposito, che la relazione in oggetto non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

Preannuncia sin d'ora, in conclusione, una proposta di parere favorevole sull'atto in esame.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	100
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	100
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	112
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO, indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da

due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la VII Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, essa esaminerà anche le Tabelle contenute nella seconda sezione relative agli stati di previsione del Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 7), del Ministero dei beni e delle attività culturali (n. 13) e – limitatamente alle parti di competenza – del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 2) e del Ministero dello sviluppo economico (n. 3).

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la VII Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e

della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Quanto al termine per la presentazione di emendamenti in Commissione Cultura, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissarlo alle ore 17 di oggi (martedì 13 novembre). Precisa che gli emendamenti possono essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio, nel termine attualmente fissato alle ore 16 di giovedì 15 novembre.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, nell'avviare l'esame del disegno di

legge di bilancio, ricorda preliminarmente che, a seguito della riforma della legge di contabilità, esso si articola in due sezioni, che corrispondono ai contenuti dei due precedenti disegni di legge (stabilità e bilancio). In particolare, la prima sezione, contenente interventi normativi, corrisponde all'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda, rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, assume ora un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni, o rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni (operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D ed E) – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Nell'illustrazione della prima sezione, darà conto solo del contenuto degli interventi, senza soffermarmi sulle specifiche, per le quali rinvia ai dossier, incluso quello che raggruppa le politiche per settori, predisposti dal Servizio Studi.

Anzitutto, si istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di euro 50,2 miliardi per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali. Al riparto del fondo si provvede, entro il 31 gennaio 2019, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio. Ovviamente, lo stesso potrà riguardare anche il MIUR e il MIBAC (articolo 15).

Per quanto concerne la scuola, si ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sostituendo il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento e si è immessi in ruolo. Il docente,

concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (articolo 58). Al riguardo, occorre chiarire, in particolare, le previsioni relative ai docenti di sostegno: infatti, con riferimento ai requisiti per la partecipazione al concorso, per i posti di sostegno si specifica che, oltre ai requisiti previsti per il concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico-pratico, è necessario il conseguimento della specializzazione rilasciata all'esito degli specifici percorsi, per i quali si richiama il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge di stabilità 2008. Si tratta – a legislazione vigente – del decreto ministeriale n. 249 del 2010, il cui articolo 13 prevede, però, che ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno possono accedere gli insegnanti già abilitati. Ora, invece, si prevede che per accedere ai percorsi di specializzazione sono necessari i medesimi requisiti previsti per la partecipazione al concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico. Occorre, altresì, chiarire come si combini la previsione della perdita di efficacia delle graduatorie – che includono solo i vincitori – alla scadenza del biennio, con la previsione che gli stessi vincitori possono essere assunti anche oltre il biennio. Occorrerebbe, poi, collocare meglio nel testo alcune previsioni.

Inoltre, si dispone che, dall'anno scolastico 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola (articolo 58). Al riguardo, occorre abrogare, a decorrere dal 1° settembre 2019, le disposizioni della legge n. 107 del 2015 incompatibili con la nuova disciplina; si incrementa di 400 posti, dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali (articolo 53); per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati un massimo di 120 docenti

che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche (articolo 52); si introduce un'imposta sostitutiva al 15 per cento sull'attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5).

Con riferimento al personale ATA, si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall'anno scolastico 2019/2020, del rapporto di lavoro degli *ex co.co.co.* che svolgevano funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall'anno scolastico 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (articolo 54). Per quanto riguarda gli studenti, anzitutto si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico in corso, se ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere, pari a 180 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (articolo 57, commi 18-21). Al riguardo, segnala che le novità vanno coordinate con altre previsioni vigenti – riguardanti, in particolare, l'esame di Stato 2018/2019 – e che va valutato se la previsione di rimodulazione automatica, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, delle attività per l'anno scolastico in corso, sulla base delle risorse disponibili, possa interferire con l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Precisa che si dovrà, altresì, valutare l'opportunità di definire una disciplina transitoria che regoli i rapporti convenzionali in corso per l'anno scolastico 2018/2019.

Inoltre, si incrementa a 125 milioni di euro per il 2019 lo stanziamento, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro (di cui ora,

come visto, si propone la ridenominazione), al fine di sostenere la messa a regime del cosiddetto sistema duale (articolo 22).

Con riferimento alle scuole: dal 2019, le risorse stanziare a legislazione vigente per i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono assegnate alle stesse nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (articolo 57, commi 18-21); si incrementano le risorse da destinare all'acquisto dei servizi di pulizia e di mantenimento del decoro (articolo 56, comma 1); si specifica che fra le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all'erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, 22,5 milioni delle stesse risorse rimane acquisita all'erario (articolo 57, comma 17); si prevede l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione, fra l'altro, di scuole (articolo 64).

In materia di università: si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario di 20 milioni nel 2019 e di 58,63 milioni annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B a 1000 ricercatori (articolo 32, comma 1). Al riguardo, segnala che non sono indicati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse tra le università e non si fa riferimento esplicito al consolidamento delle posizioni; si abroga il «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari (articolo 57, comma 22); si incrementano le risorse da destinare ai contratti di formazione specialistica dei medici (articolo 41); si ridefiniscono, per il

periodo 2019-2025, i criteri per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 78).

In materia di ricerca, per gli aspetti di più diretta competenza di questa commissione, si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta (articolo 32, comma 2).

In materia di cultura: si autorizza il MIBAC ad assumere, fra il 2020 e il 2021, complessivamente 1000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, e a scorrere le graduatorie del concorso, per vari profili professionali, previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 28, commi 14 e 15); si istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, fra gli altri, al settore della valorizzazione dei beni culturali (articolo 16); si riduce a euro 270 milioni lo stanziamento disponibile per il 2019 per la cosiddetto Card cultura per i diciottenni (articolo 59, comma 7). Al riguardo, segnala, alla luce di quanto osservato dal Consiglio di Stato con riferimento alla autorizzazione di spesa relativa al 2018, che occorre individuare esplicitamente la platea dei beneficiari per il 2019; si riduce di euro 2.350.000, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del MIBAC dotati di autonomia speciale. Al contempo, si stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali, volta a garantire un incremento delle entrate proprie

(articolo 59, comma 8); si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di euro 1.250.000 dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti dalla legge di bilancio 2018 agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio (articolo 59, comma 9).

In materia di spettacolo: si prorogano al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività dello stesso (articolo 46); si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di euro 3.965.250 dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche (articolo 59, comma 9).

In materia di sport, si estende al 2019 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (cosiddetto sport bonus). In particolare, l'agevolazione per il 2019 è prevista, oltre che per le imprese, anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali. Inoltre, ne è elevato il limite di importo, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate (articolo 47); si muta la denominazione della società per azioni « CONI Servizi Spa » in « Sport e Salute Spa » e se ne ridisegna la *governance*, attribuendo al MEF la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione (attualmente nominati dal CONI), su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (che assume le competenze attualmente attribuite al MIBAC), sentito il CONI. Alla stessa società è attribuito il compito di provvedere al finanziamento delle Federazioni sportive nazionali; si dispone, altresì, che il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato non sia più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma al 32 per cento delle entrate derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività (gestione di impianti

sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive) in una misura complessiva non inferiore a euro 410 milioni annui, da ripartire fra CONI e Sport e salute Spa; si attribuiscono all'Autorità di Governo competente in materia di sport le competenze attualmente spettanti al MIBAC (articolo 48, commi 1-4); si modifica il sistema di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio, in particolare inserendo il minutaggio dei giovani calciatori italiani nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A e prevedendo che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B ed altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a revisione legale (articolo 48, commi 5 e 6); si incrementa di euro 450.000 annui, a decorrere dal 2019, l'autorizzazione di spesa relativa all'assegno « Giulio Onesti » in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (articolo 48, comma 7) e si estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (articolo 48, comma 8).

In materia di informazione: si conferma, a regime, l'importo di euro 90 dovuto per il canone RAI per uso privato e si stabilizza la previsione secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (cosiddetto *extra* gettito) è riversata all'Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a euro 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone per gli ultrasettantacinquenni e la destinazione al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di euro 125 milioni in ragione d'anno (articolo 14). Al contempo, si sopprimono,

a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive (articolo 57, commi 6-9). Infine, si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di euro 375.000 dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (articolo 59, comma 9).

Passando ora alla seconda sezione, la Nota integrativa allo stato di previsione del MIUR indica gli obiettivi per il 2019, sostanzialmente coincidenti con quelli già esposti nella nota di aggiornamento del DEF 2018, che è stata esaminata dalla Commissione poche settimane fa e alla quale, dunque, rinvia.

Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione del MIUR, reca per il 2019, spese in conto competenza per euro 59.362,1 milioni, di cui euro 56.004,9 milioni (94,3 per cento) per spese correnti ed euro 3.339,3 milioni (5,6 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a euro 18,0 milioni.

L'incidenza percentuale delle spese finali del MIUR – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari al 9,2 per cento, percentuale sostanzialmente invariata rispetto a quanto registrato per la legge di bilancio 2018. In particolare, rispetto alla legge di bilancio 2018, si registra un aumento delle spese finali di euro 2.095,7 milioni. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2019 è di euro 2.771,5 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a euro 60.248,4 milioni. I Programmi di spesa sono 14, come nell'esercizio precedente. L'81,4 per cento dello stanziamento, pari a 48.316,9 milioni (+ euro 2.004,4 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018), è assegnato alla Missione Istruzione scolastica. I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti nella missione sono

quelli relativi alla programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (+ euro 871,0 milioni) e all'istruzione del primo ciclo (+ euro 652,5 milioni). Nella medesima Missione, non vi sono programmi che registrano nel complesso riduzioni rispetto alla legge di bilancio 2018.

Più nel dettaglio, per il 2019: le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono pari a euro 934,2 milioni; gli stanziamenti afferenti al Fondo unico per l'edilizia scolastica e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica sono pari complessivamente a euro 712,7 milioni; i contributi alle scuole paritarie sono pari a euro 525,4 milioni; le risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore sono pari a euro 33,4 milioni; le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore sono pari a euro 103 milioni.

Lo stanziamento per la Missione Istruzione universitaria e formazione post universitaria, pari a euro 8.310,5 milioni, corrisponde al 14,0 per cento (+ euro 79,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018). Il programma che registra l'incremento più rilevante rispetto al bilancio 2018 è quello relativo al sistema universitario e alla formazione post-universitaria (+ euro 56,6 milioni). Più nel dettaglio, per il 2019: il FFO ha una dotazione di euro 7.402,6 milioni; il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio ha uno stanziamento di euro 236,8 milioni; lo stanziamento per contributi alle università non statali legalmente riconosciute ammonta a euro 68,3 milioni.

Lo stanziamento per la Missione Ricerca e innovazione, pari a euro 2.609,0 milioni, corrisponde al 4,4 per cento (+ euro 245,4 milioni rispetto al bilancio 2018). Più nel dettaglio, per il 2019: il FOE ha uno stanziamento di euro 1.763,5 milioni; le risorse del FIRST ammontano a euro 83,8 milioni; lo stanziamento del FISIR è pari a euro 21,9 milioni.

Lo stanziamento assegnato alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, pari a euro

125,7 milioni, corrisponde allo 0,2 per cento dello stanziamento del Ministero (- euro 233,3 milioni rispetto al bilancio 2018).

Quanto alle tabelle, nella tab. A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti per euro 15 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti euro 30 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. La relazione illustrativa evidenzia solo che entrambi gli accantonamenti sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi.

Anche per quanto concerne il MIBAC, i principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento coincidono con quelli già esposti nella nota di aggiornamento del DEF 2018.

Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione del MIBAC per il 2019 reca spese in conto competenza per euro 2.748,2 milioni, di cui euro 1.617,4 milioni (58,9 per cento) per spese correnti ed euro 1.088,9 milioni (39,6 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a euro 41,8 milioni. Rispetto alla legge di bilancio 2018 si registra un aumento di euro 306,1 milioni.

L'incidenza percentuale delle spese finali del MIBAC – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2019 è di euro 526,5 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a euro 3.016,9 milioni. I Programmi di spesa sono 14, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di turismo ad altro Ministero.

Lo stanziamento assegnato alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici è pari ad euro 2.627,0 milioni e corrisponde al 95,6 per cento dello stanziamento del Ministero (+ euro 348,8 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018). Il programma che registra gli incrementi più rilevanti nell'ambito della Missione rispetto al bilancio 2018 è quello relativo alla tutela del patrimonio culturale (+ euro 367,5 milioni). La riduzione più importante si registra in corrispondenza dei programmi relativi alla tutela e valorizzazione dei beni archivistici (- euro 9,7 milioni) e al sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (- euro 9,5 milioni).

Più nel dettaglio, per il 2019: il FUS ha una disponibilità di euro 343,2 milioni, mentre il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo ha una dotazione di euro 233,6 milioni.

Il Fondo per la tutela del patrimonio culturale ha uno stanziamento di euro 193 milioni, pressoché raddoppiato rispetto allo stanziamento originario a seguito di afflusso di risorse provenienti dalle contabilità speciali; per l'attuazione del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», sono stanziati euro 113,6 milioni, cifra anche in tal caso notevolmente superiore allo stanziamento originario a seguito di afflusso di risorse provenienti dalle contabilità speciali; le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *ex* articolo 32, commi 2 e 3, legge n. 448 del 2001, sono pari a euro 15,1 milioni, mentre i contributi ad enti e istituti culturali, *ex* legge n. 534 del 1996, ammontano a euro 8,5 milioni.

Lo stanziamento per la Missione Ricerca e innovazione, pari, a euro 30,5 milioni, corrisponde al 1,1 per cento (+ euro 6,1 milioni rispetto al bilancio 2018), mentre quello relativo alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, pari, a euro 90,7 milioni, corrisponde al 3,3 per cento (- euro 2,1 milioni rispetto al bilancio 2018).

Quanto alle tabelle, sia nella tab. A che nella tab. B sono presenti stanziamenti per

euro 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Anche in tal caso la relazione illustrativa evidenzia solo che sono accantonamenti finalizzati al finanziamento di interventi diversi.

Per quanto concerne le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione, il programma Sostegno al pluralismo dell'informazione reca stanziamenti in conto competenza pari ad euro 217,6 milioni (+ euro 62,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018).

La dotazione assegnata per l'anno 2019 al programma Ricerca di base e applicata è pari a euro 355,1 milioni (+ euro 141,4 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018). In particolare, nel programma sono allocati euro 93,6 milioni per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia e euro 136,5 milioni da assegnare alla Fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole*.

La dotazione assegnata per l'anno 2019 al programma Attività ricreative e sport è pari a euro 548,0 milioni (- euro 65,1 milioni rispetto alla legge di bilancio 2018). In particolare, nel programma sono allocati euro 40 milioni per il finanziamento del CONI, euro 370 milioni per il finanziamento di CONI Sport e salute spa, euro 20,5 milioni per il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP).

Luigi CASCIELLO (FI) ritiene fondamentale entrare nel merito della questione relativa alla riduzione delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, temendo che questo taglio rappresenti solo il prologo alla soppressione del Fondo per il pluralismo, con serio pregiudizio per la libertà di stampa. Dopo aver rammentato le pesanti riduzioni già intervenute nel settore, osserva che quelle nuove apportate dal disegno di legge in esame costituiscono un danno enorme per le imprese editrici più piccole e per i giornali non editi da cooperative: si tratta, nella maggioranza dei casi, di giornali che realizzano la cosiddetta informazione di prossimità, la quale, al contrario, andrebbe sostenuta con maggiori incentivi. Osserva che la riduzione delle agevolazioni tariffarie col-

pisce, soprattutto, le fonti, senza le quali l'informazione non potrebbe esistere. Accenna, quindi, alla progressiva contrazione del numero di edicole presenti sull'intero territorio nazionale, nonché di tutto il sistema della diffusione e della distribuzione. Teme che le misure di cui parla costituiscano una conferma della deriva antidemocratica che il Governo sta imprimendo all'ordinamento, la quale va ben oltre le esternazioni offensive nei confronti della stampa che si sono sentite negli ultimi giorni, e che l'obiettivo primario consista nell'abbattere il nemico, individuato nella libera informazione, mettendo così in pericolo la tenuta democratica del Paese.

Federico MOLLICONE (FdI) dichiara la posizione contraria del suo gruppo sul disegno di legge: posizione che non nasce da un pregiudizio, visto che Fratelli d'Italia non esclude il proprio sostegno al Governo quando riconosce la validità di una posizione, e menziona ad esempio il sostegno dato alla battaglia contro le limitazioni di sovranità nazionale imposte dall'Unione europea.

Critica, in particolare, la natura assistenzialistica di molte misure della manovra, che, a suo avviso, accresceranno il divario in termini di crescita tra nord e sud. Non condivide la manovra, soprattutto, nel metodo: ritiene infatti inaccettabile e lesivo delle prerogative della Commissione aver inserito nella manovra, che è esaminata in sede primaria da altra Commissione, una vera e propria riforma della scuola, senza aver dato spazio alle necessarie audizioni e senza rispetto per il ruolo della Commissione e quindi del Parlamento.

Ugualmente, rileva che con la manovra si procede a modifiche sostanziali in materia di sport ed editoria, senza il dovuto passaggio parlamentare di merito in Commissione VII e relegando quest'ultima a un semplice ruolo consultivo sulla materia. Trova preoccupante il modo in cui la maggioranza sta impostando il rapporto tra Governo e Parlamento, con un Parla-

mento ridotto ad apprendere il contenuto delle iniziative legislative dell'Esecutivo sempre dagli organi di stampa.

In particolare, con riferimento alle misure sull'editoria, osserva che — oltre al taglio delle agevolazioni tariffarie, di cui ha riferito il deputato Casciello — si prevede la riduzione dei crediti di imposta che avevano dato finalmente ossigeno alle librerie, come, peraltro alle sale cinematografiche; laddove sarebbe stato il caso invece di agevolare una loro maggiore diffusione attraverso opportuni incentivi.

In merito alle disposizioni sulla scuola, rileva il recente intervento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che rimette in questione l'affare dei diplomati magistrali, sulla cui esclusione dalle GAE il suo gruppo si era già espresso negativamente.

Condivide l'introduzione dell'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni impartite da docenti titolari di cattedra, che consente certamente di far emergere una parte di lavoro sommerso; tuttavia rileva che tale misura andrebbe estesa anche ai docenti degli istituti paritari e a quelli senza titolarità di cattedra.

Fa presente che una riforma radicale non dichiarata è anche quella introdotta nel settore dello sport con l'articolo 48. Ritiene insufficienti le misure disposte in favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sulla cultura propone che vengano estese le agevolazioni fiscali già previste, quali il *bonus-cultura* e l'*art bonus*. Considera incoerente l'annuncio alla stampa della sottosegretaria per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni rispetto a nuove risorse per 30 milioni in favore delle sale cinematografiche, dal momento che contestualmente si riduce il *tax credit* per le stesse sale e per le librerie. Si rammarica infine dei mancati investimenti nel settore della cultura, trattato senza la dovuta attenzione e sensibilità.

Conclude, affermando che, a suo avviso, il disegno di legge di bilancio non opera una manovra complessiva di crescita e non riflette alcun cambiamento:

sembra, piuttosto, che il Governo si stia giocando il tutto per tutto, temendo di non avere una seconda opportunità.

Marco MARIN (FI), intervenendo sul complesso del provvedimento, premette che esso, rappresentato da più parti come espansivo, è, a suo avviso, di segno esattamente opposto e produrrà perdita di posti di lavoro e un aumento del debito pubblico in misura maggiore di quanto preventivato dalla maggioranza.

Stigmatizza quindi la mancanza di riguardo dei ministri di settore nei confronti della Commissione cultura, il cui ambito di competenza viene ad essere espropriato da una serie di riforme affidate a provvedimenti *omnibus*, assegnati in sede primaria a Commissioni diverse dalla VII, che non può pertanto discutere a pieno titolo le riforme governative nei campi di propria competenza.

Ritiene che le principali misure della manovra siano improduttive, a cominciare dal reddito di cittadinanza, previsto soprattutto in favore delle regioni del sud, uniche beneficiarie di una manovra statalista e assistenzialista. Invita il Governo a guardare alle regioni del Nord come ad esempi da replicare nelle altre zone del Paese.

Esprime quindi avviso contrario sulle disposizioni in materia di pensioni e lavoro. Con riferimento all'alternanza scuola-lavoro, rileva che si tratta di un'esperienza che non va giudicata in blocco negativamente, come « non funzionante », poiché in Veneto, Lombardia e Piemonte, essa si è rivelata invece proficua e virtuosa.

In merito al nuovo sistema previsto per il reclutamento dei docenti, considera discriminatorie le norme che non assegnano un punteggio utile agli anni di insegnamento nelle scuole paritarie per la partecipazione ai concorsi nella scuola pubblica, così come sono discriminatorie, a suo avviso, quelle relative alle imposte agevolate per l'attività di ripetizioni private, in quanto non contemplano i docenti degli istituti paritari.

Apprezza le disposizioni che prevedono l'assunzione di 1.000 ricercatori, che, tuttavia, ritiene insufficienti; così come ritiene insufficienti le risorse per le politiche giovanili.

Non vede traccia di cambiamento in un disegno di legge di bilancio costruito in modo da sacrificare le necessarie misure di sostegno di diversi ambiti per trovare i fondi in favore di politiche assistenzialistiche come il reddito di cittadinanza. In materia di sport ritiene che il Governo abbia deciso di adottare una riforma senza aver avuto il coraggio di venire a parlarne prima in Commissione. Auspica in proposito una modifica delle disposizioni che recano il nuovo assetto normativo del CONI e che assegnano al Governo il controllo della nuova Società Sport e Salute Spa, privando il settore della necessaria autonomia e indipendenza anche nell'assegnazione delle risorse alle federazioni sportive. Conclude asserendo che queste misure riflettono, a suo avviso, un atteggiamento vecchio, ideologico e statalista.

Paolo LATTANZIO (M5S), dopo aver premesso di non condividere affatto le affermazioni di quanti inneggiano continuamente alla presunta virtù e primazia delle regioni del nord, sottolinea che anche al sud esistono esempi di eccellenze, anche nell'economia, come, ad esempio, l'industria turistica della Puglia.

Sul complesso della manovra, evidenzia che esso è forse difficile da comprendere per le forze politiche tradizionali perché, a differenza di come viene rappresentata dalla stampa e dalle opposizioni, è nata dall'attenzione e dall'ascolto per le istanze dei cittadini; e il cambiamento è riscontrabile proprio in questa sua diversa impostazione.

Con riferimento alle critiche mosse da qualcuno nell'opposizione rispetto alle politiche giovanili, osserva che i relativi fondi vengono aumentati di 30 milioni; mentre sull'editoria ricorda che i tagli – che nulla hanno a che vedere con una presunta limitazione alla libertà di stampa o con un attacco alla democrazia – nascono da una ben nota impostazione e battaglia del

Movimento 5 Stelle. In proposito, evidenzia che la riduzione dei contributi statali per le agevolazioni tariffarie rientra nella logica di una politica economica che guarda al futuro e che tiene conto dei cambiamenti intervenuti nel mercato editoriale e nell'accesso all'informazione: cambiamenti che impongono una strategia diversa e non incentrata sulle agevolazioni tariffarie, che sono uno strumento ormai obsoleto rispetto all'avanzare delle nuove tecnologie. Non condivide quindi l'allarmismo delle opposizioni rispetto a politiche volte a migliorare e sostenere un autentico pluralismo.

Lucia AZZOLINA (M5S) si dichiara stanca di sentir definire il reddito di cittadinanza misura assistenzialistica in favore del sud. Ricorda che il programma di Forza Italia prevede, tra l'altro, l'azzeramento della povertà assoluta con un grande Piano di sostegno ai cittadini italiani in condizione di estrema indigenza, allo scopo di ridare loro dignità economica. Osserva che il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo, ma piuttosto una risposta dello Stato a sei milioni di cittadini senza lavoro. Sottolinea che secondo l'ISTAT gli indigenti sono distribuiti abbastanza equamente tra nord e sud e che, parlando di città, si concentrano soprattutto in quelle del nord.

Al deputato Mollicone, intervenuto sulla questione dei diplomati magistrali, ricorda che il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato in merito al loro inserimento nelle GAE, ma ha semplicemente ritenuto di dover rimettere la questione nuovamente all'Adunanza plenaria del Consiglio.

Sottolinea, inoltre, che in favore dei giovani il disegno di legge prevede sgravi contributivi per chi assume giovani laureati con votazione di 110 e lode, incentivi per le *start-up*, misure agevolative ai giovani imprenditori del Mezzogiorno. Raccomanda quindi una lettura più approfondita della manovra.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), riferendosi a uno studio di fattibilità

sul reddito di cittadinanza, rappresenta che esso incide sulla capacità lavorativa solo dei soggetti con specifiche competenze; pertanto, può senz'altro essere considerato una misura di contrasto alla povertà, ma non uno strumento idoneo a dare lavoro a tutti i beneficiari.

Quanto agli interventi previsti in manovra sulla spesa pensionistica, invita a valutarne attentamente i costi, con particolare riguardo alle future generazioni. In merito alle disposizioni recate dall'articolo 5 sulle agevolazioni fiscali per chi imparte lezioni private, osserva che queste vengono interpretate come una nuova imposta a carico dei soggetti interessati. Invita quindi l'Esecutivo ad individuare un incentivo per le famiglie che supportano la spesa per ripetizioni, al fine di dare efficacia alla norma.

Prendendo atto delle numerose disposizioni per assunzioni in seno alla pubblica amministrazione contenute nel disegno di legge, rileva che non ne sono previste per il MIUR, che pure ha subito le maggiori penalizzazioni in termini di svuotamento della pianta organica, mentre la scuola è stata sovraccaricata di sempre nuove funzioni.

Riferendosi alla previsione di incentivi per le assunzioni di cittadini in possesso di specifici requisiti di eccellenza, osserva che la disposizione può avere un effetto distortivo che va corretto al fine di evitare una corsa al rialzo delle valutazioni da parte degli atenei. In proposito, sottolinea, inoltre, che la norma sembra non tenere conto di chi, per ragioni di lavoro o altro, non riesce a raggiungere il massimo dei voti nella valutazione finale del corso di studi.

Sull'articolo 52, esprime perplessità in merito all'introduzione dell'*équipe* territoriale per la promozione di progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole le cui competenze sembrano sovrapporsi a quelle già svolte dagli animatori digitali, già presenti all'interno della scuola.

Aggiunge, peraltro, che la consistenza numerica di tale *équipe* appare insufficiente affinché la misura risulti funzionale ed efficace e non resti un mero intervento

di facciata di cui fregiarsi. Condivide la norma sull'assunzione a tempo indeterminato dei co.co.co., ma ritiene che le risorse appostate non siano sufficienti; auspica, pertanto, che vengano incrementate anche nell'ottica di una riduzione del numero delle reggenze.

Dopo aver segnalato le implicazioni problematiche insite nell'articolo sul nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola, invita il Governo ad eliminarlo e a presentare un disegno di legge organico.

Sull'alternanza scuola-lavoro, dopo aver definito lunga e pleonastica la nuova denominazione ed aver espresso la propria contrarietà alla riduzione delle risorse previste, invita la maggioranza a riconsiderare la riduzione del numero di ore e a prevedere finanziamenti a carico delle scuole per la necessaria attività di accompagnamento a supporto dell'istituto dell'alternanza.

Michele ANZALDI (PD), intervenendo in merito alle disposizioni sull'editoria, osserva che il finanziamento ai grandi giornali è stato abolito da tempo e che il contributo ancora in vigore sostiene in particolare le piccole imprese editoriali che necessitano anche delle agevolazioni tariffarie, soprattutto per abbattere i costi degli abbonamenti con le agenzie di stampa. Concorda con la necessità di ridurre gli sprechi, ma osserva che la misura prevista nel disegno di legge rischia di ricadere pesantemente su quelle piccole realtà che provvedono all'informazione dove le grandi aziende non intervengono e che costituiscono, peraltro, il bacino formativo per tanti giovani aspiranti giornalisti. Segnala quindi alcuni *flash mobs* che stanno avendo luogo a Roma e Milano per la libertà di stampa, i cui promotori andrebbero, a suo avviso, invitati qui alla Camera e ascoltati rispetto alle ragioni della loro protesta.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA (FI), intervenendo in merito all'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul disegno di legge di bilancio, programmata inizialmente per questa sera alle 21 e poi rinviata a domani, chiede alla maggioranza e alla presidenza di riservare al confronto con il ministro Bussetti un tempo congruo, tenuto conto della complessità e numerosità degli argomenti da affrontare.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Cristina PATELLI (Lega), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a valutare se trasmettere alla Commissione Bilancio eventuali rilievi sugli aspetti di propria competenza dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Si tratta del fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), destinato al finanziamento di inve-

stimenti in una serie di settori su un orizzonte temporale di quindici anni (dal 2017 al 2032). Il fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Sullo stanziamento del fondo ha inciso il decreto-legge per Genova (n. 109 del 28 settembre 2018) – già discusso dalla Camera e ora all'esame del Senato – che ha utilizzato risorse per 585 milioni di euro. Attualmente, le risorse complessive del fondo ammontano, sull'arco dei quindici anni, a 35,53 miliardi di euro, di cui 717 milioni per il 2018, 1.420 milioni per il 2019, 2.143 milioni per il 2020 e complessivi 31.250 per gli anni dal 2021 al 2033. Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017), le risorse del fondo sono ripartite tra i seguenti settori di spesa: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricorda che la legge di bilancio per il 2017 ha previsto che il fondo sia ripartito tra le amministrazioni dello Stato in relazione ai programmi da esse presentati. Le risorse del fondo sono conseguentemente divise tra i diversi Ministeri interessati, secondo gli importi esposti nella tabella allegata allo schema di decreto in esame. Gli interventi che si intende finanziare non sono tuttavia indicati nell'atto in esame né nella documentazione di accompagnamento. In occasione del riparto del primo finanziamento del Fondo, il Governo depositò nelle Commissioni – durante l'esame parlamentare dell'atto di

riparto – una tabella che riportava le destinazioni dei finanziamenti per ciascuno dei settori di spesa previsti. La relazione trasmessa dal Governo ad accompagnamento dell'atto in esame precisa che il riparto del fondo tra i Ministeri e le aree di intervento è stato effettuato tenendo conto delle proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dando priorità – tra l'altro – ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia. La medesima relazione specifica che i programmi di spesa potranno essere realizzati utilizzando i contributi anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato con la Banca europea degli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. La relazione sottolinea che gli interventi saranno oggetto di apposito monitoraggio.

Tutto ciò premesso, segnala che per il settore della ricerca, vengono assegnati al MIUR complessivamente 1.075 milioni di euro, di cui 19,6 milioni nel 2018, 46,3 milioni nel 2019, 51 milioni nel 2020 e 958,1 milioni totali per gli anni dal 2021 al 2033. Per il settore dell'edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria, vengono assegnati al MIBAC 445,1 milioni di euro complessivamente negli anni dal 2021 al 2033 e al MIUR 1.843,6 milioni di euro, di cui 61,4 milioni nel 2018, 49,3 milioni nel 2019, 63 milioni nel 2020 e 1.669 milioni negli anni dal 2021 al 2033. Per la digitalizzazione delle amministrazioni statali vengono assegnati al MIBAC, complessivamente, 27,8 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2033 e al MIUR 2,5 milioni di euro per il solo anno 2018. Per quanto concerne la prevenzione del rischio sismico, al MIBAC sono assegnati 278,2 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2033 e al MIUR 1.275 milioni di euro, di cui 85 milioni per ciascuno anno del biennio 2019-2020 e 1.105 milioni per gli anni dal 2021 al 2033. Nell'ambito del settore investimenti in riqualificazione ur-

bana e sicurezza delle periferie l'assegnazione al MIBAC ammonta complessivamente a 46,4 milioni nel periodo 2021-2033. Infine, nel settore di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche vengono assegnati complessivamente al MIBAC 129,8 milioni di euro per il periodo 2021-2033.

Ricorda che lo schema prevede che l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa avvenga secondo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. Riguardo al coinvolgimento degli altri livelli territoriali, la legge di bilancio per il 2017 (comma 140 dell'articolo 1) – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018 – ha stabilito che i decreti di riparto del fondo, nella parte in cui riguardano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto in esame rinvia invece il raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali interessati a un momento successivo, in relazione ai singoli interventi su cui risultasse necessaria la sua acquisizione. L'atto in schema prevede, infine, il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) auspica che vi sia il tempo per un dibattito approfondito.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Metropolitana Milanese (MM), di Water Alliance Acque di Lombardia, di Emiliambiente Spa e di Acqua Novara.Vco 114

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza). C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 114

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 121

ALLEGATO 1 126

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 127

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 novembre 2018.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Metropolitana Milanese (MM), di Water Alliance Acque di Lombardia, di Emiliambiente Spa e di Acqua Novara.Vco.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.30 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI, indi del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 13.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza).

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, sono ora accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio) i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere. Il testo è quindi composto da due sezioni.

L'esame in Commissione si conclude con una relazione sulle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione e – per la seconda sezione – sulle Tabelle relative agli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture e trasporti, nonché del Ministero dell'economia, limitatamente alle parti di competenza. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Alle relazioni saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati. Infine, saranno allegati alla relazione gli eventuali ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione.

È comunque a disposizione dei colleghi un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commis-

sione, che la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti. In esso si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso.

Avverte che, secondo l'organizzazione dei lavori parlamentari definita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, la Commissione dovrà terminarne l'esame entro giovedì 15 novembre.

Ugo PAROLO (Lega), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, da conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della VIII Commissione partendo da quelle della prima sezione in materia ambientale e infrastrutturale, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione delle disposizioni in materia di protezione civile e gli interventi di interesse della Commissione disposti nella seconda sezione del disegno di legge.

Partendo dalle previsioni in materia ambientale, l'articolo 11 dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia. In particolare: si proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus) disposta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013; viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; si estende al 2019 la detrazione prevista al 50 per cento per le spese

sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; viene prorogata al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR.

L'articolo 12 proroga, inoltre, di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale, introdotta nella legge di bilancio per il 2018, inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione riguarda l'IRPEF e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5.000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro. Gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono la « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sempre con riferimento alla materia ambientale, il disegno di legge autorizza poi (articolo 28, comma 6) l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero e in deroga alla normativa vigente, disponendo conseguentemente la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale. Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Specifici interventi in materia ambientale sono, poi, previsti dall'articolo 59, che al comma 3 sopprime l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 195 del 2009) recante l'o-

nere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni, nonché la norma che finalizzava le risorse, già destinate al pagamento del canone di affitto, alla Regione Campania quale contributo dello Stato per l'acquisto del citato termovalorizzatore. Sul punto va segnalato che l'articolo 26, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge n. 119 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), attualmente all'esame del Senato, prevede quale copertura dello stesso decreto, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, le somme di cui all'autorizzazione di spesa soppressa dal comma 3 in esame.

In via compensativa, i commi 4 e 5 intervengono sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2016 per la realizzazione degli interventi ambientali di bonifica dei siti di interesse nazionale individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania. Il comma 4 lo incrementa di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e il comma 5 dispone che in tale fondo affluiscono le risorse disponibili nel bilancio del Ministero riferite al termovalorizzatore di Acerra, con effetti che, per entrambe le disposizioni, secondo la relazione tecnica non comportano nuovi oneri in quanto compensate dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa per il termovalorizzatore.

In materia di sviluppo infrastrutturale, risultano di interesse della Commissione le seguenti disposizioni: l'articolo 15, che istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 e dispone, al comma 5, uno specifico finanziamento annuale per la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche; l'articolo 16, commi 1-3, che istituisce a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infra-

strutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il Fondo (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione finanziaria pari a 253,8 milioni per l'anno 2019, 250 milioni per l'anno 2020 e di 989 milioni per l'anno 2021.

Tali ultime previsioni, al pari di quelle che andrò ad illustrare di qui a breve, si inscrivono nella strategia del Governo — come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 — di stimolare la crescita attraverso l'incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 16, comma 4 — con una modifica al comma 5 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici — stabilisce poi, ai fini dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze, che gli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza, in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza — coincidono con il territorio provinciale o metropolitano, prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.

Con l'articolo 17 viene, poi, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, struttura dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. A tal fine, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico nonché di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione e viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui. Nel dettaglio, alla Centrale sono affidati i seguenti compiti: *a)* progettazione

di opere pubbliche e prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesto, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo al RUP e al dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici; *b)* gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata; *c)* predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività; *d)* valutazione economica e finanziaria del singolo intervento; *e)* assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.

Per quanto attiene al miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 18 del disegno di legge prevede l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea — denominata InvestItalia — per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Sono disciplinati i profili relativi al personale della struttura e al coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17, e con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale. Per l'attuazione di tale articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019. Si prevede che InvestItalia operi alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia « Strategia Italia » istituita dall'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018, attualmente all'esame del Senato. Alla struttura sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, tra i quali: analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; valutazione delle esigenze di ammodernamento

mento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento.

Segnala, inoltre, per i profili di interesse della Commissione, le seguenti disposizioni.

I commi da 10 a 12 dell'articolo 28 – modificando la norma recata nel cosiddetto « decreto emergenze » – interviene sulla struttura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA). In particolare si prevede un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia di ulteriori 135 unità (da 434 a 569 unità), di cui 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a 250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15)

L'articolo 44 interviene sulle modalità di verifica del rispetto del principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento. La disposizione, in particolare, include nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A (e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)

L'articolo 64 prevede l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con

decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base di specifici criteri indicati dalla norma.

L'articolo 67 prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato. L'intervento è volto ad aggiornare la disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici (definita sulla base del vecchio codice dei contratti pubblici) al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (previsto dall'allegato 2/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011) al nuovo codice dei contratti pubblici (adottato con decreto legislativo n. 50 del 2016).

Secondo la relazione illustrativa l'aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato « determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici ». A tal fine vengono modificati l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e gli articoli 183, comma 3, e 200, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (quest'ultimo per mere finalità di coordinamento normativo).

L'articolo 68 del disegno di legge, interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal decreto-legge n. 91 del 2018 (cosiddetto proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Passando alle disposizioni riguardanti le misure per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni, l'articolo 79, ai commi 1 e 2 proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29

maggio 2012. Il comma 3, proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia, incrementando inoltre di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali, mentre il comma 4 proroga al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, nei limiti di spesa previsti per il 2018. Segnalo altresì che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 79 affrontano questioni riferite al crollo del ponte Morandi, oggetto di dibattito in questa sede, con riguardo alle risorse per gli auto trasportatori, la zona franca e l'area portuale.

Gli articoli 99 e 100 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese, rispettivamente del Ministero dell'ambiente (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) precisando che nello stato di previsione di quest'ultimo sono riassegnate quota dei corrispettivi di concessione offerti per il riaffidamento delle concessioni autostradali scadute.

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di bilancio, ricordo poi che le tabelle A e B recano gli stanziamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale. Sia per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'accantonamento previsto nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente) reca importi destinati genericamente all'attuazione di interventi diversi (pari, rispettivamente, per ciascun anno del triennio 2018-2020, a 14 milioni per il MATTM e a 10 milioni circa per il MIT).

La tabella B registra invece, per il MATTM, un accantonamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, preordinato al finanziamento a favore della difesa del suolo e per interventi diversi e, per il MIT, un accantonamento di 30 milioni di euro per il 2019, 40 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021, destinato ad interventi diversi.

Prima di passare ai contenuti di sintesi della seconda sezione, ricordo che tale parte del disegno di legge ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione si rinven- gono, in via prevalente, nelle missioni 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » e 19 « Casa e assetto urbanistico » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), con particolare riguardo alla missione « Soccorso civile », al cui interno è collocato il programma « Protezione civile ».

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispetto al 2018, il disegno di legge prevede spese finali, in termini di competenza, per 830,7 milioni di euro nel 2019 in riduzione rispetto al dato assestato di 56,9 milioni di euro. Lo scostamento, a livello di spese finali, tra il dato a legislazione vigente e quello risultante dal disegno di legge di bilancio integrato per il 2019, fa registrare una riduzione di 7 milioni di euro.

Lo stanziamento complessivo del Ministero è principalmente allocato (per una quota pari a circa l'85 per cento) nella missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ».

Le disposizioni normative della prima sezione hanno effetti sugli stanziamenti contenuti nello stato di previsione del MATTM, relativamente al Programma 18.12 « Risorse idriche, territorio e bonifiche », con uno stanziamento annuale di 20,2 milioni per il triennio 2019-2021, per il Fondo per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di pre-

venzione del danno ambientale nella regione Campania (cap. 7515 – fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei), come previsto dal comma 4 dell'articolo 59 del disegno di legge di bilancio, e una corrispondente riduzione di pari importo relativamente al Programma 18.15 « Gestione dei rifiuti », come disposto dall'articolo 59, comma 3, del disegno di legge. Poiché tali variazioni sono di uguale importo ma di segno opposto, le stesse si compensano e, pertanto, a livello di Ministero non si hanno effetti derivanti dagli interventi disposti nella prima Sezione.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del MIT, lo stanziamento di competenza del disegno di legge di bilancio integrato per il 2019 delle due missioni 14 e 19 presenta una spesa per complessivi 3.050 milioni di euro.

Relativamente alla missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », si provvede ad una riduzione di circa 1.9 miliardi di euro rispetto al dato a legislazione vigente, dovuta ad una rimodulazione in senso « orizzontale » con la quale le risorse di competenza del 2019 sono spostate agli anni 2020-2021. Tale spostamento riguarda soprattutto 1.827,4 milioni di euro destinati all'ANAS (collocati nel programma 14.11 « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali ») ed è finalizzato all'adeguamento al cronoprogramma finanziario dei pagamenti.

La missione 19 « Casa e assetto urbanistico » non presenta invece variazioni tra il bilancio a legislazione vigente e il bilancio integrato per il 2019, pari a 195,8 milioni di euro.

Ricorda, infine, che nello stato di previsione del MEF è presente la missione 8 « Soccorso civile », di interesse della Commissione Ambiente, che presenta, rispetto ai dati della legge di bilancio 2018, un leggero decremento a legislazione vigente di 106 milioni di euro, pari al 2,9 per cento. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente si registra, invece, un consistente aumento della missione per 881,5

milioni (pari al 24,8 per cento), di cui 460 milioni nella Sezione II, e 421,5 milioni per gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019, indicati nella Sezione I, imputabile ai programmi 8.4 « Interventi per calamità pubbliche » e 8.5 « Protezione civile ».

Nello specifico, gli interventi della Sezione II, che incidono per il programma 8.4, prevedono una riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni per il cap. 8006 per la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e un rifinanziamento di 50 milioni per il cap. 7459 per il fondo per la prevenzione del rischio sismico.

Per il programma 8.5, è previsto invece un rifinanziamento pari a 60 milioni che vanno al cap. 7441 per il fondo per le emergenze nazionali.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione, anche al fine di tenere conto degli elementi che emergeranno dal dibattito in Commissione.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 16 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle ore 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), i rilievi, per le parti di competenza, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51).

Ricorda in proposito che la V Commissione ha chiesto alle Commissioni di settore di trasmettere i propri rilievi entro la giornata di domani.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, fa presente che il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sulla cui ripartizione si interviene con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 – aveva una dotazione originaria di 47,5 miliardi (1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032).

Il comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017) ha rifinanziato il citato Fondo per 36,1 miliardi di euro.

Lo schema di decreto in esame dispone il riparto di soli 35,53 miliardi, che costi-

tuiscono la quota residua, ossia al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge « emergenze » (n. 109 del 2018, attualmente all'esame del Parlamento), pari a 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029). Peraltro, le risorse del Fondo sono anche utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi articoli del citato decreto-legge.

Le risorse complessivamente stanziato dallo schema di decreto sono pari a: 717 milioni di euro per l'anno 2018, 1.420 milioni di euro per il 2019, 2.143 milioni per il 2020, 2.150 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 2.450 milioni per il 2024, 2.470 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033.

Confermando la destinazione già prevista, il citato comma 1072 specifica che le risorse vanno ripartite tra molteplici settori di spesa, di cui alcuni di competenza della Commissione e specificamente: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; eliminazione delle barriere architettoniche.

La tabella contenuta nell'Allegato dello schema di decreto ripartisce le risorse del Fondo per ciascun anno dal 2018 al 2033. Concentrandosi sulle finalità più strettamente connesse alla competenza della Commissione, da lettura della ripartizione delle risorse, espresse in milioni di euro, di cui alla tabella allegata (*vedi allegato 1*).

Dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari Ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti

(37,2 per cento). Al Ministero dell'ambiente viene destinato il 4,7 per cento.

In cifre assolute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono assegnati 114,4 milioni di euro nel 2018, 190,5 nel 2019, 467,3 nel 2020, 12,4 miliardi nel periodo 2021-2033, per un totale di 13,2 miliardi in tutto il periodo di riferimento. Al Ministero dell'ambiente vengono assegnati 19,6 milioni di euro nel 2018, 49,5 nel 2019, 110,9 nel 2020, 1,49 miliardi nel periodo 2021-2033, per un totale di 1,67 miliardi in tutto il periodo di riferimento.

Il settore di spesa a cui sono state attribuite più risorse è quello dei « trasporti e viabilità », che assorbe quasi un quarto delle risorse totali, seguito dal settore « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » che riceve quasi un quinto del totale delle risorse. Per le finalità di più stretto interesse della Commissione, le percentuali sono le seguenti: infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione 2,2 per cento; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche 5,3 per cento; edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria il 5,8 per cento; prevenzione del rischio sismico 4,7 per cento; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie 1 per cento; eliminazione delle barriere architettoniche 0,8 per cento.

Il comma 2 prevede che gli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa sono individuati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.

In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono

monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Al riguardo invita il rappresentante del Governo a fornire gli opportuni chiarimenti.

Conclusivamente, ritiene opportuno sottolineare positivamente, oltre alla consistenza del fondo nel suo complesso, anche l'utilità della definizione pluriennale. Tale organizzazione della spesa per investimenti risulta infatti funzionale ad una pianificazione verificabile e una distribuzione costante e certa delle risorse.

Il sottosegretario di Stato Salvatore MICILLO fa presente che gli interventi finanziati ai sensi della legge n. 205 del 2017 saranno finanziati anche con le risorse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Quanto alle finalità individuate per l'utilizzo delle risorse recate dall'atto in esame evidenzia, in particolare, il programma di interventi sul dissesto idrogeologico e la bonifica dei siti contaminati e il programma degli interventi contro l'inquinamento dell'aria. Nello specifico fa presente che è stata assegnata priorità 1, nell'ambito delle bonifiche di siti contaminati, agli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e di siti che presentano gravi situazioni di compromissione ambientale, mentre è classificato con priorità 2, nell'ambito del rischio idrogeologico, il completamento della sezione programmatica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015.

Per garantire la completa attuazione della suddetta proposta, è stato stimato un fabbisogno complessivo di risorse pari a circa 371,5 milioni di euro, da destinare alle bonifiche di siti contaminati, per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e di siti che presentano gravi situazioni di compromissione ambientale e al tema del rischio idrogeologico, per il completamento della sezione programmatica individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015 e per ulteriori interventi urgenti, dando priorità a quelli dotati di progettazione esecutiva.

Quanto al programma degli interventi contro l'inquinamento dell'aria, in considerazione della inclusione, tra i settori di spesa in cui sono state ripartite le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018, della mobilità sostenibile, è stato ritenuto essenziale formulare una proposta di intervento relativa a questo settore, che possa sostenere in prima battuta le azioni derivanti dal nuovo Accordo « Bacino Padano » presso i Comuni con più di 30.000 abitanti, relativamente al comparto veicoli pubblici e, in aggiunta, perseguire finalità ambientali di grande rilevanza nazionale così come suggerito anche dalla Commissione europea nell'ambito del citato incontro del 30 gennaio 2018.

Un intervento più massiccio sul settore mobilità da attuare con risorse dedicate nell'area e nei Comuni maggiormente inquinati del Paese avrà, infatti, il doppio risultato di ridurre l'esposizione dei cittadini a livelli nocivi di inquinamento e quindi assicurare una maggiore tutela della popolazione.

In primo luogo, si propone, pertanto, lo stanziamento di risorse dedicate alla mobilità sostenibile per una molteplicità di interventi, che potranno ricomprendere la sostituzione delle autovetture (M1) ed il rinnovo dei mezzi di categoria M3 ad alimentazione diesel appartenenti alle flotte dei veicoli pubblici con veicoli a basso impatto ambientale, nonché l'installazione di dispositivi « retrofit » sui mezzi pubblici per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

L'obiettivo, oggi, è quello di trasformare quest'area critica in un'area di adozione di strategie più ambiziose, volte al cambio di mentalità nella gestione delle questioni ambientali. L'azione proposta, dunque, è coerente con questo tipo di approccio perché non vuole limitarsi alla semplice sostituzione di mezzi obsoleti ma ha la finalità di garantire un importante supporto alle autorità regionali e comunali.

In secondo luogo, si propone di dedicare parte del finanziamento richiesto per l'acquisto e posa in opera di telecamere dedicate al controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione, strumento questo essenziale per il corretto funzionamento dell'intervento.

Si ritiene, pertanto, che il reperimento di risorse per alimentare i programmi previsti dall'accordo del bacino padano adottati dalle Regioni, opportunamente estesi anche alla luce delle recenti raccomandazioni della Commissione Europea, sia di importanza essenziale al fine di ridurre la criticità ambientale dell'area e risolvere le procedure di infrazione ancora aperte ai danni dell'Italia.

Per garantire l'avvio di tali proposte, è stato stimato un fabbisogno complessivo di risorse pari a 180 milioni di euro.

Tommaso FOTI (FdI) ritiene indegna la presentazione grafica dell'atto parlamentare all'esame, corredato di una tabella, che costituisce parte integrante del provvedimento, completamente illeggibile e tale da non permettere né di avere contezza dei dati che pure il relatore ha ritenuto di fornire né della distribuzione degli importi da lui evidenziati. Basandosi sulla documentazione a disposizione dei commissari, chiede chiarimenti riguardo all'effettivo invio alle Commissioni degli schemi di decreto la cui trasmissione era prevista entro il 31 ottobre 2018, sui quali le Commissioni competenti sarebbero chiamate ad esprimere il parere entro il termine di trenta giorni. Evidenzia quindi che il termine di presentazione di detti decreti è scaduto e sottolinea il fatto che la dilazione dei tempi vanifica il senso del parere che le Commissioni sono tenute a

rendere. Chiede pertanto agli uffici di avere una documentazione tecnica specifica sul provvedimento che ne permetta un opportuno approfondimento.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, fa presente al collega Foti che il decreto cui fa riferimento nel suo intervento è quello in esame, che è stato infatti trasmesso alle Camere il 17 ottobre.

Tommaso FOTI (Fdi) chiede al relatore chiarimenti sui dati che ha riportato nella sua relazione, che non sono presenti nel provvedimento in esame.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, rassicura il collega Foti che i dati citati nella propria relazione sono quelli presenti nello schema di decreto del Presidente del Consiglio che la Commissione sta esaminando ai fini della deliberazione dei rilievi alla Commissione Bilancio.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2018.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) esprime, a nome del proprio gruppo, una posizione contraria sul provvedimento. Osserva che il disegno di legge interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle leggi penali e speciali. Vi è un aggravamento generale delle sanzioni, sul quale concorda in astratto, trattandosi di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, tranne però per alcuni reati che non hanno particolare disvalore sociale. Si riferisce, in particolare, alla corruzione propria, cioè per il compimento di atto conforme ai doveri d'ufficio. Pur ritenendo eccessiva la fissazione del massimo edittale a otto anni, solleva più forti perplessità riguardo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in presenza di una sospensione condizionale della pena. I casi di concessione del beneficio sono noti ed edittalmente limitati, fino a due anni di reclusione. Sopra i due anni non è consentita la sospensione condizionale della pena. Quest'ultima è frutto di una valutazione prognostica del giudice, che ritiene che l'imputato si asterrà per il futuro dal compiere atti e condotte della medesima indole di quelle per le quali si è proceduto. Ravvede pertanto un contrasto logico: l'imputato merita il beneficio per 5 anni della sospensione condizionale della pena, però nel provvedimento la sospensione condizionale non consente la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Lo stesso vale per la riabilitazione, se non dopo 12 anni. Lo stesso vale per i riti alternativi, immaginato, molti anni fa come lo strumento che portasse alla deflazione del processo penale. L'imputato chiede di patteggiare la pena o di poter definire il procedimento che lo riguarda e la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione è rimessa alla decisione del giudice. Ravvede, in tale quadro, profili di contraddizione e di incertezza.

Tommaso FOTI (FdI) ritiene difficile capire su cosa ci si pronunci, visto che il termine per gli emendamenti in sede referente è fissato per il pomeriggio di oggi. Ritiene più opportuno esprimersi sul testo definitivo, piuttosto che su un testo passibile di modifiche che potrebbero intervenire anche sulle parti di competenza della Commissione.

Ritiene utile fare una precisazione riguardo al dibattito svoltosi precedentemente con il relatore nell'ambito dell'esame dell'Atto 51, e sottolinea al riguardo che, pur essendo stato trasmesso il 17 ottobre 2018 alla Presidenza della Camera, i termini di esame da parte delle Commissioni parlamentari risultano estremamente ridotti, vanificando di fatto la possibilità di approfondirne i contenuti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza nella riunione dell'8 novembre scorso ha

deliberato di rendere il parere sul disegno di legge in esame nella giornata di oggi, per poi tornarsi ad esprimere, nel caso ciò si rendesse necessario per eventuali modifiche che le Commissioni in sede referente dovessero approvare sulle parti di competenza della Commissione. Invita pertanto il relatore ad illustrare la proposta di parere.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

FINALITÀ / MINISTERO	2018	2019	2020	2021-2033	Totale
A) TRASPORTI E VIABILITÀ	9,1	-	160,0	8.632,3	8.801,4
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	9,1	-	160,0	8.632,3	8.801,4
B) MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE	47,6	110,2	210,7	3.109,5	3.478,0
MINISTERO AMBIENTE	10,6	25,5	50,0	93,9	180,0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	37,0	84,7	160,7	3.015,6	3.298,0
C) INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	17,0	77,5	114,0	583,7	792,2
MINISTERO AGRICOLTURA	12,0	17,5	26,2	52,2	107,9
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5,0	60,0	87,8	531,5	684,3
E) DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	19,0	34,0	76,6	1.752,3	1.881,9
MINISTERO AMBIENTE	9,0	24,0	60,9	1.398,2	1.492,1
MINISTERO DELLA DIFESA	10,0	10,0	15,7	354,1	389,8
F) EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA	191,5	235,5	286,0	4.907,6	5.620,7
MINISTERO DELLA DIFESA	-	-	-	1.683,7	1.683,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7,9	26,1	37,4	348,2	419,5
MINISTERO DELL'INTERNO	6,6	22,0	47,6	192,4	268,5
MINISTERO AFFARI ESTERI	1,6	2,1	2,2	46,0	51,8
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	34,8	36,4	40,0	365,0	476,2
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	445,1	445,1
MINISTERO AGRICOLTURA	-	1,0	1,0	-	2,0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36,3	30,8	37,2	31,0	135,3
MINISTERO ISTRUZIONE	61,4	49,3	63,0	1.669,9	1.843,6
MINISTERO DELLA SALUTE	43,1	68,0	57,7	126,4	295,1
I) PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	1,6	89,6	101,9	1.462,1	1.655,2
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1,6	0,6	1,6	21,3	25,0
MINISTERO DELL'INTERNO	0,1	4,0	15,3	57,6	77,0
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	278,2	278,2
MINISTERO ISTRUZIONE	-	85,0	85,0	1.105,0	1.275,0
L) INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE	68,0	120,0	120,0	46,4	354,4
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	46,4	46,4
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3,0	-	-	-	3,0
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	65,0	120,0	120,0	-	305,0
N) ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	25,0	16,0	21,0	232,8	294,8
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	129,8	129,8
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	24,0	15,0	20,0	101,0	160,0

ALLEGATO 2

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189
Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1189 Governo recante: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

apprezzata la finalità del provvedimento di contrastare la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione;

preso atto che l'articolo 1, lettere *c*), *d*), *f*), *g*) e *n*), interviene sui presupposti applicativi e l'entità della sanzione accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché sugli

effetti su di essa conseguenti alla sospensione condizionale della pena e alla riabilitazione;

segnalato che l'articolo 5 estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione;

valutata favorevolmente la scelta di rendere più rigorosa ed effettiva la sanzione accessoria, tenuto conto del particolare disvalore delle condotte illecite cui tale sanzione accessoria si applica, nonché più efficaci gli strumenti a disposizione degli apparati investigativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 128

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 140

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 137

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 11.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Alessandro MORELLI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a

esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono

riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3), del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in V Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti,

analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Comunica di avere assegnato le funzioni di relatore al deputato Scagliusi, che invita pertanto a svolgere la relazione introduttiva.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, illustrando il provvedimento, rileva che esso reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata con 108 articoli (di cui 14 relativi agli stati di previsione).

In questa sede, dopo una sintetica indicazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dalla manovra e dei principali saldi, si limita a trattare i punti di competenza e di interesse della Commissione.

Il provvedimento di manovra fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale – come ricorda la relazione illustrativa – ad un livello pari al –2,4 per cento del PIL nel 2019, al –2,1 per cento del PIL per il 2020 e al –1,8 per cento del PIL per il 2021. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici di *deficit*, potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 147 miliardi di euro nel 2019, 110,5 miliardi nel 2020 e 96 miliardi nel 2021. In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un incremento in valore assoluto del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 28 miliardi nel 2019, 26,3 miliardi nel 2020 e 30 miliardi nel 2021. Per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 8,2 miliardi nel 2019, circa 6,8 miliardi nel 2020 e di circa 4 miliardi nel 2021. Le spese, invece, aumentano di circa 19,8 miliardi nel 2019, 19,5 miliardi nel 2020 e 26 miliardi nel 2021.

Passando ad esaminare la prima sezione, i principali interventi di diretta competenza della IX Commissione concernono l'attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare, sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (articolo 79, comma 5). Ai medesimi fini si attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (articolo 79, commi 7 e 8).

Segnala inoltre la previsione del comma 10 dell'articolo 28 che dispone un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali di ulteriori 135 unità (in-

mento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità), al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia (ANSFISA). Tale obiettivo è conseguito con la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, ancora in corso di conversione.

Sempre con riguardo alle disposizioni di interesse, segnala l'articolo 44 che interviene sulle modalità di verifica del rispetto del principio, stabilito dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento, in particolare conformemente all'obiettivo di destinare ai territori delle regioni del centro-sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) un volume annuale di stanziamenti ordinari di parte capitale proporzionale alla popolazione di riferimento ovvero conforme ad un altro criterio relativo a specifiche criticità individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui vengono definite le modalità secondo le quali è effettuato il monitoraggio della ripartizione della spesa e del conseguimento degli obiettivi.

La disposizione, per quanto di interesse della Commissione, interviene per includere nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana SpA, ivi compreso il contratto di programma 2017-2021. Si prevede inoltre che i contratti di programma siano predisposti in conformità all'obiettivo sopra indicato.

A questo proposito chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la citata disposizione riguardi anche gli aggiornamenti dei citati contratti di programma sia con riferimento all'effettuazione del monitoraggio, sia all'obbligo di predisposizione degli stessi in conformità a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016.

Accenna infine alla disposizione dell'articolo 62 in materia di compensazione tra regioni della tassa automobilistica.

Passando all'esame del settore delle comunicazioni, rileva innanzi tutto quanto disposto dall'articolo 19, comma 20, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi. Tale disposizione si riferisce alla ricerca applicata in campi che rappresentano sicuramente una delle sfide competitive più importanti nel settore dell'innovazione. Infatti tra gli obiettivi perseguiti vi è anche il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Le risorse per questi interventi sono inseriti nell'ambito del Programma (11.7) « Incentivazione del sistema produttivo » sul nuovo capitolo 7346/MISE.

Altro importante intervento normativo concerne la soppressione, a decorrere dal 2020, delle riduzioni tariffarie per spese telefoniche a beneficio delle imprese editoriali e radiotelevisive con un risparmio netto previsto dalla Relazione tecnica di 28,252 milioni di euro (articolo 57, commi 6-9).

Pur essendo assolutamente chiaro l'intento delle citate disposizioni, ossia conservare i citati contributi per l'esercizio 2019 e cessarne la corresponsione a far data da quelli riferiti all'esercizio 2020, andrebbe valutata attentamente la formulazione tecnica della disposizione, in particolare favorendo un migliore coordinamento tra le previsioni del comma 6 e quelle dei commi 7 ed 8.

Consequenziale a tale obiettivo è la previsione del comma 9 dell'articolo 57, che prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che rimandava ad un regolamento

di delegificazione il riordino dei contributi dei quali si dispone ora la soppressione.

A fronte di tale riduzione di risorse, segnala che l'articolo 14, concernente il canone RAI, nel confermare, a regime, l'importo di euro 90 dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018, stabilizza anche la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all'Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra le quali l'assegnazione fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

Entra infine in considerazione quanto previsto dall'articolo 89, che dispone che i maggiori introiti, pari a circa 4 miliardi di euro, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri (gara per il 5G) concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in particolare producendo, secondo la relazione tecnica, un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 200 milioni annui dal 2019 al 2037.

Passando all'esame della sezione seconda, risultano di interesse della IX Commissione specifici programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

Partendo dall'esame della Tabella 2, riguardante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono di interesse della Commissione il programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto », riferito principalmente al settore ferroviario, nonché il programma 15.3: « Servizi postali ».

Il citato programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto » per la parte

iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (si ricorda infatti che una parte della spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti) reca uno stanziamento per il 2019 pari a 5.410,2 milioni di euro, quasi integralmente destinato a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per il contratto di programma e di servizio per il trasporto ferroviario, a fronte di uno stanziamento iniziale di 6.380,8 milioni di euro a legislazione vigente. Vi è quindi una riduzione per il 2019 di 1.740 milioni di euro sul capitolo 7122. Tale riduzione è peraltro compensata per 1.140 milioni di euro con un contestuale rifinanziamento per gli esercizi successivi (660 milioni di euro per l'anno 2020, 440 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per gli anni successivi al triennio, come risulta anche dall'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e per i restanti 600 milioni di euro da quanto previsto nel decreto-legge n. 119 del 2018, che ha assegnato a Rete ferroviaria italiana un contributo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021. Si prevede inoltre un finanziamento di 100 milioni di euro sul capitolo 1541 (somme a Ferrovie per l'esercizio dell'infrastruttura e l'obbligo di servizio pubblico via mare).

La missione 15 « Comunicazioni » contiene il programma 15.3 « Servizi postali », concernente gli stanziamenti per i servizi postali. Si tratta principalmente dei trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali, per i quali si prevede complessivamente una spesa a legislazione vigente nel 2019 di circa 537,7 milioni di euro, defINANZIATI per 2,8 milioni di euro per il 2019 con le modifiche apportate in Sezione II, per arrivare ad uno stanziamento nel bilancio integrato di 534,8 milioni di euro. La differenza rispetto al bilancio a legislazione vigente dipende dal defINANZIAMENTO (-2,5 milioni di euro) relativo al

capitolo 1496 su cui sono iscritte le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il rimborso a Poste dei maggiori oneri per le agevolazioni tariffarie all'editoria ed è operato, come risulta dall'Allegato allo stato di previsione del MEF, anche per gli anni successivi 2020 (-3,1 milioni di euro), 2021 (-2,8 milioni di euro) e per i successivi dieci anni a partire dal 2022 per complessivi 28,6 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le somme da erogare a Poste italiane S.p.a. per i servizi offerti in convenzione allo Stato inclusi i rimborsi editoriali ed il servizio universale (cap. 1502) queste ammontano a 262,44 milioni di euro (spesa corrente). Su tali importi non si registrano variazioni.

Passando alla Tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono di interesse della Commissione taluni programmi gestiti da questo ministero nell'ambito della Missione 15 « Comunicazioni ». Si tratta del programma 15.5 « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico », che comprende le competenze per le frequenze a livello nazionale ed internazionale, del programma 15.8 « Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali » e del programma 15.9 « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». Sempre nell'ambito del MISE, dal punto di vista dei profili di interesse della IX Commissione, va poi considerato il programma 17.18 « Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione », facente parte della missione 17 « Ricerca e innovazione ». Riguardo tali programmi non si rilevano tuttavia interventi in seconda sezione nell'ambito di questa legge di bilancio.

Venendo infine allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 12.011,3

milioni di euro nel 2019, a 14.323,8 milioni di euro per il 2020 e 10.626,7 milioni di euro per il 2021.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari allo 1,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, contraendosi lievemente in termini percentuali rispetto al 2018 anche nell'anno 2020 (2,2 per cento) e in modo più consistente nell'anno 2021 (1,6 per cento).

Con specifico riferimento all'anno 2019, il disegno di legge di bilancio integrato conferma, rispetto alla legge di bilancio 2018, gli importi relativi alla spesa in conto corrente, che nel 2019 si attestano a poco più di 7.000 milioni di euro, mentre la previsione presenta per il 2019 una riduzione della spesa in conto capitale per un ammontare di 1.915,8 milioni di euro (da 6.875,2 milioni di euro a 4.959,4 milioni di euro), pari a -27,8 per cento, per rimodulazioni orizzontali dovute ad adeguamenti al cronoprogramma.

La massima parte della spesa del Ministero è allocata sulle missioni 13 « Diritto alla mobilità », e 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica ».

La missione 13, in particolare, rappresenta la quasi totalità della spesa di competenza del MIT di interesse della IX Commissione mentre la Missione 14 rientra in massima parte nella competenza della Commissione VIII.

Con riguardo alla missione 13 rispetto al bilancio a legislazione vigente, si assiste ad un leggero incremento delle risorse disponibili che passano da 8.062,9 a 8.122,6 milioni di euro.

Analizzando ora i singoli programmi, il programma 13.1 « Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale » presenta a legislazione vigente risorse per 292,8 milioni di euro, che vengono ridotte a 285,7 milioni di euro per effetto di un definanziamento per il 2019 di circa -3 milioni di euro con riguardo al settore della regolamentazione della circolazione stradale e dei servizi di motorizzazione, in particolare sul cap. 1235 (spese per attrezzature

per il dipartimento trasporti terrestri) nonché un definanziamento di 700 mila euro, per il triennio ed i successivi dieci anni relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza stradale attraverso il CCISS (Centro di coordinamento per la sicurezza stradale). Si prevedono inoltre delle rimodulazioni di risorse per complessivi 3,3 milioni di euro concernenti le spese di funzionamento del CED e per la realizzazione di impianti ed uffici del dipartimento per i trasporti terrestri.

Con riferimento al programma 13.2 « Autotrasporto ed intermodalità » registra, con riferimento al settore della logistica, il definanziamento per gli anni 2019 e 2020 del sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SINAMOLO) istituito dall'articolo 1, commi 188-190, della legge sulla concorrenza e per il quale era previsto a decorrere dal 2016 un contributo annuale di 500.000 euro (contributo che peraltro rimane a decorrere dal 2021), nonché il definanziamento, per gli anni 2019 e 2020, del Partenariato per la logistica e i trasporti, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il quale è prevista una spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 (anche in tal caso la spesa riprende dal 2021). 47.000 euro sono inoltre definanziati dalle somme da erogare per la riqualificazione del trasporto merci delle piccole e medie imprese in Sicilia. Nel complesso tuttavia il programma cresce da 289,53 milioni di euro a 368,88 in virtù dello stanziamento effettuato nella prima sezione della legge e destinato per gli anni 2019 e 2020 all'autotrasporto in considerazione del crollo del Ponte Morandi.

Il programma 13.4 « Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo » registra un definanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (e per i successivi 10 anni) con riferimento alle somme da trasferire ad ENAC.

Il programma 13.5 « Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario » (13.5) reca un definanziamento per l'anno 2019 pari a complessivi di 24,2 milioni derivante dal definanziamento del

fondo per la rottamazione dei carri merci istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584), di importo pari a 4 milioni di euro, e della tratta Andora-Finale Ligure per la quale la legge n. 190 del 2014 aveva attribuito un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016; tale ultimo intervento risulta completamente definanziato.

Un ulteriore definanziamento di 5 milioni di euro è previsto anche con riferimento alla tratta Lucca-Pistoia per l'anno 2019.

La riduzione delle risorse del programma scende quindi a 19,1 milioni di euro nel 2020 e a 15,1 milioni di euro nel 2021.

Il programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale » reca un definanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2019 derivante dalla riduzione per 27,4 milioni di euro per l'anno 2019 e per 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e per i dieci anni seguenti delle somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale. Un ulteriore definanziamento per euro 2,6 milioni nel 2019 e nel 2020 concerne le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. In conseguenza di tali definanziamenti nel 2019 il programma passa da 6.148,5 milioni di euro a 6.118,5. Ricordo che su tale programma insiste sia il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, pari, nel 2019, a 4.876,5 milioni di euro sia il Fondo finalizzato all'acquisto diretto o al noleggio di mezzi per il trasporto pubblico locale e regionale con risorse pari a 503,3 milioni di euro per il 2019.

Segnala infine la previsione della reiscrizione a bilancio, ai sensi dell'articolo 30 comma 2, della legge n. 196 del 2009, di 10 milioni di euro – non impegnate a chiusura dell'ultimo esercizio – relative alla realizzazione della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma.

Il Programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » viene defianziato per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, e per i dieci anni successivi, di 2 milioni di euro relativamente al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria per i porti di seconda categoria-seconda classe (ossia i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale) e di 3 milioni di euro con riferimento alle somme attribuite per il miglioramento dell'efficienza dei porti e per l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti. Si prevede infine un defianziamento di 500.000 euro per gli anni 2019 e 2020 con riferimento ai contributi alle società assuntrici di servizi marittimi. Tuttavia anche in tal caso il totale delle risorse del programma cresce da 666,3 milioni di euro a 710,8 milioni di euro in conseguenza delle risorse assegnate nella sezione I per il finanziamento delle iniziative relative al piano di investimenti straordinari dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Per quanto riguarda il Programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », si rileva una riduzione delle risorse per il 2019 di 3 milioni di euro (da 758,5 milioni di euro a 755,5 milioni di euro). Tale defianziamento è previsto a decorrere dal 2019 relativamente alle spese per mezzi operativi e strumentali del Corpo delle capitanerie di porto. Sempre con riferimento a questa missione si segnala una rimodulazione compensativa sul capitolo 7853 per 10 milioni di euro con un defianziamento per l'anno 2020 delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera e con un contestuale incremento delle risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché una rimodulazione di 2 milioni di euro tra l'anno 2020 e 2021 con riferimento alle spese per la manutenzione degli immobili.

Da ultimo, segnala che, pur essendo il programma 14.11 « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali » di preminente interesse della VIII Commissione Ambiente, sono in esso presenti gli stanziamenti del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità. In relazione a tali risorse si segnala uno spostamento di 40 milioni di euro per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali (tali ultime risorse vengono spostate dal 2019 al 2021) e una riduzione di 200.000 euro per l'anno 2019 delle risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, assegnate per la sperimentazione delle *smart road* ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge di bilancio per il 2018 (sul capitolo 1638).

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per la giornata successiva.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 11.25.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha anticipato l'inizio dell'esame in Assemblea a giovedì 15 novembre.

A tale riguardo avverte che l'esame degli emendamenti dovrà concludersi nella seduta odierna, al fine di consentire alle commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere di competenza e alla Commissione Trasporti di conferire il mandato al relatore nella seduta già prevista per la giornata di domani, mercoledì 14 novembre.

Avverte, altresì, che risultano presentati l'emendamento Gariglio 1.1 e gli emendamenti 1.2 e 1.3 del relatore (*vedi allegato*).

Invita quindi il relatore Baldelli ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gariglio 1.1 e si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.3 a sua firma.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, riconosce nel merito alla proposta di legge in discussione un intento chiarificatore della normativa vigente in tema di poteri attribuiti agli ausiliari della sosta. Ciononostante ritiene di esprimere un giudizio contrario su tutti gli emendamenti presentati, che a suo parere non affrontano le criticità emerse nel corso delle audizioni.

Elena MACCANTI (Lega) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su tutti gli emendamenti presentati.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, ritiene di dover stigmatizzare il comportamento del Partito democratico che giudica politicamente scorretto, dal momento che è stato presentato un emendamento interamente soppressivo della proposta di legge in

esame. Al riguardo sottolinea come non è certo riconducibile ai gruppi di opposizione un diritto a vedere approvati i provvedimenti da essi presentati, ma ribadisce di non comprendere la scelta compiuta in questa sede dal gruppo del PD, scelta di cui prende atto ma che, a suo giudizio, altera la costruzione di un sereno dialogo tra i gruppi di opposizione.

Sul merito del provvedimento in discussione ribadisce la sua profonda convinzione della giustezza dell'intervento normativo proposto che mira a superare comportamenti illegittimi avallati da numerose amministrazioni comunali, anche in grandi città come Milano.

Davide GARIGLIO (PD) esprime forte rammarico per le considerazioni svolte dal relatore che giudica del tutto inopportune. Evidenzia, infatti, che il gruppo del Partito democratico ha ritenuto di presentare solo un emendamento soppressivo dell'articolo unico, rinunciando alla presentazione di ulteriori emendamenti, pur auspicati dai soggetti auditi, che avrebbero comunque stravolto il contenuto del provvedimento, in quanto sarebbero stati volti ad ampliare i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico. Tali emendamenti sarebbero infatti andati in senso diametralmente opposto rispetto alla proposta presentata dal gruppo di Forza Italia.

Riconosce che l'intervento normativo proposto dal collega Baldelli ha certamente il merito di fare chiarezza sull'applicazione della normativa vigente, ma, come è stato sottolineato dai rappresentanti dell'ANCI e delle associazioni delle aziende di trasporto e degli operatori dei parcheggi, finisce per determinare un impatto negativo sui bilanci delle amministrazioni comunali, soprattutto delle grandi città, a prescindere dal colore politico delle maggioranze che le governano.

Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare il comportamento del relatore durante alcune delle audizioni svoltesi che giudica alquanto sgradevole, tanto più perché rivolto a soggetti invitati dalla Commissione ad esprimere il loro orientamento sulla proposta di legge in esame.

Ritiene, infatti, che i parlamentari proprio per la funzione loro attribuita dovrebbero attenersi ad un comportamento più che rispettoso di tutte le opinioni, per dovere e cortesia istituzionale.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, ritiene che il suo comportamento e le opinioni da egli stesso espresse durante lo svolgimento delle audizioni debba essere giudicato e semmai stigmatizzato dal presidente della Commissione cui compete tale funzione. Sottolinea altresì che il Partito democratico avrebbe potuto limitarsi all'espressione di un voto contrario sul provvedimento, astenendosi dalla presentazione di un emendamento soppressivo.

Luciano PIZZETTI (PD) non ritiene che il relatore Baldelli abbia titolo per stigmatizzare e giudicare il comportamento del suo gruppo che è stato corretto sia nella forma che nella sostanza ed è stato determinato dagli elementi informativi emersi nel corso dell'attività istruttoria. Chiarisce quindi che l'emendamento soppressivo, a prima firma Gariglio, oltre ad essere ineccepibile sul piano della tecnica parlamentare, esprime la totale contrarietà del suo gruppo rispetto all'intervento normativo proposto.

Invita quindi il relatore a formulare giudizi più cauti che non dovrebbero essere rivolti a valutare la correttezza dei rapporti tra i gruppi di opposizione, auspicando per il futuro un maggiore rispetto nelle dichiarazioni relative ai comportamenti tenuti da altri gruppi parlamentari.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Gariglio 1.1.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo sarà trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la IX Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), i rilievi, per le parti di competenza, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (atto n. 51).

Comunica quindi di avere attribuito le funzioni di relatore al deputato Donina, che invita pertanto a svolgere la relazione introduttiva.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

all'esame è emanato in attuazione del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), che ha rifinanziato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Il rifinanziamento è pari a 35,53 miliardi di euro, così suddivisi: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Il comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede che l'utilizzo del Fondo venga disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Le risorse sono ripartite tra vari settori di spesa tra i quali sono di particolare interesse per la Commissione il settore « trasporti e viabilità » e quello « mobilità sostenibile e sicurezza stradale ».

Analizzando il dettaglio del provvedimento, che consta di un unico articolo, il comma 1 rinvia all'elenco allegato per individuare la ripartizione delle risorse tra i diversi settori di intervento, mentre il comma 2 rimanda per l'individuazione dei singoli interventi alle procedure previste dalla vigente legislazione. Il comma 3 disciplina il monitoraggio degli interventi, mentre il comma 4 prevede che ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e alle Commissioni competenti, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità, riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Con riferimento alle aree di intervento assai ingenti sono le risorse attribuite al settore « trasporti e viabilità » (lettera a)

cui sono attribuite nel periodo 2018-2033 quasi un quarto delle risorse complessive disponibili, pari a 8.801,4 milioni di euro, integralmente assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, per l'anno 2018 sono assegnati al Ministero 9,1 milioni di euro, per l'anno 2019 non sono assegnate risorse, per l'anno 2020 sono assegnati 160 milioni di euro; le restanti risorse si riferiscono alle annualità successive.

Segnalo in proposito che, come confermato dalla documentazione depositata dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio nella seduta del 7 novembre, per un mero errore materiale le risorse assegnate al Ministero risultano superiori di 120 milioni di euro rispetto al totale del settore di spesa « trasporti e viabilità ». Tale errore sarà corretto in sede di emanazione in via definitiva del DPCM e il totale delle risorse assegnate al Ministero sarà adeguato al totale del settore di spesa.

Con riferimento all'area « mobilità sostenibile e sicurezza stradale » (lettera b)), dei 3.478 milioni di euro assegnati 3.298 sono attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, per l'anno 2018 sono assegnati al Ministero 37 milioni di euro, per l'anno 2019 84,7 milioni di euro, per l'anno 2020 sono assegnati 160,7 milioni di euro; anche in tal caso le restanti risorse si riferiscono alle annualità successive.

Al riguardo si segnala che la quota assegnata ai settori « trasporti e viabilità » (lettera a)) e « mobilità sostenibile e sicurezza stradale » (lettera b)) rappresenta il 34,6 per cento delle risorse distribuite. Nella prima ripartizione delle somme stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, la quota destinata alle aree corrispondenti era il 41,6 per cento del totale. Si rileva inoltre che rispetto all'elenco originario di settori di spesa previsto dal citato comma 140 della legge di bilancio per il 2017, in quello attualmente all'esame non risulta più nominata la « riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie » mentre è inserita la nuova voce « potenziamento infra-

strutture e mezzi per l'ordine pubblico la sicurezza ed il soccorso » che assorbe l'8,5 per cento delle risorse assegnate.

Al Ministero sono attribuite anche risorse concernenti:

« infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » (lettera c) per 684 milioni (di cui 5 milioni per il 2018, 60 milioni per il 2019 e 87,8 milioni per il 2020);

« edilizia pubblica » (lettera f) per 135 milioni di euro (di cui 36,3 milioni per il 2018, 30,8 milioni per il 2019 e 37,7 milioni per il 2020);

« potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso » (lettera m) per 120 milioni di euro (di cui 1,5 milioni per il 2020);

« eliminazione delle barriere architettoniche » (lettera n) per 160 milioni di

euro (di cui 24 milioni per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020).

Il viceministro Edoardo RIXI chiede alla Commissione di rinviare l'esame dell'atto.

Luciano PIZZETTI (PD) chiede maggiori chiarimenti in ordine alla richiesta di rinvio dell'esame avanzata dal rappresentante del Governo. Evidenzia quindi l'opportunità che qualora il Governo abbia intenzione di apportare modifiche sostanziali all'atto in discussione, queste siano comunicate alla Commissione entro un termine congruo ai fini della deliberazione dei rilievi.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.** Gariglio.*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

3-quinquies. Qualora i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi o il personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone esercitino le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dai commi *3-ter* e *3-quater* del presente articolo, alla società di gestione dei parcheggi o all'azienda esercente il trasporto pubblico di persone si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra dieci volte e quindici volte l'importo della sanzione elevata a seguito dell'illegittimo esercizio del potere di accertamento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 12, comma *3-quinquies*, del codice della strada, introdotto dal comma 1, provvede il prefetto territorialmente competente, cui sono tempestivamente trasmessi i provvedimenti o le sentenze di carattere definitivo di annullamento delle sanzioni per violazioni in materia di sosta e di circolazione a causa dell'illegittimo esercizio del potere di accertamento di cui al comma *3-quinquies* medesimo.

1. 2. Il Relatore.*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

3-quinquies. Al di fuori dei limiti previsti dai commi *3-ter* e *3-quater*, gli atti di accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta posti in essere dai soggetti di cui ai commi *3-ter* e *3-quater* sono nulli.

1. 3. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	141
AVVERTENZA	152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, ha apportato

alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni in materia del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14

luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la X Commissione saranno esaminate, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione. Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12). L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza ed eventualmente di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro

applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la X Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, alla valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Ricorda, inoltre, che presso le Commissioni di settore possono essere presentati ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica potranno essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda infine che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione, per le parti di propria competenza, scade alle ore 9.30 di domani.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, prima di esporre nel dettaglio i contenuti del provvedimento in esame, con riferimento agli articoli di competenza della X Commissione desidera esporre alcune considerazioni specifiche in relazione ad alcuni aspetti delle disposizioni del provvedimento medesimo.

Osserva preliminarmente che la manovra di bilancio per il 2019 viene elaborata in una fase dell'economia italiana, ma anche europea, complessa e in una situazione di persistente ritardo nel recupero della pre-crisi. Il sistema Italia ha difficoltà a competere coi mercati internazionali, nonostante il *Made in Italy* e la creatività insita nei nostri imprenditori siano riconosciuti in tutto il mondo. Per questo, in tema di imprese dal disegno di legge di bilancio emerge la volontà di lavorare su temi quali: innovazione; rafforzamento della promozione del *Made in Italy*; attenzione al tessuto produttivo e all'autenticità del sud Italia.

Già a settembre il Ministro Luigi Di Maio, nel seguito dell'audizione sulle linee programmatiche davanti alle commissioni riunite Attività Produttive, Lavoro e Affari Sociali della Camera dei deputati, aveva rassicurato sulla conferma di alcuni provvedimenti legati al tema dell'impresa 4.0., conferma che infatti trova spazio nel disegno di legge di bilancio. La cosiddetta Nuova Sabatini non solo viene rifinanziata ma si è già iniziato a semplificare l'*iter* burocratico per permettere maggiore facilità di accedere al fondo anche da parte delle piccole e medie industrie (PMI). Si tratta, infatti, di una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Numerose sono state le domande pervenute, in particolare nell'ultimo anno, e questo ha quindi spinto il Governo e la maggioranza a incrementare il fondo destinato a questa misura. Ma anche i contributi a fondo perduto tramite *voucher* per le medesime PMI serviranno per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste

dal Piano Impresa 4.0. Segnala anche il fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica.

Per continuare poi a tutelare l'eccellenza del *Made in Italy* nel mondo non bastavano i 130 milioni già stanziati per il 2018, i 50 milioni per il 2019 e i 50 milioni per il 2020. Si è dunque deciso di finanziare ulteriormente questa misura. L'auspicio è ampliare il numero di imprese protagoniste del nostro *export* e una loro presenza sul panorama internazionale.

Per quanto riguarda le aree di crisi industriale, sia le aree complesse che le altre, viene incrementato un Fondo per la crescita sostenibile. L'intento è quello di rafforzare le strutture produttive, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio delle aree con uno strumento valido per sostenere l'occupazione in quei territori.

Si amplia la categoria dei soggetti che potrà beneficiare dell'incentivo « Resto al Sud ». È previsto infatti l'allargamento dell'agevolazione ai professionisti e l'innalzamento dell'età massima per i beneficiari da 35 a 45 anni. L'intento, come si evince dalla relazione illustrativa, è quello di rivolgersi a nuovi destinatari che hanno maturato in questi anni competenze significative seppur trovandosi in situazioni di precariato o si sono ritrovati fuori dal mercato del lavoro a seguito di crisi d'impresa.

Ritiene, quindi, che le misure legate al sistema imprenditoriale su cui si è soffermata, siano tra le più importanti per l'economia del nostro paese e possano dare una nuova boccata d'ossigeno all'imprenditoria e all'annoso problema occupazionale.

Passa ad esporre il contenuto del provvedimento e sottolinea che, con riguardo alle parti di competenza primarie della X Commissione, rilevano i seguenti articoli della Sezione I del disegno di legge di bilancio: articolo 19, limitatamente ai commi 1- 6, 16-19 e 21-23; articolo 45; articolo 57, limitatamente ai commi 12 e 13.

L'articolo 19, comma 1 dispone, come già accennato, un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cosiddetta Nuova Sabatini, misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e successivamente rifinanziata ed estesa e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura include tutti i settori, compresi agricoltura e pesca. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per i citati investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati, fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate, di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura. Rileva come il contributo prenotato effettivo dalle aziende a ottobre 2018 rappresenta il 96 per cento del fondo disponibile

L'articolo 19, comma 2 dispone, come sopra richiamato, lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo. Si dispone che all'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ricorda che il suddetto piano è stato istituito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 con le seguenti finalità: l'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale; l'espansione delle quote italiane del commercio internazionale; la valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* nel mondo; il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Osserva infine che sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell'intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

L'articolo 19, comma 3 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 112 del 2008, concesse nell'ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

L'articolo 19, comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, come già detto, un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019 e il 2020, di 60 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

I commi 5 e 6 dell'articolo 19 dispongono, come già anticipato, il rifinanzia-

mento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale, istituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. Il comma 5 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo, destinando le risorse in questione al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e non complessa di cui all'articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012. Ai sensi del comma 6, un decreto del Ministro dello sviluppo economico (per la cui emanazione non è previsto un termine), provvederà a ripartire le risorse tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complesse e quelli per le situazioni di crisi industriale non complessa. L'intento chiaro è quello di sostenere con più risorse un valido strumento di sostegno all'occupazione e ridare vita alle aree colpite da crisi produttiva, come Taranto, Gela, Termini Imerese e altri numerosi territori che rientrano nella situazione di crisi complessa e non complessa. Il Fondo è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e si alimenta attraverso il rientro dei finanziamenti già erogati.

I commi 16-19 dell'articolo 19 disciplinano la chiusura del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *Start up*, istituito dall'articolo 14 della legge n. 99 del 2009 fuori bilancio in apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato (conto n. 5650 intestato alla Simest- Fondo *Start up*). Il comma 16 dispone il versamento all'entrata del Bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo. Il comma 17 attribuisce alla Simest il compito di continuare a gestire le disponibilità residue sulla predetta contabilità, limitatamente agli interventi del Fondo già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché il compito di curare i rapporti con le società beneficiarie delle

partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, assicurando il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze. Il comma 18 dispone che le modalità operative per la gestione a stralcio della misura – compreso il versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse residue non utilizzate e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni – saranno disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest. Ai sensi del comma 19, alla data di entrata in vigore del provvedimento di legge in esame, termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo *Start up*. Ricorda che la Corte dei Conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017, ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell'esercizio precedente, segnalando l'assenza nell'anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso.

I commi 21-23 dell'articolo 19 attribuiscono alle piccole e medie industrie un contributo a fondo perduto, a cui ha già fatto cenno, per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. In particolare il comma 21 attribuisce alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il suddetto contributo a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. I *voucher* sono concessi per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un

contratto di rete, avente nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi sono erogati tramite *voucher* di importo non superiore a 80.000 euro per l'acquisizione di consulenze specialistiche. Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni nazionali di rappresentanza datoriale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto ministeriale previsto dal già ricordato comma 4 del medesimo articolo 19. I contributi sono concessi, nel limite della dotazione del fondo di cui al successivo comma 23, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi nonché l'istituzione dell'elenco. In base al comma 22, i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti *de minimis*. Infine, per l'erogazione dei contributi in questione, il comma 23, come sopra anticipato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.

L'articolo 45 reca modifiche alla misura denominata « Resto al Sud », introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. La norma, in particolare, modifica l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 2, ampliando, come già detto, la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi, e al comma 10,

sopprimendo, come sopra anticipato, l'esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento. Ricorda che, ai sensi del testo vigente, la misura « Resto al Sud » è attualmente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Desidera ribadire che l'estensione del limite di età consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura, quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa o i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento.

L'articolo 57, comma 12, con una novella all'articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il limite della riassegnazione in spesa (già previsto a legislazione vigente) delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte di alcune imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Tale previsione opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

L'articolo 57, comma 13, novellando l'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cosiddetta « Robin Hood tax » è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti

e Ambiente – ARERA. Contestualmente, si dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ricorda che la componente A2 della tariffa elettrica – dal 1° gennaio 2018, componente A2RIM – copre gli oneri connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti.

Oltre alle norme di stretta competenza della X Commissione, ne segnala altre nell'articolato della Sezione I del disegno di legge di bilancio di competenza di altre Commissioni, ma i cui contenuti rivestono interesse per la X Commissione medesima. Si tratta delle seguenti disposizioni: l'articolo 11 che dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; i commi 1-3 dell'articolo 16, che istituiscono a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, al cui riparto si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019; i commi 12-15 dell'articolo 19, che dispongono la chiusura del Fondo di *venture capital* per l'area balcanica, con il versamento all'entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili nella relativa contabilità speciale; il comma 20 dell'articolo 19, che, al fine di perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per favorire

lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi; il comma 6 dell'articolo 79 che autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova, iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; gli articoli 82 e 88 che abrogano rispettivamente l'Imposta sul reddito d'impresa – IRI e l'Aiuto alla crescita economica – ACE.

Segnala, infine, le seguenti norme della Sezione I d'interesse della X Commissione ricomprese tra gli interventi con cui il disegno di legge di bilancio intende stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale: all'articolo 8 l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF; all'articolo 9 l'estensione del regime agevolato della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali, classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie; all'articolo 10 la proroga e rimodulazione del cosiddetto iperammortamento, che consente di migliorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, beneficio che, innovando la normativa vigente in materia, viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati; all'articolo 13 la modifica della disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni.

Per quanto riguarda la Sezione II, riguarda in via prevalente le competenze

della X Commissione lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma nelle medesime competenze rientrano anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12), nei quali sono ricompresi programmi di competenza della medesima X Commissione.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) si articola in 7 missioni e 17 programmi. Il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione non varia rispetto allo scorso anno. La Nota integrativa allo stato di previsione riporta le schede illustrative di ciascun programma di spesa, il cui contenuto è esposto con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. Gli obiettivi dello stato di previsione dai 24 dello scorso documento di bilancio, sono passati a 25, essendo stato istituito il nuovo obiettivo « Piano straordinario del *Made in Italy* », qualificato come azione nel precedente esercizio. Gli obiettivi sono riconducibili a sette priorità politiche: imprese; internazionalizzazione e attrazione degli investimenti; incentivazione e sostegno al mondo produttivo; energia; innovazione nelle comunicazioni; tutela del mercato e concorrenza; efficienza, efficacia e trasparenza. Ai predetti 25 obiettivi sono ricondotte 46 azioni. Vi sono poi altre 2 azioni, svincolate dagli obiettivi: l'azione « spese per il personale » che si

ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi; l'azione « Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti », collocata al di sotto del Programma 7.1 « indirizzo politico ».

L'articolo 93 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla richiamata Tabella 3. Il comma 2 dell'articolo dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministero dell'economia e finanze, allo stato di previsione del MISE ai fini di cui al medesimo articolo 1. La legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), spese finali, in termini di competenza, pari a 4.447,5 milioni di euro nel 2019, a 4.407,9 milioni di euro per il 2020 e 3.885,1 milioni di euro per il 2021. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 4.705,8 milioni di euro nel 2019, a 4.410,8 milioni di euro nel 2020 e a 3.891,0 milioni di euro nel 2021. Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MISE, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente nell'anno 2019 e progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in diminuzione rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 774,6 milioni di euro (- 14,8 per cento). Tale differenza negativa deriva dagli effetti congiunti di un lieve aumento delle spese di parte corrente pari a 89,7 milioni di euro e di una sensibile riduzione delle spese di parte capitale pari a 864,3 milioni di euro. Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello svi-

luppo economico espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 4.211,9 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 235,7 milioni di euro, di cui 57,9 milioni di spesa in conto corrente e 177,8 milioni di spesa in conto capitale. In particolare, i principali effetti finanziari della manovra sono ascrivibili alla Sezione I che determina un incremento della spesa pari a circa 319,9 milioni di euro, prevalentemente di conto capitale. Gli interventi di Sezione II determinano invece effetti negativi pari a 84,2 milioni di euro, ascrivibili prevalentemente a rimodulazioni orizzontali. Il disegno di legge di bilancio integrato con gli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 4.447,5 milioni per il 2019, che si attestano allo 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale. Le spese correnti costituiscono – a bilancio integrato 2019 – il 16,9 per cento degli stanziamenti finali del MiSE (rispetto al 14,5 per cento della legge di bilancio 2018). Le modifiche apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale. Le spese di conto capitale, pari a circa 3.694,7 milioni di euro per il 2019, sono per la quasi totalità spese per investimenti (3.624,3 milioni di euro), in buona parte allocate (a titolo di contributi agli investimenti alle imprese) nel programma 11.5 della Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » (2.757,8 milioni) e destinate (per 2,4 miliardi di euro circa) all'azione « Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa ». sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente espone una previsione complessiva di cassa per l'anno 2019 di 4.766,9 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali di cassa a legislazione vigente del MiSE sono pari nel 2019 a

4.470,3 milioni di euro, in sensibile riduzione rispetto alla legge di bilancio 2018. Con le modifiche in aumento apportate dalla manovra, il disegno di legge di bilancio propone, dunque, stanziamenti finali di cassa per il MiSE pari a 4.705,8 milioni per il 2019. La spesa complessiva del Ministero è, come già accennato, allocata su 7 missioni, la più consistente delle quali, come detto, è la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze. Tale Missione reca a legislazione vigente per il 2019 spese complessive pari a 3.732,7 milioni di euro. Le spese finali (spese complessive – rimborso di passività finanziarie del Ministero interamente iscritte sulla missione in questione) ammontano a 3.463,1 milioni di euro, pari a circa l'81,7 per cento delle spese finali del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione (11) sono pari a disegno di legge di bilancio integrato per il 2019 a 3.640,0 milioni di euro, l'81,8 per cento delle spese del Ministero con un incremento di 203,9 milioni di euro, che riguarda principalmente i seguenti programmi: « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo » (11.5 per complessivi 3.215,4 milioni di euro, che subisce una riduzione di 118 milioni di euro, ascrivibile, per 78 milioni di euro per il 2019, ad un intervento, di riprogrammazione al 2025 di spese per investimenti concernenti i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico e per 40 milioni di euro ad interventi di Sezione II, che consistono in rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti con riguardo, in particolare, agli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE, in sede di

riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e anch'essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM; « Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali » (11.6), che a legislazione vigente per il 2019 reca uno stanziamento di 20,4 milioni di euro, e che registra, con la manovra in esame (un definanziamento di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 relativo al contributo per l'ente nazionale per il Microcredito (cap. 2302/pg.3/MISE); « Incentivazione del sistema produttivo » (11.7) che a legislazione vigente per il 2019 reca uno stanziamento di 435 milioni di euro – registra un incremento di 323 milioni di euro ascrivibile interamente ad interventi di Sezione I. In particolare, l'incremento delle risorse del Programma (11.7) è ascrivibile a misure già sopra esposte e riferite a interventi della Sezione II; « Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale » (11.10), che a legislazione vigente reca uno stanziamento pari a 60,7 milioni per il 2019 e che registra un definanziamento di 0,5 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 e di 5 milioni per il 2022 e ss., degli stanziamenti per gli interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità. La Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), reca a legislazione vigente 2019 uno stanziamento di 175,7 milioni di euro. La manovra interviene esclusivamente sul Programma « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy* » (16.5). In particolare, sono disposte limitate modifiche pari ad un decremento di 1,4 milioni di euro per il 2019, determinato da un'operazione di rimodulazione compensativa orizzontale dell'autorizzazione di spesa concernente il contributo per l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero. Nell'ambito della Missione « Energia e diversificazione delle fonti energetiche » (10), il Programma « Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza

energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile » (10.7) registra un definanziamento del contributo a favore dell'ENEA, pari a 1 milione di euro per ciascun il triennio 2019-2021 e di 10 milioni per l'anno 2022 e seguenti (cap. 7630/pg.3/MISE). La Sezione I del disegno di legge, come già detto, interviene, con un rifinanziamento del Piano straordinario per il *Made in Italy* (cap. 7482/MISE). Con riferimento alla Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (32), che reca a legislazione vigente per il 2019 stanziamenti pari a 164,5 milioni di euro, questa subisce riduzioni pari a 41 milioni di euro, in virtù di interventi di Sezione II. In particolare, si dispone, nel Programma « Indirizzo politico », il definanziamento di 40,8 milioni per il 2019, di 42,8 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di conto capitale da ripartire alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica delle partite debitorie (cap. 7041/pg.1).

Con riguardo agli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), ma di interesse della X Commissione, segnala prima di tutto la già richiamata Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) condivisa tra i due ministeri, che vede all'interno dello stato di previsione del MEF due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » (11.8) e del programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9). Tra le riduzioni di interesse apportate dal disegno di legge di bilancio al programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno », si segnala quella operata allo stanziamento del cap. 1900 relativo ai « contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa di depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione ». La relativa autorizzazione di spesa viene ridotta di 63 milioni

nel 2019 e di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021. Inoltre, si ricorda che la gestione della Missione (28) «Sviluppo e riequilibrio territoriale», prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è ora iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica» (28.4). Le risorse del programma sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000). È disposto un rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023. Conseguentemente, la dotazione del Fondo risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e nelle annualità successive. Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca di base e applicata» (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Si segnala che rimane invariata la previsione della dotazione di 93,6 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021. Nella Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» (29), programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale, nelle regioni a statuto ordinario, delle agevolazioni tariffarie concesse alle famiglie economicamente svantaggiate. Tale capitolo espone per uno stanziamento di 57,3 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021, che rimane invariato.

Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), rilevano capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione, allocati nella Missione «Ricerca

e Innovazione» (17) Programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti: il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica», del quale una parte di stanziamento (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) – istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa – che non viene modificato dal disegno di legge di bilancio e che espone quindi una dotazione di 21,9 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021; il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza, che rimane invariata, risulta pari a 1,8 miliardi per ciascun anno del triennio 2019-2021; il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica che espone uno stanziamento di 285 milioni per il biennio 2019 e 2020 e che non subisce variazioni.

Con riferimento agli interventi in materia di turismo, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A decorrere, quindi, dall'esercizio finanziario 2019 la Missione 31 «Turismo» e il sotteso Programma 31.1 «Sviluppo e competitività del turismo», appartenenti, fino all'esercizio finanziario 2018, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (tabella 12). Le dotazioni di spesa a legislazione vigente del citato Programma 31.1 «Sviluppo e competitività del turismo» sono pari a legislazione vigente a 46,3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021. Le variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio sono pari ad un incremento complessivo di 0,7 milioni di

euro, determinato dai seguenti interventi: definanziamento di 0,1 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e seguenti., dello stanziamento a copertura della misura di ampliamento dei benefici concernenti le *start up* innovative di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale con uso di tecnologie software originali), cap. 6825/pg.1; definanziamento di 0,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e di 2 milioni di euro per il 2022 e anni seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge n. 262 del 2006 (che istituisce il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), cap. 6823/pg.1; incremento di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e seguenti del contributo annuo a favore del

CAI (Club Alpino Italiano) per le attività del Consorzio del soccorso alpino e speleologico, 6823/pg.7.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	153
Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni, nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi a oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento a entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione n. 4 e, per le parti di competenza, n. 2 contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordina-

rie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Avverte, infine, che, come stabilito nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 novembre, il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, all'articolo 1, reca, come di consueto, la determinazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento in sede di esame della Nota di aggiornamento del DEF per il 2018, preannuncia che la sua relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni di competenza o di interesse della Commissione.

Nell'ambito delle misure di carattere fiscale, segnala, all'articolo 4, che introduce modifiche alla disciplina del regime forfetario per i contribuenti minimi, l'esclusione dall'accesso a tale regime di coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di

uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Ricorda che la disciplina vigente prevede l'esclusione per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Il successivo articolo 5 introduce un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado; l'articolo 6 introduce la possibilità per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, che nell'anno precedente conseguono ricavi ovvero percepiscono compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, di applicare un'imposta sostitutiva al reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Sono esclusi i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Si sofferma altresì, tra le disposizioni di carattere fiscale, sull'articolo 8, che introduce una tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione. In particolare, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso, le società e gli enti possono usufruire della riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota ordinaria sugli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nei limiti dell'importo corrispondente alla somma del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, è necessario che questo personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori

dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta, nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In ogni caso, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Segnala, quindi, l'articolo 17, che istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale. A tale scopo, la norma autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percen-

tuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. In sede di prima applicazione e limitatamente alle prime 50 unità di personale, la Centrale può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

L'articolo 18 rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione e la disciplina di InvestItalia, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

Con riferimento alle materie più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, segnala l'articolo 20, che reca la proroga, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dell'incentivo dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo

indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, introdotto, per il 2018, dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Si sofferma, quindi, sull'articolo 21, che, al comma 1, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione annua di 9 miliardi di euro a decorrere dal 2019. La norma rinvia a successivi provvedimenti l'attuazione dei relativi interventi, nel limite di spesa costituito dalla dotazione annua medesima. Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, continuano a essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017. Le risorse del ReI sono destinate al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza e, contestualmente, si dispone l'azzeramento degli stanziamenti del Fondo povertà previsto dal medesimo decreto legislativo.

Nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base del comma 2, è istituito il Fondo per la revisione del sistema pensionistico, attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019 e a 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020. Anche in questo caso, la norma rinvia a successivi provvedimenti l'attuazione degli interventi nel limite di spesa costituito dalle risorse del Fondo. Il comma 3 prevede che gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'ammini-

strazione che gestisce i fondi provvede al monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa e, sulla base di eventuali economie per alcune misure e di maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa. Le variazioni di bilancio, anche in conto residui, sono effettuate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 4, infine, destina fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza al potenziamento dei centri per l'impiego e fino a 10 milioni per il 2019 al funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.a.

Segnala, inoltre, che l'articolo 22 dispone l'incremento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, del finanziamento per percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 23 riguarda le Regioni in cui sono in corso piani di recupero occupazionale con la conseguente erogazione di trattamenti straordinari di cassa integrazione, prima, e del trattamento di mobilità in deroga, poi, a lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il finanziamento di tali interventi nel

2018 è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 che, all'articolo 1, comma 39, ha autorizzato le Regioni a finanziare le misure con l'utilizzo delle risorse residue. L'articolo 23 del disegno di legge in esame, pertanto, autorizza le Regioni a finanziare la prosecuzione degli interventi con le risorse residue, quantificate dalla relazione tecnica.

L'articolo 24 dispone l'utilizzo in misure di politica attiva del lavoro di risorse stanziata e non utilizzate. Nello specifico, si prevede l'acquisizione al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), per essere destinate a interventi di politica attiva del lavoro, delle somme stanziata e non utilizzate per specifici programmi volti alla riqualificazione e alla ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, come previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. La norma dispone, inoltre, la destinazione al Fondo per le politiche attive del lavoro dei risparmi di spesa degli stanziamenti per finanziare l'erogazione dell'indennità di partecipazione a coloro che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dal decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

L'articolo 26 prevede la riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli incentivi al contratto di apprendistato. La riduzione, come si legge nella relazione tecnica, si è resa necessaria per allineare il complessivo finanziamento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, nell'ambito del quale rientrano le misure di incentivo.

Rileva, quindi, che l'articolo 27 dispone l'aumento – dal 5 all'8 per cento dell'attivo patrimoniale – del tetto massimo di risorse che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati e ai PIR (Piani individuali di risparmio) a lungo termine.

Con riferimento al settore del lavoro pubblico, segnala che l'articolo 28 dispone, ai commi 1, 2 e 3, la rideterminazione del Fondo per il pubblico impiego previsto dalla legge n. 232 del 2016 e destinato al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, individuate, nell'ambito delle vacanze di organico, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Il rifinanziamento è pari a 130 milioni di euro per il 2019, 320 milioni di euro per il 2020 e 420 milioni di euro a decorrere dal 2021 ed è destinato in via prioritaria al reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione). Il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) e in deroga alle disposizioni sulla mobilità volontaria. Con riferimento alle assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, la norma prevede la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi. Il comma 4 autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare al potenziamento degli uffici giudiziari, alla prevenzione dei fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché alla realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e al funzionamento degli istituti penali per i minorenni. Il successivo comma 5 auto-

rizza il Ministero dell'interno, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, destinate al mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico. Il comma 6 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, un contingente di personale di 400 unità, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché un contingente di 20 unità di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, con riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale del Ministero medesimo. Le assunzioni, effettuate anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e alle vigenti capacità assunzionali dell'Amministrazione, sono destinate al potenziamento delle politiche ambientali, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso. Per l'attuazione delle disposizioni, la norma prevede la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. La norma dispone, inoltre, la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, fino al loro azzeramento nel 2024, e il versamento delle risorse derivanti da tale riduzione all'entrata del bilancio dello Stato per rimanere acquisite all'erario. Osserva che il comma 7 dispone l'incre-

mento della dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. Conseguentemente, in deroga alle disposizioni riguardanti la mobilità, nonché a quelle riguardanti le capacità assunzionali, l'Avvocatura, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Con il successivo comma 8, si autorizza l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*, di dodici Consiglieri di Stato e venti Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato. Con le medesime finalità, il comma 9, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, autorizza il reclutamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento della dotazione organica, di massimo 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. I commi 10 e 11, modificando il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto-legge Genova), dispongono l'aumento dei contingenti di assunzioni destinati alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), mentre il comma 12 autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento dell'Agenzia medesima. Il comma 13 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la rimodulazione, in base ai fabbisogni triennali programmati e garantendone la neutralità finanziaria, della dotazione orga-

nica del personale della carriera diplomatica. Anche il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base del comma 14, è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'attuale dotazione organica, a esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dagli anni 2020 e 2021, di 1.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale e a procedere, ai sensi del successivo comma 15, all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Infine, il comma 16 introduce l'obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse del Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere e i relativi oneri.

Dopo avere segnalato che l'articolo 29 autorizza il Ministero della giustizia a procedere a ulteriori assunzioni di magistrati ordinari, e che gli articoli 30 e 31 prevedono l'assunzione straordinaria di personale, rispettivamente, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rileva che l'articolo 32 dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'assunzione di 1.000 ricercatori.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 33, che, al comma 1, lettera *a*), autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, a incrementare la propria dotazione organica di 60 unità in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, sia con l'avvio di procedure concorsuali, sia attraverso bandi di mobilità. Sulla base della lettera *b*) del medesimo comma 1, l'INAIL istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Il nucleo è

composto da 10 unità selezionate tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La norma dispone che il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 262 del 2012 (pari a 83 mila euro lordi annui), e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del medesimo trattamento. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale.

Osserva, inoltre, che l'articolo 34, ai commi da 1 a 4, determina in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 gli oneri complessivi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico del bilancio dello Stato, per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tali importi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera *e*), della legge n. 196 del 2009, destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per

il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale, sono a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Segnala che, sulla base del comma 5 del medesimo articolo 34, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019, nonché dell'elemento perequativo *una tantum*, se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. Il comma 6 destina una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 210 milioni di euro, alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori, in particolare a quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 7, infine, dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2019 e l'acquisizione all'erario di 140 milioni di euro, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziare per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018.

Passa quindi all'articolo 35, che, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale

del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di 1.000 unità di personale ispettivo nel triennio 2019-2021, allo scopo di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la medesima finalità, i commi 2 e 3 dispongono l'aumento dell'importo delle sanzioni relative ad alcune violazioni di disposizioni in materia di lavoro, il cui gettito, ai sensi del comma 4, è destinato alle spese di funzionamento, nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella misura, non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della componente variabile della retribuzione accessoria di ciascun fondo legata alla produttività, che sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ispettorato medesimo. Infine, il comma 5 destina una quota, fino a 500.000 euro annui, degli eventuali introiti dell'Ispettorato derivanti dal contenzioso a incentivare la sua attività di rappresentanza in giudizio.

Segnala, altresì, che l'articolo 36 aumenta, a decorrere dal 2020, le risorse destinate al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che l'articolo 41 dispone l'aumento delle risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici e che l'articolo 45 prevede l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari degli incentivi all'autoimprenditorialità dei giovani nel Mezzogiorno rientranti nella misura denominata « Resto al Sud », previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 50, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di dodici mesi e fino a un

massimo di 8.000 euro *pro capite*, a favore di datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini laureati tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, nonché cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età. L'esonero, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, è riconosciuto anche in caso di assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermi restando i requisiti richiesti. Invece l'incentivo, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione incentivata di personale. La norma, inoltre, dispone la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione. Si prevede anche la possibilità di riconoscere il beneficio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, ai quali l'esonero è riconosciuto

per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. La disciplina delle modalità di fruizione del beneficio, infine, è rinviata a una successiva circolare dell'INPS.

Segnala, quindi, che, sulla base dell'esonero dalle attività didattiche di massimo 120 docenti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per la promozione, ai sensi dell'articolo 52, di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, si procederà, come risulta dalla relazione tecnica, alla stipula di altrettanti contratti di supplenza.

Dopo aver rilevato che l'articolo 53 prevede l'aumento, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dell'organico del personale docente dei licei musicali, si sofferma sull'articolo 54, che, al comma 1, autorizza, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, con il conseguente incremento della dotazione organica. La trasformazione è autorizzata nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. Il comma 2 prevede che si proceda alla trasformazione mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi del citato articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, graduatoria che, ai sensi del successivo comma 3, rimane efficace sino al suo completo scorrimento.

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, recate dall'articolo 57, segnala, al comma 14, la riduzione delle risorse del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario, previste dall'articolo 21-*quater*,

comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, per finanziare la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria per «ricompattazione» del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario. Come risulta dalla relazione tecnica, l'ammontare delle risorse per la riqualificazione, inizialmente parametrato sull'intera platea di possibili beneficiari, può essere rideterminata in considerazione dell'effettivo numero di soggetti ancora da riqualificare.

Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa, segnala altresì che l'articolo 59, al comma 6, dispone la riduzione di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 delle risorse, previste dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016, per l'erogazione ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Dalla relazione tecnica risulta che le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.

In materia di finanza regionale, rileva che l'articolo 75 condiziona l'erogazione alle regioni dell'80 per cento dei trasferimenti erariali, a eccezione di quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

Segnala, infine, che, con l'articolo 94, sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità allo stato di previ-

sione, di cui alla Tabella 4, annesso al disegno di legge, e che l'articolo 107, comma 5, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

Venendo alle disposizioni della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel fare rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio Studi della Camera, segnala che la Tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 125.606,99 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 13.885,8 milioni di euro.

La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su cinque missioni, di cui quelle di maggior rilievo sotto il profilo delle competenze della Commissione lavoro sono la Missione 1 (Politiche per il lavoro) e la Missione 2 (Politiche previdenziali). Le altre Missioni sono: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 3); Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (Missione 4) e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (Missione 5). Con riferimento alla Missione 1 (Politiche per il lavoro), segnala che, a legislazione vigente, sono previste spese nel 2019 pari a 10.500,28 milioni di euro che, integrate con gli interventi di Sezione II, si attestano a 10.492,25 milioni di euro. Di essi, 9,7 miliardi di euro riguardano le spese destinate al programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione». Al programma «Politiche attive del lavoro,

rete dei servizi per il lavoro e la formazione » sono, invece, destinati 347,4 milioni di euro. Alla Missione 2 (Politiche previdenziali) appartiene unicamente il programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », le cui previsioni spesa, a legislazione vigente per il 2019 pari a 81.228,58 milioni di euro, aumentano a 88.105,56 milioni di euro essenzialmente per l'integrazione delle risorse destinate al Fondo per la revisione del sistema pensionistico (le ulteriori integrazioni sono di ammontare trascurabile).

Segnala che alla Missione 3, riguardante le politiche sociali, sono iscritti 33.830,01 milioni di euro nel 2019 a legislazione vigente, che aumentano, per effetto soprattutto dell'integrazione riguardante l'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, a 40.849,00 milioni di euro.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nella Tabella n. 2, tra le voci di interesse della Commissione segnala, all'interno della Missione 23 (Fondi da ripartire), il programma « Fondi da assegnare », nel quale sono iscritte le risorse destinate alla contrattazione nelle pubbliche amministrazioni, e che evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un incremento (in conto competenza) pari a 4.944,27 milioni di euro.

All'interno della Missione 23, segnala, infine, il Programma 23.1 « Fondi da assegnare », che registra un incremento di 4.544,27 milioni di euro.

Walter RIZZETTO (Fdi) desidera attirare l'attenzione dei colleghi sui principali aspetti critici riscontrabili, a suo avviso, nel disegno di legge in esame. In primo luogo, pur considerando con favore la *ratio* sottesa all'articolo 4, formula un giudizio estremamente critico sulla soglia massima di ricavi cui applicare il regime forfetario, fissata a 65 mila euro lordi annui, giudicata troppo bassa e facilmente conseguibile, tale perciò da indurre gli interessati a lavorare in nero una volta raggiunto tale limite. Preannuncia, per-

tanto, la presentazione di emendamenti volti all'innalzamento di tale soglia. Sull'articolo 8, riguardante la tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione, considera con estrema preoccupazione l'attribuzione a valutazioni non riconducibili all'ISTAT, unico soggetto titolato a farlo, della consistenza e della composizione della base occupazionale sulle cui variazioni è calcolato l'ammontare del beneficio fiscale. Si tratta infatti, a suo avviso, di una norma di eccessivo dettaglio e tale da introdurre distorsioni in questo ambito. Passa, quindi, all'articolo 17, che istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, disposizione che dimostra la sostanziale divisione all'interno della maggioranza, la quale, da una parte, si dichiara pronta a bloccare le grandi opere e, dall'altra, introduce disposizioni teoricamente volte ad agevolarne la costruzione. Oltretutto, i costi previsti per l'assunzione del personale della Centrale potrebbero, a suo giudizio, essere meglio spesi per l'adozione di un nuovo provvedimento di salvaguardia di lavoratori « esodati ». Esprime rilievi anche sull'articolo 18, che istituisce la struttura di missione InvestItalia, in quanto si tratta, a suo giudizio, di una norma e di spese inutili, dal momento che la nuova struttura si sovrapporrebbe ad altre già esistenti. Sull'articolo 20, che proroga al 2019 l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani nel Mezzogiorno, ritiene necessario estendere il beneficio ad altre zone d'Italia, altrettanto colpite dalla crisi economico-finanziaria e bisognose di aiuto per ricostituire le basi occupazionali. Con riferimento all'articolo 21, che istituisce i fondi per il finanziamento del reddito di cittadinanza e per l'accesso anticipato al pensionamento, stigmatizza l'estrema indeterminatezza delle relative previsioni, che nulla dicono sulle modalità di attuazione degli interventi e impediscono dunque ai componenti la Commissione di discuterne in concreto. Oltretutto, il tanto sbandierato principio di utilizzo delle risorse di un fondo per la copertura delle occorrenze dell'altro, cioè il cosiddetto « principio dei vasi comunicanti », non è

affatto una novità, essendo stato già previsto in numerose disposizioni di carattere previdenziale. Infine, ritiene che i finanziamenti destinati ai centri per l'impiego non saranno in grado di raggiungere gli *standard* richiesti dall'Unione europea e non saranno sufficienti a evitare l'apertura di una procedura di infrazione. Anche le numerose assunzioni nella pubblica amministrazione, autorizzate dall'articolo 50, prestano il fianco a critiche, dal momento che sono realizzate con il ricorso a procedure concorsuali e non attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, in contraddizione con gli sforzi profusi anche dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura per permettere, da un lato, ai numerosi idonei ancora da assorbire di ottenere finalmente un posto di lavoro nella pubblica amministrazione, e, dall'altro, alla stessa pubblica amministrazione di assumere personale qualificato senza sostenere i costi di nuove tornate concorsuali. Dà, quindi, un giudizio estremamente negativo sull'esonero contributivo, previsto dall'articolo 50, per l'assunzione di giovani eccellenze. Si tratta di una misura che, a suo parere, presenta profili di dubbia costituzionalità e che discrimina ingiustamente studenti capaci, che, per qualsiasi ragione, non hanno ottenuto il massimo dei voti o non sono riusciti a concludere i corsi nel periodo legale. Oltretutto, i presupposti per l'erogazione o la revoca dell'esonero fanno riferimento, tra l'altro, a un regime dei licenziamenti collettivi che, a suo giudizio, non trova riscontro nell'ordinamento, le cui eventuali modifiche dovrebbero essere introdotte da un provvedimento legislativo specifico e non surrettiziamente, con una disposizione di tale tenore, ove fosse possibile la sua applicazione. Si tratta, comunque, dell'unica disposizione veramente nuova, introdotta dal Governo per promuovere l'occupazione, cosa che dimostra la limitatezza dei progetti e della visione della maggioranza. Infine, soffermandosi sull'articolo 55, non descritto dalla relatrice perché non direttamente riconducibile alle competenze della Commissione, osserva che la norma non dà nessuna indicazione

sulle finalità dell'incremento delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, impedendo, in tal modo, al Parlamento qualsiasi discussione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, essendo imminente l'inizio di votazioni in Assemblea e dovendo la Commissione passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la mattina di domani.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione (Trasporti), della proposta di legge, a prima firma Baldelli, recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680).

Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Renata POLVERINI (FI), *relatrice*, avverte preliminarmente che la relazione verterà sul testo originario della proposta di legge, dal momento che la Commissione di merito prevede di concludere l'esame

delle proposte emendative nella giornata odierna.

Tale proposta di legge consta di un unico articolo diretto, attraverso una modifica all'articolo 12 del codice della strada, a recepire nell'ordinamento, in maniera inequivocabile ed esplicita, gli orientamenti giurisprudenziali emersi con riferimento ai limiti dei poteri degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

In particolare, integrando l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'articolo 1, capoverso 3-ter, dispone il divieto di attribuire ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe, solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della

strada. Analogamente, al capoverso 3-*quater*, è disposto il divieto di attribuire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

Osservato che i profili di competenza della Commissione non rivestono particolare rilievo, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, riservandosi comunque di integrare la sua illustrazione e, se del caso, le premesse della proposta di parere alla luce delle eventuali modifiche introdotte dalla IX Commissione, qualora queste fossero riconducibili alle competenze della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 167

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 12.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo (per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle di-

sposizioni della prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Precisa quindi che, per quanto riguarda la XII Commissione saranno esaminate, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 14), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XII Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, alla valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della V Commissione.

In particolare, come risulta dal predetto documento, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Ricorda, inoltre, che presso le Commissioni di settore possono essere presentati ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio mentre gli ordini del giorno

concernenti l'indirizzo globale della politica economica potranno essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti presso la XII Commissione, per le parti di propria competenza, scade alle ore 17 di oggi.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Nesci, per lo svolgimento della relazione.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio volte a incidere sulle materie oggetto della competenza della XII Commissione, partendo da quelle contenute nella prima sezione.

Per quanto riguarda la sanità, richiama innanzitutto l'articolo 40, concernente il fabbisogno sanitario nazionale *standard* per gli anni 2019-2021. Tale disposizione, al comma 1, conferma in 114.435 milioni di euro il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni di euro per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021.

L'accesso delle regioni a tali incrementi viene subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-regioni che aggiorni il Patto per la salute per il triennio 2019-2021, prevedendo misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi (comma 2). Ai sensi del successivo comma 3, queste misure riguarderanno, in particolare: la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e riflessi sulla programmazione

della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali; l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN, che consentirà di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del sistema Tessera sanitaria e del Fascicolo sanitario elettronico (FSE); la promozione della ricerca in ambito sanitario; l'efficientamento e l'appropriato uso dei fattori produttivi, l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati; la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Il comma 4, infine, integra, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019.

Sempre per quanto concerne la sanità, rileva che l'articolo 39 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche secondo le indicazioni del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. A tale scopo vengono perseguiti l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle prestazioni sanitarie (comma 1).

Ricorda che il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, cui fa riferimento la disposizione in oggetto: riporta l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni nell'ambito del proprio Piano; individua

le aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (PDT) e fissa i relativi tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento; promuove la valutazione e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva; identifica vari monitoraggi per la rilevazione dei tempi di attesa; individua, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, la necessità di procedere, in via sistematica, al monitoraggio della loro presenza sui siti *web* di regioni e province autonome e di aziende sanitarie pubbliche e private accreditate; promuove l'acquisto delle prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all'interno dell'azienda nell'ambito del governo delle liste d'attesa; prevede il monitoraggio dell'ALPI (attività libero-professionale intramuraria e intramuraria allargata) per verificare il previsto rispetto dell'equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria; promuove le attività informatizzate di prenotazione per le prestazioni erogate in libera professione.

Il comma 2 dell'articolo 39 demanda la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse citate in favore delle regioni a un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 demanda il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni citate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

Restando in ambito sanitario, richiama l'articolo 41, che incrementa gli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento. L'articolo in esame, al fine di aumentare il numero annuo dei

contratti di formazione specialistica dei medici, stanziando ulteriori risorse, per importi rispettivamente pari a: 22,5 milioni di euro per il 2019, 45 per il 2020, 68,4 per il 2021, 91,8 per il 2022 e 100 milioni di euro dal 2023. L'incremento dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

L'articolo 42 prevede un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (istituito dall'articolo 16 del disegno di legge). L'incremento di risorse (così come la corrispondente riduzione del suddetto Fondo) è pari nel complesso a 2 miliardi di euro – l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009, è elevato a 26 miliardi di euro – con riferimento al periodo 2021-2032, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 200 milioni per ciascuno degli anni 2023-2031 e 100 milioni per il 2032.

Il comma 1 dell'articolo 42 specifica inoltre che resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e le province autonome e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a gestione diretta, «ospedali classificati», istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti. Ricorda che il riparto di risorse tra le regioni e le province autonome e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti

suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Per quanto concerne altre disposizioni di competenza della XII Commissione, inerenti a materie diverse dalla sanità, cita l'articolo 37, che incrementa di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili. Ricorda che il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Nel 2010 la consistenza del Fondo era di circa 81 milioni di euro; negli anni successivi la dotazione del Fondo è stata considerevolmente ridotta. Lo stanziamento del Fondo per il 2018, come determinato dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) era pari a circa 8,9 milioni di euro, di cui una quota pari al 30 per cento (circa 2,6 milioni) da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile.

Per quanto riguarda le politiche sociali, segnala che l'articolo 21, al comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza, al fine dell'introduzione, nell'ordinamento, degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. La norma prevede a stanziare le risorse per l'istituzione dei richiamati istituti (9 miliardi di euro annui dal 2019), demandando l'attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziare. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 2780, nell'ambito della Missione 3 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ».

Il medesimo comma 1 dell'articolo 21, al terzo periodo, è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione (ReI) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017 fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza. A tal fine, le risorse destinate all'erogazione del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il Reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale. Considerando le risorse provenienti dall'autorizzazione legislativa di spesa riferita al ReI, la relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di bilancio quantifica, pertanto, i maggiori oneri derivanti dal comma 1 in esame, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, quale differenza tra il nuovo stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 e le risorse già previste per l'erogazione dei benefici economici del ReI, che vanno a costituire un apposito accantonamento nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza.

Con riferimento alla dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza, il comma 4 dell'articolo 21 dispone che parte delle risorse ad esso destinate siano vincolate a specifici obiettivi, e precisamente, nell'importo fino a 1 miliardo di euro annui per il biennio 2019-2020 al potenziamento dei centri per l'impiego e un importo fino a 10 milioni di euro per il 2019 al finanziamento del contributo di funzionamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL Servizi Spa).

Il comma 2 del medesimo articolo 21 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la

revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

Anche in questo caso, la norma prevede a stanziare le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori (6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020), demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Il comma 3 disciplina le procedure per il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e per la eventuale riallocazione delle risorse afferenti le due misure introdotte dai commi 1 e 2, qualora si determinino risparmi di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse autorizzate. La norma precisa, al riguardo, che gli eventuali risparmi da destinare a compensazione sono « puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi », richiedendosi, altresì, la contestuale rideterminazione dei limiti di spesa.

Al riguardo osserva che, tenuto conto che tali risparmi possono essere accertati effettivamente solo all'esito del previsto monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa, la disposizione in esame sembra volta a consentire ai citati provvedimenti attuativi di riconsiderare gli oneri derivanti dalle misure afferenti a ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 (comunque entro l'ammontare complessivo annuo delle risorse stanziare dai predetti commi) rispetto a quanto quantificato dal disegno di legge di bilancio in esame.

Aggiunge quindi che ai sensi del comma 3, terzo periodo, dell'articolo 21, qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti per le due misure in oggetto, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati. Le eventuali economie non utilizzate per le

suddette compensazioni, possono altresì essere destinate a riconfluire nei rispettivi Fondi, assicurando comunque, per ciascun anno, il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 1 e 2.

Fa presente che un'altra disposizione che presenta profili di interesse per la XII Commissione è quella recata dall'articolo 34, in materia di pubblico impiego, che determina gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021) a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. In particolare, il comma 3 dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, siano posti a carico dei rispettivi bilanci. Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che i Comitati di settore, in sede di emanazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, provvedano alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A tale fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le previsioni di cui al comma 3 si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 4).

Segnala, infine, l'articolo 48, che ai commi da 1 a 4 introduce modifiche all'attuale assetto normativo del CONI di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, mutando la denominazione della società per azioni « CONI Servizi spa » in « Sport e Salute S.p.A. », modificando il meccanismo di finanziamento

dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato, ridisegnando la *governance* della nuova società; attribuendo all'Autorità di governo competente in materia di sport le competenze attualmente spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo, fa notare che la denominazione della nuova società potrebbe essere fuorviante dal momento che, a livello di indirizzo e di gestione, non sono previste competenze del Ministero della salute.

Passando alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, fa presente che essa costituisce la parte contabile, in quanto contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti nella prima sezione e degli effetti finanziari della seconda sezione.

Nel complesso, il disegno di legge di bilancio per il 2019 si articola in 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Precisa che in questa sede procederà sottolineando alcuni dati di particolare rilievo, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che analizza nel dettaglio le politiche sociali e le politiche per la salute con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), per le parti di competenza, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4), per le parti di competenza, e allo stato di previsione del Ministero della salute (tabella 14).

In materia di salute, segnala, in particolare, le risorse presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative all'edilizia sanitaria. Nell'ambito del programma Opere pubbli-

che e infrastrutture è infatti presente un capitolo (7464) relativo al sostegno alle regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria pubblica. Tale capitolo prevede uno stanziamento a legislazione vigente pari a 625 milioni, che non viene modificato nel 2019. Per le annualità successive ci si è avvalsi della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa, per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, spostando 1.375 milioni di euro dal 2020 al 2021. Nel 2021 si registra, inoltre, un aumento di 50 milioni per effetti di maggiore spesa determinati nella prima sezione, con uno stanziamento di bilancio integrato pari pertanto, per tale anno, a 2.400 milioni di euro.

Osserva inoltre che, all'interno del programma Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7), è previsto il Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria (capitolo 7585) con uno stanziamento a legislazione vigente per il 2019 – e stabile nel triennio di riferimento – pari a 49,1 milioni di euro, non modificato rispetto a quanto determinato dalla legge di bilancio 2018.

Per quanto concerne le politiche sociali, rileva principalmente le Missioni e i programmi presenti negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e Missione 18 Giovani e sport).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) rappresenta il 29,3 per cento della spesa finale complessiva del dicastero. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (pari a 33,8 miliardi) la Missione 3 registra un incremento di 7.019 milioni di euro, determinato da incrementi nella seconda sezione pari, rispettivamente, a 120 e a 100 milioni di

euro per rifinanziamenti a favore del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, e da un incremento (9.000 milioni di euro) nella prima sezione per l'istituendo Fondo per il reddito di cittadinanza con un contestuale decremento (2.198 milioni di euro), nella medesima sezione, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

In particolare, il Fondo da ripartire per le politiche sociali (capitolo 3671) presenta una previsione per il 2019 pari a circa 281 milioni di euro che, grazie ad un rifinanziamento di 120 milioni (direttamente nella seconda sezione), sale a circa 401 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Evidenzia che la dotazione del Fondo, nel 2018, era pari a 276 milioni. Come rilevabile dall'Allegato alla relazione tecnica del disegno di legge di bilancio, il rifinanziamento di 120 milioni del Fondo è da considerarsi a regime.

Per quanto concerne il Fondo per le non autosufficienze (capitolo 3538), esso ha una dotazione iniziale per il 2019 pari a 473,2 milioni di euro che, grazie ad un incremento di 100 milioni di euro nella seconda sezione (previsto anche per il biennio successivo), raggiunge la dotazione di 573,2 milioni di euro (571 milioni nel 2020 e 568 milioni nel 2021).

Fa presente che le risorse del Fondo nel 2018 erano pari a 450 milioni di euro e che anche questo rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (capitolo 3527) e il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (capitolo 3553) si conferma la dotazione prevista a legislazione vigente, pari, rispettivamente, a 28,8 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e a 51,1 milioni di euro per il 2019 e a 56,1 per le annualità successive.

Il capitolo 3428 Premio alla nascita, di nuova istituzione, contiene le risorse stanziare per il Premio alla nascita – detto anche *Bonus* mamma domani – precedentemente appostate all'interno del capitolo 3534 Assegni di maternità. Lo

stanziamento del capitolo è pari a 392 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Il programma 24.2, riferito al finanziamento della spesa per il Terzo settore, reca per il 2019 una previsione iniziale di circa 100 milioni di euro che, a causa di un definanziamento di 3 milioni (a carico del capitolo 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore per 1 milione e del capitolo 8060 Registro unico nazionale del terzo settore per 2 milioni), scende a circa 97 milioni di euro nella previsione integrata (che nel 2018 era di 96,5 milioni di euro).

Nel biennio successivo le previsioni iniziali subiscono il medesimo definanziamento, per cui nel 2020 la previsione iniziale di 103 milioni di euro scende a 100 milioni, mentre nel 2021, a fronte di una previsione iniziale più contenuta di 74,8 milioni, la previsione integrata scende a 71,8 milioni di euro.

Osserva, inoltre, che le risorse relative al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare sono transitate dallo stato di previsione del Ministero del lavoro a quello dell'economia (cap. 2090). Tale spostamento è avvenuto in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 86 del 2018, di riordino delle competenze dei ministeri. Le previsioni iniziali del Fondo per il 2019 e il 2020 sono pari a 20 milioni di euro, mentre il 2021, essendo l'anno terminale dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio 2018, non reca alcuno stanziamento. Per quanto riguarda le previsioni integrate, le risorse postate per il 2019 e il 2020 scendono di circa 0,5 milioni di euro, a causa di un definanziamento nella seconda sezione. A partire dal 2021, il Fondo viene rifinanziato con uno stanziamento di 5 milioni di euro, da considerarsi a regime.

Ricorda che il tema del *caregiver* familiare è oggetto di alcune proposte di legge presentate presso entrambi i rami del Parlamento. La 11^a Commissione del Senato ne ha avviato l'esame.

Altri fondi di rilievo per le politiche sociali sono allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e nella Missione 18 Giovani e sport.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (1.151 milioni di euro), la Missione 14 registra un incremento di circa 95 milioni di euro completamente a carico del Programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, in particolare a carico del capitolo 2102 Fondo per le politiche della famiglia, incrementato, a regime, di 100 milioni.

La dotazione per il Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2018, era, per ciascun anno del triennio 2018-2020, inferiore a 5 milioni di euro.

Il programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie è stato ridenominato Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio. Esso prevede trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, in materia di adozioni internazionali, di pari opportunità e lotta alle dipendenze. Sono previsti anche trasferimenti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Ricorda che in tale programma è contenuto anche il capitolo 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga, che presenta una dotazione iniziale pari a circa 4,6 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Tale previsione, a seguito di un lievissimo definanziamento, si attesta sui 4,5 milioni di euro (nel 2018 lo stanziamento del Fondo era stato pari a circa 4,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda la Missione 18 Giovani e sport, ricorda che il capitolo 2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, è finanziato dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio che, all'articolo 37, incrementa a regime il Fondo per le politiche giovanili di 30 milioni di euro. Poiché la previsione iniziale del Fondo, per il triennio 2019-2021, risultava pari a 7,5 milioni di euro,

che subiscono per il triennio un leggerissimo definanziamento di 0,2 mila euro circa, le previsioni integrate per il triennio risultano pari a 37,3 milioni di euro. Ricorda, infine, che la dotazione di tale Fondo nel 2018 era pari a circa 7,2 milioni di euro.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) segnala che, per quanto concerne le nuove risorse destinate alle politiche per la famiglia, andrebbero chiarite in maniera più puntuale le finalità della loro utilizzazione. Ricorda in proposito che alcune disposizioni importanti, quali il congedo parentale o il cosiddetto *bonus bebè*, non sono state rifinanziate con la legge di bilancio. Si interroga pertanto sulla possibilità di utilizzare le predette risorse a tali fini. Analogamente, osserva che anche in relazione ai 30 milioni destinati alle politiche giovanili non sono forniti elementi concreti circa il loro utilizzo.

Pone in rilievo il leggero decremento della già esigua dotazione delle risorse destinate alle politiche di contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti, rilevando una discrepanza rispetto alle dichiarazioni programmatiche del Ministro Fontana.

Sottolinea, inoltre, l'insufficienza dello stanziamento relativo alle adozioni, ricordando anche la mancata attribuzione di una delega su tale materia.

Per quanto concerne la sanità, segnala l'assenza di risorse aggiuntive per i farmaci innovativi, rilevando che tali risorse appaiono necessarie per far fronte alle ingenti spese connesse al possibile utilizzo di medicinali di ultima generazione, potenzialmente efficaci rispetto a patologie quali alcuni tumori o la sclerosi multipla.

Altrettanto rilevante appare a suo avviso il tema del personale del Servizio sanitario nazionale che, oltre al blocco del *turn over*, rischia di subire un'ulteriore riduzione a causa delle misure pensionistiche proposte con la legge di bilancio. Segnala, infatti, di avere conoscenza diretta dell'intenzione di molti lavoratori della sanità pubblica di usufruire della possibilità di andare in pen-

sione, anche con penalizzazioni, a causa dell'estrema difficoltà delle attuali condizioni di lavoro.

Ribadisce quindi l'esigenza che, oltre allo sblocco del *turn over*, si proceda a un piano di assunzioni per colmare i vuoti determinati dalle politiche adottate in passato.

Rileva, inoltre, come sia assai difficile che entro il prossimo 31 gennaio possa essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, stabilita come condizione necessaria per l'incremento delle risorse destinate al Servizio sanitario previsto dalla legge di bilancio per il 2020-2021. Ritiene, quindi, che in un breve arco temporale l'operatività del Servizio sanitario nazionale possa essere seriamente compromessa.

Roberto NOVELLI (FI), nel rilevare che i documenti di bilancio indicano un livello di spesa sanitaria in relazione al PIL per il 2021 poco sopra il 6 per cento, ricorda che tale livello rappresenta la soglia sotto la quale rischia di determinarsi una notevole riduzione dei servizi a disposizione dei cittadini, come ricordato anche dai rappresentanti delle autonomie territoriali ascoltati in audizione presso la V Commissione. Rileva, quindi, come l'attuale maggioranza non intenda rispettare gli impegni assunti in ambito sanitario, con gravi ricadute su un sistema che finora ha rappresentato una eccellenza a livello mondiale.

Ritiene essenziale non vincolare le risorse aggiuntive a un aggiornamento del Patto per la salute, ravvisando quantomeno l'esigenza di spostare il termine del 31 gennaio attualmente previsto.

In relazione alla riduzione delle liste di attesa, sottolinea la necessità di procedere all'assunzione di nuovo personale, osservando che altrimenti le misure adottate con la legge di bilancio resterebbero praticamente prive di effetti, intervenendo oltretutto in un sistema complesso e con forti disparità tra le varie regioni.

Osserva, in relazione alle risorse aggiuntive per i contratti di formazione spe-

cialistica, la necessità di tenere conto anche del fabbisogno delle singole regioni.

Per quanto concerne i programmi di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 42, appare a suo giudizio auspicabile collegare l'assegnazione delle risorse alle regioni alla capacità di utilizzo.

Richiama, quindi, i dati allarmanti forniti dall'ISTAT sul numero elevato di persone che rinunciano alle cure per motivi economici, cui vanno aggiunti coloro che non accedono alle prestazioni a causa del protrarsi dei tempi di attesa, segnalando che in tal modo aumenta il rischio sanitario nel Paese con conseguenze negative, anche sul piano economico, di lungo periodo.

Preannuncia la presentazione di proposte emendative per la reintroduzione del cosiddetto bonus bebè, richiamando i dati della grave crisi demografica che interessa l'Italia, e auspica un approfondimento sull'utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per la famiglia.

Rileva, poi, come l'assenza di risorse adeguate per le politiche antidroga renda esplicita la differenza di visioni sul tema tra le due forze di maggioranza. Occorre a suo avviso intervenire, anche con risorse adeguate, per disinnescare la grave minaccia rappresentata da comportamenti giovanili in cui la socialità appare condizionata dall'utilizzo di sostanze psicotrope di diversa natura, agendo in primo luogo attraverso le istituzioni scolastiche.

Nel richiamare i contenuti di una sua recente interrogazione sul tema, sottolinea quindi l'esigenza di dotare il Fondo per i farmaci innovativi di risorse adeguate e pienamente utilizzabili, ricordando che molti investimenti in tema di salute hanno in prospettiva ricadute positive su tutto il sistema economico del Paese.

Elena CARNEVALI (PD), partendo dalla considerazione che il disegno di legge di bilancio costituisce il biglietto da visita del Governo circa la sua capacità di tradurre in misure concrete gli annunci fatti sinora, esprime un giudizio fortemente critico rispetto alle misure proposte, in particolare per quanto ri-

guarda i settori di competenza della XII Commissione, a partire dalla sanità. Rileva con amarezza il mancato reperimento di risorse aggiuntive per fare fronte a tutte le esigenze del settore, a partire dalla spesa farmaceutica e dalla carenza di personale sanitario. Nel rilevare l'impossibilità di raggiungere entro il 31 gennaio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, richiede dati precisi sulle valutazioni del Governo circa le risorse necessarie alla piena attuazione dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Ricordando che non può essere ignorato il dato allarmante della riduzione della spesa sanitaria in rapporto al PIL, osserva che la Ministra Grillo non è riuscita a conseguire gli obiettivi che si era prefissa, rinviando ad un ipotetico futuro la soluzione delle criticità esistenti.

Lamenta, quindi, l'assenza di interventi per quanto riguarda la piena implementazione dell'anagrafe vaccinale.

Sottolinea, poi, l'assenza di indicazioni concrete circa le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, giudicando priva di fondamento la cifra di 780 euro mensili fornita dal Governo. Rileva, inoltre, che il collegamento tra anticipo pensionistico ed assunzione dei giovani appare un mero auspicio in assenza di incentivi.

Nell'osservare che le risorse destinate alle borse di studio per i medici di medicina generale non sono aggiuntive, ma costituiscono un semplice vincolo sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, reputa insufficiente lo stanziamento per lo sblocco delle liste di attesa in quanto non accompagnato da misure relative all'assunzione e stabilizzazione del personale sanitario. Si rischia, in contraddizione con le dichiarazioni fatte in passato, di spostare l'asse del sistema sanitario sul privato, diminuendo in tal modo i servizi offerti a tutti i cittadini.

Nel riconoscere la validità dell'incremento del finanziamento per la formazione specialistica, peraltro in linea con le scelte della precedente maggioranza, rileva che l'effetto positivo di tale previsione potrà determinarsi solo tra alcuni anni, mentre una drastica riduzione del perso-

nale sanitario, determinata anche dalle insostenibili condizioni di lavoro, può concretizzarsi in tempi più rapidi.

L'annunciato incremento di alcuni fondi relativi alle politiche sociali deve essere valutato in relazione al complesso delle politiche di settore, che ha visto il mancato rifinanziamento di importanti misure, a partire dal cosiddetto bonus bebè. Coglie l'occasione per rilevare che appare inaccettabile l'utilizzo nei documenti di bilancio dell'espressione «persone handicappate», come accade in relazione al capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rileva che, nonostante l'accoglimento di specifici ordini del giorno, il Fondo per l'assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare non è destinatario di nessuna risorsa aggiuntiva.

Manifesta, inoltre, preoccupazione circa la possibilità di assicurare la prosecuzione degli interventi sul reddito di inclusione, in attesa della ipotetica implementazione del reddito di cittadinanza, ricordando che la normativa vigente prevedeva un incremento di risorse. Segnala inoltre che, con l'impostazione data alla normativa che si vuole introdurre, i soggetti che verranno assunti per potenziare i centri per l'impiego sono destinati ad avere un contratto temporaneo, in palese contrasto con le dichiarazioni di numerosi esponenti dell'attuale maggioranza.

In conclusione, ribadisce il giudizio estremamente severo sulle misure proposte, preannunciando la volontà da parte del suo gruppo di presentare numerose proposte emendative.

Marcello GEMMATO (FdI) esprime una valutazione complessivamente negativa da parte del gruppo di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'assenza di misure atte a colmare il divario tra Nord e Sud in ambito sanitario. Nel segnalare l'esigenza di un superamento di quanto previsto dal regolamento sugli standard relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale n. 70 del

2015, invita a rivedere i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale tenendo conto anche del coefficiente di deprivazione.

Ricorda infatti che, a parità di popolazione, le regioni del Sud ricevono minori risorse, determinandosi così una spirale negativa che, anche a causa della emigrazione sanitaria, provoca ulteriori riduzioni. Nel complesso, le risorse destinate al sistema sanitario rappresentano una « coperta corta », non in grado di soddisfare nuove esigenze, a partire dai farmaci innovativi. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative da parte del suo gruppo.

Dario BOND (FI) auspica l'introduzione all'interno della legge di bilancio di una norma di carattere programmatico per effettuare una sorta di coordinamento delle iniziative di ricerca in ambito sanitario, anche promosse da enti del Terzo settore, in linea con quanto accade in altri Paesi europei.

Nell'esprimere apprezzamento per le risorse aggiuntive destinate dall'articolo 41 del provvedimento in esame ai medici specializzandi, invita a ragionare sulla possibilità di prevedere anche percorsi formativi alternativi.

Per quanto riguarda le risorse destinate all'edilizia sanitaria, auspica che sia individuata una priorità degli interventi, anche al fine di garantire una maggiore efficacia delle cure, insistendo sull'importanza di dare una piena attuazione all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza.

Invita peraltro a meglio definire il perimetro della misura del reddito di cittadinanza, per poterlo collocare all'interno delle politiche per la famiglia.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che il 7 novembre è pervenuta una lettera del Presidente della Camera che accoglie la richiesta avanzata dalla V Commissione sull'opportunità di richiedere che la XII Commissione e tutte le altre Commissioni permanenti – ad esclusione delle Commissioni XI e XIV – possano esprimere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, rilievi sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 51), al fine di esaminare i programmi di investimento finanziati ai sensi del citato schema di decreto.

A tal fine l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della XII Commissione, nella riunione dell'8 novembre ha convenuto sull'opportunità di deliberare i rilievi di propria competenza.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato De Martini, per lo svolgimento della propria relazione.

Guido DE MARTINI, *relatore*, osserva che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, che ha destinato a una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale quindicennale (dal 2017 al 2032). La disposizione in oggetto prevede che l'utilizzo del Fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La legge di bilancio per il 2018 ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istitutivo del Fondo (con effetti conseguenti anche per ciò che riguarda il comma 1072 della legge di bilancio 2018 e la sua attuazione) «nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale». A seguito di tale sentenza, l'articolo 13, comma 01, del decreto-legge n. 91 del 2018, ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, prevedendo – nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome – la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riguardo al monitoraggio degli interventi, il comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 rinvia al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Inoltre, il comma 1075 della legge di bilancio per il 2018 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, contenente l'aggiornamento della previsione sugli stati di avanzamento e una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Osserva che lo schema di decreto in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della quota residua del Fondo investimenti, ossia al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), attualmente all'esame del Parlamento, pari a 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029. La tabella riportata nell'allegato 1 dello schema in esame ripartisce le risorse sulla base delle finalità indicate dal comma 1072 della legge n. 205 del 2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero, per ciascun anno dal 2019 al 2033.

Fa presente che nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.

Per quanto riguarda i settori di competenza della XII Commissione, segnala che il Ministero della salute è destinatario

in primo luogo di risorse del settore ricerca, pari a 5,1 milioni di euro nel 2018, 3 nel 2019, 6,1 nel 2020 e 40,8 nel periodo 2021-2023. Il Ministero della salute è destinatario, inoltre, di risorse relative al settore di spesa edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria, con uno stanziamento di 43,1 milioni di euro nel 2018, 68 nel 2019, 57,7 nel 2020 e 126,4 nel periodo 2021-2023.

Il provvedimento in esame reca, inoltre, uno stanziamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, pari complessivamente a 294,8 milioni di euro, assegnato al Ministero delle infrastrutture, a quello dei beni culturali e, in maniera marginale, al Ministero della giustizia.

Il comma 2 dello schema in oggetto dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome e, limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano, infine, il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.

Rilevato che lo schema in esame non indica i singoli interventi di cui è previsto il finanziamento, ritiene utile acquisire elementi in relazione all'utilizzo degli stanziamenti di competenza del Ministero della salute.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime apprezzamento per il fatto che nel prospetto allegato allo schema di decreto in oggetto risultano integralmente confermate tutte le somme già a suo tempo previste per gli interventi di competenza del Ministero della salute.

Ciò premesso, ricorda che l'iter istruttorio avviato ai sensi della citata disposizione del provvedimento in esame si era interrotto in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 140 della legge n. 232 del 2016, « nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in rela-

zione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale. »

Tale pronuncia, sebbene non riguardasse tutte le voci di finanziamento, non ha consentito la definitiva approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trasmesso con nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2018. In ogni caso il Ministero della salute, considerando gli importi assegnati nell'allegato, concernente il riparto del Fondo, ha elaborato una proposta di interventi sia per la lettera d), « ricerca », pari a 55.000.000 euro, sia per la lettera f), « edilizia sanitaria », per 295.130.000 euro. Sottolinea che tali finanziamenti riguardano due settori nevralgici ed essenziali dal punto di vista sanitario.

In particolare, con riferimento all'edilizia sanitaria, il ministero della salute ha proposto il finanziamento dei seguenti interventi di ristrutturazione, di realizzazione, di riqualificazione, adeguamento e messa a norma: in primo luogo la realizzazione nuovo Ospedale di Cesena – Regione Emilia Romagna; poi la ristrutturazione dell'Ospedale di Penne – Regione Abruzzo; la realizzazione nuovo Ospedale di Teramo – Regione Abruzzo; l'adeguamento sismico ospedale di Castelnuovo – Regione Toscana; l'adeguamento sismico ospedale di Barga AUSL Toscana Nord Ovest – Regione Toscana; l'adeguamento sismico ospedale di Pontremoli – RSA AUSL Toscana Nord Ovest – Regione Toscana; l'adeguamento sismico ospedale di Mugello AUSL Toscana centro – Borgo San Lorenzo FI – Regione Toscana; l'adeguamento sismico ospedale di Fivizzano, RSA, Distretto Aulla AUSL Toscano Nord-Ovest Fivizzano MS – Regione Toscana.

Per quanto attiene al settore della ricerca sanitaria, il Ministero ha proposto di finanziare il progetto relativo agli Istituti virtuali di patologia della Rete italiana degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per prevenire le ma-

lattie, personalizzare le cure, migliorare la qualità di vita dei pazienti ». Precisa che si tratta di un progetto volto alla medicina del futuro che promuove, inoltre, un alto livello di integrazione tra gli IRCCS, inserendosi in un sistema che sta cambiando radicalmente l'approccio alla prevenzione e alla cura delle malattie per quanto concerne i progressi della ricerca biomedica e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Vito DE FILIPPO (PD) chiede al rappresentante del Governo se, rispetto all'individuazione degli interventi avviata all'inizio del 2018, l'attuale ripartizione vede una riduzione di risorse destinate al Ministero della salute.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI precisa che non si è verificata alcuna riduzione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 182

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 190

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 194

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 192

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco MANZATO.

La seduta comincia alle 12.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In via preliminare, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334), limitatamente alle parti di competenza,

Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente do-

vevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

In questo quadro, rammenta che, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha chiarito che tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Fa presente che, per quanto riguarda la XIII Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella n. 12), contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori

della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

Rammenta infine che, presso le Commissioni di settore possono essere presentati gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio, mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in Ufficio di presidenza,

la discussione proseguirà nella giornata di mercoledì 14 novembre, alle ore 10, e che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è stato invece fissato alle ore 16 della giornata odierna. Ricorda inoltre che nella stessa giornata di domani, alle ore 14, ovvero nella mattina di giovedì 15 novembre si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno eventualmente approvati.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, in via preliminare, precisa che si soffermerà, dapprima, sulle disposizioni contenute nella prima sezione (che svolge essenzialmente le funzioni assolte, prima dell'entrata in vigore della riforma operata dalla legge n. 163 del 2016, dalla legge di stabilità) afferenti direttamente alle competenze della XIII Commissione, e, successivamente, sulle norme che, seppur rivolte principalmente ad altri destinatari, producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.

Sotto il primo profilo, osserva che vengono in causa le disposizioni contenute all'articolo 49, commi da 1 a 3 e comma 4 e all'articolo 59, comma 6.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, inserito nel Titolo IV, relativo alle misure di settore, reca disposizioni in materia di interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.

La disposizione prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 2, richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il comma 3 rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura.

In particolare, il comma 1 prevede che siano concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni, ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021 e alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota pari al 30 per cento ai suddetti nuclei familiari: il 50 per cento dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che prevede che vengano locati o alienati i terreni agricoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici nazionali, disponendo, in caso di vendita, il riconoscimento prioritario del diritto di prelazione agli eventuali conduttori e ai giovani imprenditori agricoli, e stabilisce che una quota minima del 20 per cento è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola. I terreni in esame sono stati individuati con il decreto ministeriale 20 maggio 2014; si tratta di: 2.480 ettari di terreni appartenenti al Demanio dello Stato; 2.148 ettari di terre in uso al Corpo Forestale dello Stato; 882 ettari di terreni di proprietà del Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.).

Il medesimo comma 1, alle condizioni sopra indicate, prevede inoltre la concessione del 50 per cento dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni del Meridione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che ha individuato in via sperimentale una procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta in particolare: di terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni; dei terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco; delle aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. Per tali terreni, il decreto-legge 91 del 2017 prevede l'assegnazione in conces-

sione, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato.

I soggetti beneficiari potranno altresì accedere prioritariamente ai benefici di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale) che prevede che alle imprese che subentrino nella conduzione di un'intera azienda possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, e, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Le iniziative finanziabili sono quelle che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 2 prevede inoltre che i nuclei familiari beneficiari delle misure di cui al comma 1 possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della «prima casa» che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Per la copertura dell'onere, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni per il 2020.

Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e la disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura prevista.

Segnala quindi che l'altra disposizione di diretta competenza della Commissione è quella contenuta all'articolo 49, comma 4, la quale prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di

bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, sia destinato anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.

In particolare, la disposizione in esame novella la norma (articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 146 del 2016) che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, la cui operatività è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2018 al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, prevedendo un incremento di 1 milione di euro dello stesso Fondo, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto (articolo 1, comma 128, della legge n. 205 del 2017), prevedendo un'ulteriore estensione della sua destinazione alla realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.

Poiché, secondo quanto rilevato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa annesse al disegno di legge di bilancio, tale misura di reimpianto risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale, l'articolo in esame prevede che le risorse del Fondo sopra indicate possano essere destinate anche al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2018. Tale disposizione, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, ha previsto il rifinanziamento dei contratti di distretto per i

territori danneggiati dal batterio. Ricorda che, a tal fine, dal medesimo comma 126 venivano già stanziati un milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

Rileva inoltre che un'altra disposizione di diretta competenza della Commissione è quella contenuta all'articolo 59, comma 6 – inserito tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica contenute al Titolo VI – che riduce da 5 milioni di euro a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

La norma citata novella a tal fine l'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (bilancio di previsione per il 2017), come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge n. 205 del 2017 (bilancio di previsione per il 2018). Tale disposizione ha reso permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio, la quale è stata riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno.

In proposito, sottolinea che la Relazione tecnica chiarisce le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

Passa quindi all'illustrazione delle disposizioni che riguardano solo indirettamente il settore agricolo.

Nell'ambito delle misure per la crescita (Titolo I – Capo I: Riduzione della pres-

sione fiscale), l'articolo 2 prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019 e una riduzione degli aumenti per gli anni successivi. Tale articolo prevede inoltre una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise sia per l'anno 2019 sia, in misura minore, per gli anni successivi.

Segnala inoltre che l'articolo 3 prevede la sterilizzazione dell'aumento dell'aliquota delle accise sui carburanti.

L'articolo 10 reca la proroga e modulazione del c.d. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte.

L'articolo 12 proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione riguarda l'IRPEF e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.

Rammenta che la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15), che specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: *a)* la « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; *b)* la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e gli investimenti (Titolo I – Capo II), segnala che l'articolo 19, comma 1 dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di

48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

L'articolo 19, comma 2, prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 e, segnatamente, la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

Rammenta, inoltre, che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del *Made in Italy*, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare.

Si sofferma poi, in particolare, sull'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al riguardo,

ricorda che le risorse del Fondo sono ripartite fra le Regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del CIPE che, in base all'ultima deliberazione (Delibera n. 10 del 18 febbraio 2013, relativa alla ripartizione delle risorse stanziata per il 2010) si riferiscono anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali.

Osserva, infine, che l'articolo 81 – inserito nell'ambito delle disposizioni in materia di entrate tributarie (Titolo IX – Capo I) proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Venendo ai contenuti della Sezione II del disegno di legge, la quale assolve, nella sostanza, alle funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, fa presente che l'articolo 102 del approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella n. 12) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Riguardo ai contenuti di tale Tabella, segnala che, con riferimento alle spese del Ministero per il triennio 2019-2021, il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del MIPAAFT, spese finali, in termini di competenza, pari a 927,3 milioni di euro nel 2019, a 893,2 milioni di euro per il 2020 e 822,2 milioni di euro per il 2021.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1165,8 milioni di euro nel 2019, a 894,1 milioni di euro nel 2020 e a 822,2 milioni di euro nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MIPAAFT, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2019 (che tiene conto dell'aggiunta di risorse – per 44,3 milioni di euro – della Missione *Turismo*) e, poi, progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone dunque spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 77,8 milioni di euro (+9,1 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 42,8 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 35 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del MIPAAFT autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019, in misura pari allo 0,14 per cento della spesa finale del bilancio statale, contraendosi lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di 16 milioni di euro, determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di spesa in conto capitale e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa corrente.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un incremento della spesa pari a 11,5 milioni di euro, interamente dal lato della spesa in conto capitale (incremento in parte compensato da una riduzione della spesa corrente): si tratta di rimodulazioni e rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), mentre le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano, nel complesso, un effetto positivo di 4,5 milioni di euro (-0,5 milioni di euro in conto corrente e + 5 milioni di euro in conto capitale).

Ricorda che gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAFT che hanno inciso sul bilancio 2019 – con un aumento complessivo di 4,5 milioni di euro (tutti relativi alla Missione Agricoltura) – risultano i seguenti: l'istituzione di un fondo rotativo per concedere mutui per l'acqui-

sto della cosiddetta « prima casa », in prossimità dei terreni concessi gratuitamente a taluni nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del disegno di legge, e la riduzione di 0,5 milioni di euro annui (da 5 a 4,5 milioni di euro), a decorrere dal 2019, del limite di spesa entro cui corrispondere l'indennità giornaliera onnicomprensiva per arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca, disposta dall'articolo 59, comma 6, del disegno di legge.

Con riferimento agli interventi finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II, rinvia alla Tabella relativa a Rifinanziamenti e definanziamenti contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a segnalare che, con specifico riferimento al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, si registra per il 2019 un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017).

Avendo poi riguardo al disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II, fa presente che esso propone stanziamenti per il Ministero pari a 927,3 milioni per il 2019 e conferma, per il 2019, rispetto alla legge di bilancio 2018, la prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 70,1 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 71,5 per cento della legge di bilancio 2018).

Con riferimento all'analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2019 per Missioni/Programmi, fa presente che la spesa complessiva del MIPAAFT è (dall'esercizio finanziario 2019) allocata su 3 missioni, di cui la principale è – come noto – « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », che rappresenta circa l'88 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo ed è ripartita in 3 programmi. La seconda missione è quella relativa ai « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 7 per cento degli stanziamenti. È stata aggiunta, infine – come ricordato – la

Missione « Turismo », rappresentata dal solo programma Sviluppo e competitività del turismo (che dispone di circa il 5 per cento delle risorse del MIPAAFT).

In particolare, rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (795,8 milioni di euro), la missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » registra, per l'anno 2019, un incremento di 22,3 milioni di euro, dei quali 4,5 milioni di euro derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 17,8 milioni di euro derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte direttamente nella sezione II del medesimo disegno di legge, ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio – uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2019, 20 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per il 2021; il medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.

Segnala, infine, gli stanziamenti – di competenza – per le seguenti « azioni » per il 2019: 102,5 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale; 46,5 milioni di euro per l'insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura; 26,2 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame; 31,3 milioni di euro complessivi per la Promozione dell'offerta turistica italiana; e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2019: cap. 1525: Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): 149,1 milioni di euro; cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA): 114,6 milioni di euro; cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi: 11 milioni di euro; cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 1

milione di euro; cap. 7253: Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 8,7 milioni di euro; cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa* e per incentivare la produzione zootecnica estensiva: 21 milioni di euro; cap. 6820: Somma da assegnare all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo: 31,3 milioni di euro; cap. 6822: Contributo in favore del C.A.I. (Club alpino italiano): 2 milioni di euro.

Rileva inoltre che il Ministero ha infine esercitato la facoltà di reiscrizione nella competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziare annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di quasi 9 milioni di euro. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale non permanenti (articolo 30, comma 2, della legge di contabilità).

Sono stati tra l'altro riscritti, per l'anno 2019, 6,8 milioni di euro a valere sul capitolo 7470/1 derivanti dalla ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

– Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione di merito dovrà esprimere il parere entro il prossimo 22 novembre, per cui la Commissione è chiamata a esprimere i rilievi entro la giornata di domani, 14 novembre.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato in attuazione del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per un totale di 35,53 miliardi di euro, intervenendo anche sull'elenco delle finalità, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Tali risorse sono finalizzate ad assicurare il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricorda che tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017). L'utilizzo del Fondo, ai sensi del predetto comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Tale norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, intervenendo anche sull'elenco delle finalità. A

valere su tali stanziamenti la legge (commi 1073 e 1074) ha altresì previsto una riserva eventuale di una quota annua pari a 70 milioni di euro per interventi riguardanti il rischio idrogeologico.

Successivamente, il decreto-legge n. 109 del 2018 (così detto decreto Genova), attualmente all'esame del Parlamento, ha ridotto la dotazione del Fondo per complessivi 585 milioni di euro nel periodo 2018-2029, utilizzando le risorse ivi allocate a copertura di diverse misure da esso previste (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029).

Lo schema di decreto in oggetto, che consta di un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione della quota residua del Fondo investimenti, ossia al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109 del 2018 (così detto decreto Genova), come da tabella riportata nell'allegato 1 dello schema.

La tabella ripartisce le risorse, per ciascun anno dal 2019 al 2033, tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *m*) dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del MIPAAFT, segnala che, nel settore « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » (di cui alla lettera *c*), del citato articolo 1, comma 1072), lo schema assegna 12 milioni di euro per l'anno 2018; 17,5 milioni di euro per l'anno 2019; 26,2 milioni di euro per l'anno 2020; 52,2 milioni di euro per gli anni 2021-2033, per un totale di 107,9 milioni di euro, a fronte dei 92,3 milioni di euro assegnati al medesimo Ministero con il DPCM 21 luglio 2017.

Nell'ambito del settore « ricerca » (di cui alla lettera *d*), del citato articolo 1, comma 1072) – per il quale il DPCM 21 luglio 2017 non assegnava risorse all'allora MIPAAFT – lo schema prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2018; di 5 milioni di euro per l'anno 2019

e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 per un totale di 10,5 milioni di euro.

Infine, nell'ambito del settore « edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria » (di cui alla lettera *f*), del citato articolo 1, comma 1072) lo schema assegna 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, ed anche nell'ambito di questo settore di spesa all'allora MIPAAFT non erano state assegnate risorse con il DPCM 21 luglio 2017.

Rileva quindi che il richiamato DPCM aveva invece assegnato al Ministero risorse pari a 15,3 milioni di euro per il settore di spesa relativo alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche. Lo schema di decreto all'esame non prevede invece assegnazioni al MIPAAFT per tale settore di spesa in considerazione dell'avvenuto riordino delle competenze dei Ministeri operato con il decreto-legge n. 86 del 2018, che ha portato le competenze in materia interamente in capo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 dispongono in materia di monitoraggio e controllo dei programmi finanziati.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello

stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Segnala, a tal proposito, che la relazione in oggetto non risulta fin qui trasmessa alle Camere. Tuttavia nella seduta del 7 novembre scorso, la sottosegretaria Laura Castelli ha depositato presso la Commissione Bilancio una nota esplicativa della Ragioneria generale dello Stato volta ad illustrare, tra l'altro, le ragioni per le quali non si è provveduto alla predisposizione di tale relazione.

Conclusivamente, ritiene opportuno rilevare, oltre che la consistenza del fondo nel suo complesso, l'utilità della definizione pluriennale. Tale organizzazione della spesa per investimenti risulta infatti funzionale ad una pianificazione verificabile e una distribuzione costante e certa delle risorse.

Occorre altresì osservare che nella Relazione illustrativa si precisa che lo schema di riparto del Fondo è stato definito tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.

L'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, al riguardo, prescrive che debbano anche essere individuati « gli interventi da finanziare ed i relativi importi » di destinazione delle risorse medesime, nonché, « ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi ».

Lo schema di DPCM in esame non indica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi. Al riguardo ricorda che in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto di riparto del primo finanziamento del Fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze ha depositato una tabella di maggior dettaglio che riportava le singole destinazioni per ciascuno dei settori di spesa previsti.

Ritiene che sarebbe quindi auspicabile – e in tal senso formula un invito al rappresentante del Governo – avere indicazioni più specifiche sulle richieste formulate dalle amministrazioni riguardo agli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi, al fine della predisposizione della proposta di parere, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso dell'esame in Commissione.

Il sottosegretario Franco MANZATO deposita agli atti della Commissione un documento recante elementi di risposta in merito alla richiesta di chiarimento formulata dalla relatrice.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica inoltre che, a seguito della riunione del 7 novembre scorso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

NOVEMBRE

Esame – per le parti di competenza – del disegno di legge di bilancio per il 2019;

Esame, per l'espressione dei rilievi, dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (51), in via di assegnazione;

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 290 e 410 (biologico);

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 712 (Centrali del latte);

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia (scadenza: 31 dicembre 2018);

Seguito dell'esame della risoluzione Cassese 7-00064 recante iniziative per la marchiatura delle uova ed esame della risoluzione Caretta 7-00082 vertente sul medesimo argomento;

Seguito dell'esame delle proposte di regolamento di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027, (COM(2018)392, (COM(2018)393, COM(2018)394);

Esame della proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il

regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)390);

Esame delle risoluzioni Cenni 7-00067 e Gagnarli 7-00095 recanti interventi in favore delle aree colpite dall'incendio sul Monte Serra.

DICEMBRE

Seguito degli argomenti previsti nel calendario dei lavori per il mese di novembre e non conclusi;

Esame della pdl recante: « Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura », in corso di pubblicazione;

Esame della pdl recante: « Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale » (C. 229 Paolo Russo).

Due volte al mese avrà luogo lo svolgimento del *question time*.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni ordinarie in Commissione.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

Con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel settore «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» (di cui alla lettera *c*), del citato articolo 1, comma 1072), lo schema assegna 12 milioni di euro per l'anno 2018; 17,49 milioni di euro per l'anno 2019; circa 26,195 milioni di euro per l'anno 2020 circa 52.190 milioni di euro per gli anni 2021-2033 e cioè assegna esattamente l'importo chiesto in sede di concertazione, ammontante a 107.875.361 euro necessario per l'attuazione di 6 interventi strategici che si ricordano:

14.000.000 per la realizzazione del progetto «Costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti denominati Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio San Ruffillo, Rivalta e Santa Lucia con realizzazione di nuove reti irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza (Provincia di Ravenna). «Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale»;

23.998.700, euro per la realizzazione dei progetti «Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo in sinistra Regi Lagni». Ente attuatore Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno;

14.000.000 euro per la realizzazione del progetto «Lavori di ricostruzione del canale principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivolta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo – 9° lotto» Ente attuatore Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana;

45.000.000 euro, per la realizzazione del progetto «Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale Leb, in sostituzione delle derivazioni al fiume fratta nelle province di Verona e Padova» Ente attuatore Consorzio Adige Euganeo;

9.954.831 euro ad integrazione di risorse già oggetto di riparto del fondo investimenti 2017 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017) per «Interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del canale Cavour in Comune di Saluggia – Tratti Rilevata Dora» Ente attuatore Associazione irrigazione Ovest Sesia;

921.830 euro ad integrazione di risorse già oggetto di riparto del fondo investimenti 2017 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017) per «Sistemazione idrogeologica degli argini del torrente Valloncello in agro del Comune di Amendolara (Cosenza).

Relativamente al settore «ricerca» (lettera *d*), lo schema prevede lo stanziamento

10,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per l'anno 2018; 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine, per quanto concerne il settore « edilizia pubblica » (lettera *f*), lo schema assegna 2 milioni di euro, di cui 1 milione

di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

Si conferma che per questi due ultimi settori, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 non erano state previste assegnazioni in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-A Governo 196

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo. (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 196

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 201

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 202

COMITATO DEI NOVE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 13 e dalle 16.20 alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, ad esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano es-

sere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Segnala che, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. Sottolinea, in particolare, che tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Avvisa pertanto che, per quanto riguarda le parti di competenza della XIV Commissione, saranno esaminate, in particolare, le parti della Tabella 2, recante allo stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze, relative alla la Missione 3 – *L'Italia in Europa e nel Mondo*, Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Ricorda quindi che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore e che

potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, osserva che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XIV Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia presso di essa sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Segnala quindi che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, alla valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della V Commissione. In particolare, come risulta dal predetto documento, cui rinvia integralmente, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modifi-

care, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Con riferimento alla presentazione di eventuali ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica potranno invece essere presentati direttamente in Assemblea. Invita quindi la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, ricordato che ciascuna Commissione di merito prepara una relazione per la Commissione bilancio in ordine agli aspetti di propria competenza e che dal 2016, a seguito dell'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, non vi sono più due distinti provvedimenti, legge di stabilità e legge di bilancio, bensì una sola legge di bilancio distinta in due sezioni evidenzia che esse, di fatto, ricalcano i due precedenti provvedimenti, essendo la prima sezione dedicata alle decisioni sostanziali di entrata e di spesa e la seconda dedicata a registrare negli stati di previsione e nelle tabelle del bilancio gli effetti contabili di quelle decisioni. Osserva che la modifica del 2016 ha comportato una serie di conseguenze e reso possibile che anche la seconda sezione possa apportare modifiche all'ordinamento vigente essendo consentito apportare le cosiddette rimodulazioni, vale a dire spostamenti di somme da una parte all'altra del bilancio, di modo che anche la parte che prima veniva trattata nella legge di bilancio propriamente detta assume oggi i caratteri di una legge sostanziale e non di mera registrazione formale degli effetti della legge di stabilità. Premesso ciò riferisce che la prima sezione del disegno di legge di bilancio presentata dal Governo non comprende misure di diretta competenza della XIV Commissione. Evidenzia che profili di

competenza della Commissione sono ravvisabili nella seconda sezione e in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, infatti, che in esso è ricompresa la Missione 3 (*L'Italia nell'Europa e nel mondo*) con l'annesso programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE), programma finanziato, nello stato di previsione per il 2019, con 21 miliardi e 727 milioni di euro. Osserva che tale somma trova due parametri di riferimento: si tratta di un aumento di 60 milioni di euro se si considera la somma che deriverebbe dalle norme vigenti (il cosiddetto bilancio a legislazione vigente) mentre, considerate le previsioni per il 2018 a seguito dell'assestamento di recente approvato dalle Camere, si riscontra una diminuzione di 56,4 milioni di euro. Per quanto riguarda la proiezione triennale, evidenzia che sono previsti a bilancio per il 2019 21.727 milioni di euro, 21.749 milioni di euro per il 2020 e 23.835 milioni di euro per il 2021, quindi con un andamento di progressivo incremento. Rileva che all'interno di questo programma si trovano i singoli capitoli di spesa. Il primo, ricorda, è il capitolo 2751, per il quale sono stanziati 15 miliardi 835 milioni di euro ed è relativo alle somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea, vale a dire il contributo italiano alle risorse disponibili per l'Unione europea, che sono basate sul reddito nazionale lordo (RNL) e sul gettito IVA. Evidenzia che tale importo, rispetto alle previsioni assestate del 2018, vede un incremento di 1.385 milioni di euro e che analogo incremento si registra nella previsione per il 2020, fino a 16.433 milioni di euro, mentre per il 2021 è previsto un decremento di 14 milioni, fino a 16.419 milioni di euro. Osserva, sempre a proposito del contributo italiano al bilancio dell'Unione europea, che occorre considerare anche il capitolo 2752, che prevede le risorse da versare all'Unione europea basate sulle cosiddette risorse proprie tradizionali. Rileva che queste ultime consistono nei dazi doganali riscossi dai paesi membri dell'Unione europea nei confronti

dei Paesi terzi, nei prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli derivanti dagli scambi con tali Paesi e nei contributi provenienti dall'imposizione sulla produzione dello zucchero, ricordando altresì che su tali somme ogni Stato membro può trattenere il 20 per cento a titolo di rimborso per spese amministrative di riscossione: il capitolo è finanziato nel 2019 e nel 2020 con 2 miliardi e 500 milioni di euro e, nel 2021, con 2 miliardi e 600 milioni. A tal proposito rileva, per altro, che l'Italia è attualmente contributore netto del bilancio dell'Unione europea. Infatti, secondo i dati 2016, l'Italia ha contribuito con circa 14 miliardi di euro al bilancio dell'Unione europea, di cui 1,8 miliardi basati sull'IVA, circa 11 miliardi di risorse proprie e 1,2 miliardi di rimborso britannico. Fa presente che l'Italia ha raccolto, per conto dell'Unione europea, 2,23 miliardi di euro in dazi doganali, da cui ha trattenuto il 20 per cento per spese amministrative. Nel 2016, inoltre, il Paese ha contribuito con ulteriori 888 milioni (non compresi nella cifra sopra citata) come correzione per gli anni 2014 e 2015. Questo in virtù dell'effetto retroattivo della Decisione 2014 sulle risorse proprie, entrata in vigore il 1° ottobre 2016, che ha modificato la quota individuale degli Stati membri nel finanziamento del budget dell'Unione europea.

Segnala che su tale bilancio, l'Italia ha ricevuto contributi in entrata per circa 11,5 miliardi di euro. Osserva, inoltre, per quanto riguarda la composizione del bilancio dell'Unione europea, che è opportuno rammentare che – come anche è stato ricordato dal deputato europeo Paolo De Castro, nell'ambito dell'audizione svolta innanzi alle Commissioni riunite Agricoltura e Politiche europee di Camera dei deputati e Senato della Repubblica l'8 novembre 2018 – le due voci largamente prevalenti sono la politica agricola comune (PAC), poco meno del 40 per cento nel 2017, e per le politiche di coesione, circa il 35 per cento nel 2017. Segnala, per altro, relativamente a quest'ultimo ambito – come illustrato dal CNEL, nell'audizione del 9 novembre 2018 innanzi alle Com-

missioni riunite bilancio di Camera e Senato –, che nella programmazione finanziaria 2014-2020, le politiche di coesione hanno impegnato un terzo delle risorse complessive dell'Unione europea, per un totale di 454 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli altri capitoli, segnala che nel capitolo 2814 sono previsti circa 105 mila euro per il programma di gemellaggio PHARE, che consiste in iniziative di assistenza tecnica e formazione delle istituzioni comunitarie verso enti e istituzioni di paesi terzi. Rimarca, inoltre, che nel capitolo 2815 sono appostati 120,4 milioni di euro per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea con un incremento di 40,4 milioni di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2018 mentre, per il successivo biennio 2020-2021, il capitolo riporta una previsione pari a 146,1 milioni di euro, evidenziando un incremento dello stanziamento di circa 20 milioni. Ricorda che il Fondo per il recepimento della normativa europea è stato istituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) attraverso l'introduzione dell'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame dell'Assemblea, prevede che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Osserva quindi che nel capitolo 2816 sono stanziati le risorse da corrispondere all'Unione europea in ragione delle con-

danne presso la Corte di giustizia a Lussemburgo. Sottolinea che in esso sono stanziati 172 milioni di euro per il 2019, cifra invariata sul previsionale a legislazione vigente, ma con una riduzione sulla previsione assestata 2018 di circa 63 milioni. Rileva quindi che per il biennio 2020-2021 lo stanziamento è ridotto di 2 milioni (170 milioni). Ricorda che la Corte di giustizia può pronunciare sentenze di condanna nei confronti degli Stati membri per due motivi: la violazione del diritto dell'Unione o la sua mancata attuazione. Segnala che la procedura d'infrazione, che di solito ha tempi piuttosto lunghi, si svolge in contraddittorio e non approda immediatamente alla Corte di giustizia e per tale motivo, dal punto di vista contabile, una procedura d'infrazione non si può – in quanto tale – imputare con certezza a un anno. Sottolinea, in tal senso, che all'esercizio può essere imputata la fase della procedura che comporta un impatto finanziario. Ricorda che, alla data del 31 dicembre 2017, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 62, di cui il maggior numero è afferente alla tematica ambientale. Osserva che, di queste procedure, 52 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 10 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie. Osserva che, nel secondo semestre 2017, 9 procedure d'infrazione risultano prossime ad avere esiti d'impatto finanziario sull'erario. Evidenzia che nel capitolo 2817 sono stanziati, sul triennio 2019-2021, 500 milioni di euro annui per il ripiano delle anticipazioni sugli aiuti per la politica agricola comune, senza variazioni sul previsionale a legislazione vigente. Rileva quindi che, nel capitolo 7493, si trovano le risorse destinate al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: è stanziata una somma pari a 2.600 milioni di euro per il 2019, con una riduzione marcata rispetto all'assestato 2018, pari ad una diminuzione di 4.520 milioni di euro, che già scontava una riduzione di 230 milioni di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2017. Per il bien-

nio successivo, il disegno di legge di bilancio opera in un doppio senso: per un verso, per il 2020 riduce il previsionale a legislazione vigente di quasi 5 miliardi di euro, passando da 6.950 milioni di euro a 2.000; per altro verso, rifinanzia il capitolo per il 2021 con 4 miliardi di euro. Rinviano per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude riservandosi di formulare un parere all'esito del dibattito.

Piero DE LUCA (PD) rileva che quanto indicato nella relazione circa il Fondo per il recepimento della normativa europea e la contabilizzazione degli oneri derivanti dalle procedure di infrazione può essere considerato corretto se riferito alle ordinarie procedure di infrazione che prevedono una tempistica piuttosto dilatata. Tuttavia sottolinea che il Paese è esposto al rischio, senza precedenti, di subire una procedura per disavanzi eccessivi, ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, rispetto alle procedure ordinarie, avrebbe un percorso ben più accelerato, con la necessità di prevederne le conseguenze finanziarie nella legge di bilancio. Ricorda infatti che l'Italia rischia di essere costretta a dovere costituire un deposito infruttifero pari almeno allo 0,2 per cento del PIL. A tal fine ritiene che, in via prudenziale, la XIV Commissione dovrebbe indicare alla Commissione bilancio, competente nel merito, il predetto rischio nella relazione che sarà ad essa indirizzata in coerenza con quanto appena rilevato. È dell'avviso che quanto evidenziato costituisca un preciso dovere della XIV Commissione e, qualora la relazione non dovesse contenere il predetto richiamo, si riserva di presentare una relazione di minoranza del gruppo PD.

Cristina ROSSELLO (FI) chiede alla relatrice un chiarimento circa i fondi destinati all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, previsti dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), come modificati dalla legge 20 no-

vembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), che non sono stati oggetto della sua esposizione. Ritiene che sarebbe opportuno emendare il provvedimento avviando a quello che sembra un definanziamento e ripristinare quindi la posta volta all'attuazione di quelle finalità in considerazione, per altro, che si tratta di obblighi che l'Italia si è assunta anche di fronte all'Unione europea. Ritiene che – anche se probabilmente la materia coinvolge la competenza di altre Commissioni – un intervento della XIV Commissione sarebbe di particolare rilievo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva un certo sbilanciamento della relazione esposta tra due ordini di dati e relative considerazioni: quelli concernenti i contributi in uscita dal Paese verso l'Unione europea e quelli in direzione contraria, e cioè le risorse che dall'Unione europea affluiscono verso l'Italia. Invita quindi la relatrice ad indicare maggiormente in dettaglio quante e quali risorse siano da considerare di provenienza dall'Unione europea a beneficio del nostro Paese al fine di avere un quadro più veridico del rapporto costi/benefici derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Guido Germano PETTARIN (FI) riallacciandosi a quanto riferito circa la necessità, con riferimento alla contabilità degli enti locali, di imputare le spese derivanti dalle procedure di infrazione in sede europea solamente all'esercizio nel quale concretamente si verificano, osserva che sarebbe utile effettuare una stima presuntiva basando le valutazioni sulla spesa sostenuta nel passato per ottenere, applicando criteri statistici e prudenziali, una proiezione per il presente e l'immediato futuro. Rimarca che ciò sarebbe più coerente e in armonia con la struttura del bilancio pubblico che viene redatto tenendo conto della programmazione triennale.

Marina BERLINGHIERI (PD) in riferimento alle osservazioni della deputata

Rossello, che apprezza per aver avuto la sensibilità di sollevare la questione, ricorda che in materia la XIV Commissione ha avuto modo di dare il suo concreto e decisivo contributo da ultimo in occasione dell'esame della legge europea 2017 e che i relativi fondi riguardano sono ora recati dagli stati di previsione di competenza di altre Commissioni.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, ribadendo quanto già rilevato circa l'incidenza delle politiche di coesione e della politica agricola su bilancio, invita comunque la collega Rossello a presentare una specifica osservazione che si riserva di valutare al fine di un suo inserimento nella proposta di relazione che formulerà come relatrice del provvedimento. Il medesimo invito rivolge al collega Pettarin sottolineando, tuttavia, che la materia attiene alla competenza della V Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che, pur essendo scaduto lo scorso 6 novembre il termine per l'espressione del parere di competenza, la Commissione non è in condizioni di concludere l'esame non essendo ancora trasmesso ufficialmente il prescritto parere della Conferenza Unificata. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla prima seduta utile successiva alla trasmissione ufficiale del parere della Conferenza unificata alle Camere.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo e C. 725 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 765</i>).	4
<i>ALLEGATO (Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo)</i>	16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ..	17
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	19
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Emendamenti C. 1201-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	33
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
<i>ALLEGATO (Proposta di deliberazione di rilievi)</i>	47

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con la Presidente della Commissione esteri della *Verkhovna Rada*, Hanna Hopko . 49

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 49

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 57

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 66

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame rinvio*) 66

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Gen. D. Guglielmo Luigi Miglietta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51) 67

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (*Esame e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 87

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 97

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 100

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 100

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	112
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Metropolitana Milanese (MM), di Water Alliance Acque di Lombardia, di Emiliambiente Spa e di Acqua Novara.Vco	114
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza). C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	121
ALLEGATO 1	126

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	140

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	137
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	141
AVVERTENZA	152

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	153
Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	165

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	182
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	190
---	-----

ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	194
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	192
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-A Governo	196
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo. (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	196
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
---	-----

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .	»	V
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	»	VII
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	VIII

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, 13 novembre 2018. – Presidenza del presidente provvisorio Emilio FLORIS, indi del presidente eletto Alvisè MANIERO.

La seduta comincia alle 11.

Emilio FLORIS, presidente, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari. Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Ricorda che possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Elezione del presidente.

Emilio FLORIS, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti:	18
Votanti:	18
Maggioranza assoluta dei voti	10

Hanno riportato voti:

deputato Alvisè MANIERO ..	11
deputata Deborah BERGAMINI	1
senatrice Anna Maria BERNINI	1
Schede bianche	5

Proclama eletto presidente il deputato Alvisè MANIERO

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Deborah BERGAMINI, Francesco BERTI (*in sostituzione del deputato Filippo SCERRA*), Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sabrina DE CARLO, Carlo FIDANZA, Paolo GRIMOLDI, Alvisè MANIERO, Andrea ORLANDO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Anna Maria BERNINI, Maurizio BUCARELLA, Fabio DI MICCO, Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARINELLO, Gianluca PERILLI, Daisy PIROVANO, Roberto RAMPI, Manuel VESCOVI.

Alvisè MANIERO, *presidente*, prosegue la seduta con l'elezione di due vice presidenti e due segretari.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti: 18
Votanti: 18

Hanno riportato voti:

senatore Manuel VESCOVI . 11
deputata Deborah
BERGAMINI 7

Proclama eletti vice presidenti il senatore Manuel VESCOVI e la deputata Deborah BERGAMINI.

Risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti: 18
Votanti: 18

Hanno riportato voti:

deputato Simone BILLI 11
senatore Roberto RAMPI .. 7

Proclama eletti il deputato Simone BILLI e il senatore Roberto RAMPI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Deborah BERGAMINI, Francesco BERTI (in sostituzione del deputato Filippo SCERRA), Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sabrina DE CARLO, Carlo FIDANZA, Paolo GRIMOLDI, Alvise MANIERO, Andrea ORLANDO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Anna Maria BERNINI, Maurizio BUCARELLA, Fabio DI MICCO, Emilio FIORIS, Gaspare Antonio MARINELLO, Gianluca PERILLI, Daisy PIROVANO, Roberto RAMPI, Manuel VESCOVI.

Alvise MANIERO, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 11.45.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, 13 novembre 2018. – Presidenza del presidente provvisorio Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI, indi del presidente eletto Luca FRUSONE.

La seduta comincia alle 13.10.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione del presidente e del membro supplente. Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione del membro supplente.

Elezione del presidente.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti:	15
Votanti:	15
Maggioranza assoluta dei voti	8

Hanno riportato voti:

deputato Luca FRUSONE .	9
schede bianche	6

Proclama eletto presidente il deputato Luca FRUSONE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Matteo Luigi BIANCHI, Edmondo CIERELLI, Paolo FORMENTINI, Luca FRUSONE, Luigi IOVINO, Luca LOTTI, Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI, Michele SO-DANO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Cristiano ANASTASI, Massimo CANDURA, Andrea CANGINI, Alessandra MAIORINO, Riccardo NENCINI, Fabrizio ORTIS, Roberta PINOTTI.

Luca FRUSONE, *presidente*, prosegue la seduta con l'elezione del membro supplente.

La delegazione procede quindi alla votazione del membro supplente.

Risultato della votazione per l'elezione del membro supplente:

Presenti:	17
Votanti:	17

Hanno riportato voti:

deputato Paolo
FORMENTINI 10

deputato Andrea Giorgio
Felice Maria ORSINI 6

schede bianche 1

Proclama eletto membro supplente il
deputato Paolo FORMENTINI.

*Hanno preso parte alla votazione i de-
putati:*

Matteo Luigi BIANCHI, Edmondo CI-
RIELLI, Paolo FORMENTINI, Luca FRU-

SONE, Luigi IOVINO, Luca LOTTI, Andrea
Giorgio Felice Maria ORSINI, Michele SO-
DANO.

*Hanno preso parte alla votazione i se-
natori:*

Cristiano ANASTASI, Massimo CAN-
DURA, Andrea CANGINI, Alessandra MA-
IORINO, Riccardo NENCINI, Fabrizio OR-
TIS, Adriano PAROLI, Emanuele PELLE-
GRINI, Roberta PINOTTI.

Luca FRUSONE, *presidente*, ringrazia
tutti i componenti della delegazione ed
esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 13.50.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del Presidente provvisorio Renato SCHIFANI. — Indi del Presidente Paolo GRIMOLDI.

La seduta comincia alle 9.10.

Votazione per l'elezione del Presidente.

Il Presidente provvisorio senatore Renato SCHIFANI comunica che la Delegazione è oggi convocata per la sua costituzione, mediante l'elezione del Presidente.

Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Luigi AUGUSSORI, Gianluca CASTALDI, Gianluca FERRARA, Renato SCHIFANI, Paola TAVERNA, Vito VATTUONE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alex BAZZARO, Mauro DEL BARBA, Paolo GRIMOLDI, Emanuele SCAGLIUSI.

Il Presidente provvisorio comunica il risultato della votazione.

Il deputato Paolo GRIMOLDI ha riportato n. voti 7. Sono altresì risultate schede bianche n. 3.

Viene quindi proclamato eletto il deputato Paolo GRIMOLDI, il quale prende posto al tavolo della Presidenza, ringrazia tutti i colleghi, informando al contempo sui prossimi impegni della Delegazione.

La seduta termina alle 9.40.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Martedì 13 novembre 2018. – Presidenza del presidente provvisorio Patty L'ABBATE, indi del presidente Marco MAGGIONI.

La seduta comincia alle 10.20.

Votazione per l'elezione del Presidente.

Il Presidente provvisorio senatrice Patty L'ABBATE comunica che la Delegazione è oggi convocata per la sua costituzione, mediante l'elezione del Presidente.

Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Giovanbattista FAZZOLARI, Patty L'ABBATE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Stefania ASCARI, Marco MAGGIONI, Raphael RADUZZI, Debora SERACCHIANI.

Il Presidente provvisorio comunica il risultato della votazione.

Il deputato Marco MAGGIONI ha riportato n. voti 5. Sono altresì risultate schede bianche n. 1.

Viene quindi proclamato eletto il deputato Marco MAGGIONI, il quale prende posto al tavolo della Presidenza, ringrazia tutti i colleghi, informando al contempo sui prossimi impegni della Delegazione.

La seduta termina alle 10.40.



18SMC0036480